SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Banca d'Italia

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 200

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011.

Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1 agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti: Accordo tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle informazioni, approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 21 giugno 1996; Documento C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 26 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002, recante «Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazio-ne, ai fini della tutela delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed esterna dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate di attuazione della Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 130 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2003, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate, di attuazione della Decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 novembre 2001», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 2003;

Vista la Decisione del Consiglio europeo, n. 2011/292/EU del 31 marzo 2011, in corso di attuazione;

Visto il Regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

Visto l'Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, recante «Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, recante «Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 luglio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2008, n. 2, recante, nella parte II, «Procedimento di accertamento preventivo per il rilascio del Nulla Osta di Sicurezza», pubblicato, per comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 2, pubblicato, per comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 luglio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, recante «Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2006;

Visto l'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che consente al Presidente del Consiglio dei ministri di delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva ad un Ministro senza portafoglio o a un Sottosegretario di Stato, denominati «Autorità delegata»;

Visto l'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;

Visto l'articolo 4, comma 3, lettera *l)* della legge 3 agosto 2007, n. 124, così come modificato con decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, il quale prevede che il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;

Ravvisata l'esigenza di armonizzare ed integrare le vigenti disposizioni che disciplinano la protezione e la tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e quelle classificate con i principi e le norme contenuti nella citata legge 3 agosto 2007, n. 124;

Acquisito il parere del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica;

Sentito il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica;

ADOTTA
il seguente regolamento:

«DISPOSIZIONI PER LA TUTELA AMMINISTRATIVA DEL SEGRETO DI STATO E DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE»

Capo I

PRINCIPI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "legge", la legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) "Sicurezza delle informazioni", la salvaguardia e la continua e completa protezione delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, attraverso l'adozione di norme e procedure, organizzative ed esecutive, nei settori delle abilitazioni di sicurezza, della sicurezza fisica, della tecnologia delle informazioni e delle comunicazioni;

c) "Autorità nazionale per la sicurezza" (ANS), il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate;

d) "Autorità delegata", il Ministro senza portafoglio o il Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 della legge;

e) "Organizzazione nazionale di sicurezza", il complesso di Organi, Uffici, unità amministrative, organizzative, produttive o di servizio della Pubblica amministrazione e di ogni altra persona giuridica, ente, associazione od operatore economico legittimati alla trattazione di informazioni coperte da segreto di Stato o classificate, le cui finalità consistono nell'assicurare modalità di gestione e trattazione uniformi e sicure, nonchè protezione ininterrotta alle informazioni coperte da segreto di Stato o classificate;

f) "Segreto di Stato", il segreto come definito dall'articolo 39, comma 1, della legge;

g) "Informazione coperta da segreto di Stato", l'informazione, la notizia, il documento, l'atto, l'attività, la cosa o il luogo sui quali il vincolo del segreto di Stato sia stato apposto o opposto e confermato e, ove possibile, annotato;

h) "Classifica di segretezza", il livello di segretezza attribuito ad un'informazione ai sensi dell'articolo 42 della legge e dell'articolo 4 del DPCM n. 7 del 12 giugno 2009;

i) "Originatore", il soggetto che ha apposto la classifica di segretezza all'informazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge e dell'art. 4, comma 7, del DPCM n. 7 del 12 giugno 2009;

l) "Qualifica di sicurezza" o "qualifica", la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UE, altre) che, attribuita ad un'informazione, classificata e non, indica l'Organizzazione internazionale o comunitaria o il programma intergovernativo di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione;

m) "Informazione classificata", ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa, cui sia stata attribuita una delle classifiche di segretezza previste dall'articolo 42, comma 3, della legge;

n) "Documento classificato", l'informazione classificata rappresentata in forma grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica o in ogni altra forma;

o) "Materiale classificato", qualsiasi oggetto, cosa o componente di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, sistema elementare o dispositivo o parte di esso, compreso il software operativo, prodotto a mano o meccanicamente, automaticamente o elettronicamente, finito o in corso di lavorazione, compresi i materiali per la sicurezza delle comunicazioni (COMSEC), l'elaborazione automatica dei dati (EAD), nonché i prodotti della tecnologia dell'informazione (ICT) coperti da una classifica di segretezza;

p) "Declassifica", la riduzione ad un livello inferiore o l'eliminazione della classifica di segretezza già attribuita ad un'informazione;

q) "Informazioni non classificate controllate", le informazioni non classificate che richiedono misure di protezione minime e il cui accesso è consentito alle sole persone che hanno necessità di trattarle per motivi attinenti al loro impiego, incarico o professione;

r) "Trattazione delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato", la gestione, l'accesso, la conoscenza, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, la comunicazione delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;

s) "Gestione dei documenti classificati o coperti da segreto di Stato", la protezione fisica, logica e tecnica, l'originazione, la spedizione, la contabilizzazione, la diramazione, la ricezione, la registrazione, la riproduzione, la conservazione, la custodia, l'archiviazione, il trasporto e la distruzione legittima dei documenti classificati, nonché la preparazione dei relativi plichi;

t) "Nulla osta di sicurezza" per le persone fisiche – in seguito NOS – il provvedimento che legittima alla trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO coloro che hanno la necessità di conoscerle;

u) "Violazione della sicurezza", la conseguenza di azioni od omissioni contrarie ad una disposizione in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, che potrebbero mettere a repentaglio o compromettere le informazioni stesse;

v) "Compromissione di informazioni classificate", la conoscenza di informazioni classificate da parte di persona non autorizzata ovvero non adeguatamente abilitata ai fini della sicurezza o che non abbia la necessità di conoscerle.

z) "Operatore economico", l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o il raggruppamento o il consorzio di essi, come definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

aa) “Abilitazione Preventiva” (AP), il provvedimento che consente all’operatore economico la partecipazione a gare d’appalto o a procedure finalizzate all’affidamento di contratti classificati RISERVATISSIMO o RISERVATO o dichiarati eseguibili con speciali misure di sicurezza;

bb) “Nulla Osta di Sicurezza Industriale” (NOSI), il provvedimento che abilita l’operatore economico alla trattazione e gestione di informazioni classificate e consente di partecipare a gare d’appalto finalizzate all’affidamento di contratti classificati o dichiarati eseguibili con speciali misure di sicurezza, nonché, in caso di aggiudicazione, di eseguire lavori, fornire beni e servizi, realizzare opere, studi e progettazioni ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza;

cc) “Sicurezza fisica”, il complesso delle misure di sicurezza destinate alla protezione fisica delle strutture, delle aree, degli edifici, degli uffici, dei sistemi di comunicazione e di informazione e di qualunque altro luogo dove sono trattate o custodite informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;

dd) “INFOSEC” (sicurezza delle informazioni), le misure di sicurezza atte a tutelare le informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, elaborate e memorizzate con sistemi informatici e trasmesse con sistemi di comunicazione ed altri sistemi elettronici;

ee) “COMSEC” (sicurezza delle comunicazioni), le misure di sicurezza crittografica, delle trasmissioni, fisica e del personale, finalizzate a garantire la protezione delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, trattate attraverso sistemi di comunicazione, nonché ad impedirne la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati;

ff) Sistema EAD (elaborazione automatica dei dati), il complesso di apparati, aree ad accesso riservato, personale abilitato, hardware, software e procedure operative, finalizzato all’elaborazione, memorizzazione e trasmissione di informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, attraverso sistemi informatici;

gg) “COMPUSEC” (sicurezza dei sistemi *EAD)*, le misure di sicurezza finalizzate a prevenire la deliberata o involontaria acquisizione, manipolazione, modifica o perdita delle informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, contenute o elaborate da un sistema EAD e l’uso non autorizzato del suddetto sistema;

hh) “TEMPEST”, le tecnologie atte ad eliminare, o ridurre entro valori non pericolosi ai fini della sicurezza, le emissioni prodotte dalle apparecchiature elettroniche che elaborano e trattano informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;

ii) “Sicurezza cibernetica”, l’insieme delle misure di sicurezza da attuare per contrastare gli attacchi informatici che, attraverso le connessioni di rete, possono essere perpetrati ai danni di sistemi informatici che trattano informazioni classificate o coperte da segreto di Stato.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai soggetti pubblici e privati che, per fini istituzionali, di impresa o contrattuali, hanno necessità di trattare informazioni coperte da segreto di Stato o da classifica di segretezza nazionale, apposta per ragioni di sicurezza dello Stato, ovvero da classifica attribuita nel quadro del Trattato del Nord Atlantico, dell’Unione europea e di qualunque altro accordo od organizzazione internazionale di cui l’Italia è parte.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di esercizio della funzione giurisdizionale e di diritto di difesa, le disposizioni di cui al presente regolamento, fatta eccezione per quelle in materia di NOS nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, si applicano agli uffici di cui all’art. 3 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè agli analoghi uffici presso altri organi giurisdizionali, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 42, comma 8, della legge.

Art. 3.

Obiettivi

1. Le disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni perseguono i seguenti obiettivi:

a) tutelare le informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, dalla sottrazione, manomissione, distruzione, manipolazione, spionaggio o rivelazione non autorizzata;

b) salvaguardare le informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, trattate con sistemi di elaborazione dati, con reti di comunicazione e con prodotti delle tecnologie dell’informazione da minacce che possano pregiudicare la riservatezza, integrità, disponibilità ed autenticità;

c) preservare le installazioni, gli edifici e i locali all’interno dei quali vengono trattate informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, da atti di sabotaggio e da qualsiasi altra azione finalizzata ad arrecare danni alle stesse.

2. L’accesso alle informazioni classificate è consentito soltanto alle persone che, fermo restando il possesso del NOS quando richiesto, hanno necessità di conoscerle in funzione del proprio incarico. La conoscenza delle informazioni coperte da segreto di Stato è regolata ai sensi dell’art. 39, comma 2, della legge.

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SICUREZZA.
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE PER LA SICUREZZA

Art. 4.

Autorità nazionale per la sicurezza

1. L’Autorità nazionale per la sicurezza:

a) ha l’alta direzione delle attività concernenti la protezione e la tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato trattate da qualunque soggetto, pubblico o privato, sottoposto alla sovranità nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali e della normativa comunitaria;

b) adotta ogni disposizione ritenuta necessaria ai fini di cui alla lettera *a)*, assicurando altresì l'armonizzazione delle disposizioni di tutela delle informazioni classificate a carattere settoriale con le disposizioni previste dal presente regolamento e dai provvedimenti attuativi o collegati;

c) provvede ai sensi di legge, in caso di mancata conferma del segreto di Stato all'autorità giudiziaria, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente;

d) adotta le deliberazioni di competenza conseguenti alle comunicazioni dell'autorità giudiziaria riguardanti l'opposizione in giudizio del segreto di Stato;

e) dispone la proroga, nei casi previsti dalla legge, dell'efficacia delle classifiche di segretezza oltre il termine di quindici anni;

f) determina gli indirizzi per la negoziazione e per l'attuazione degli accordi con gli altri Stati e con gli Organismi internazionali finalizzati alla tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato. Ai medesimi fini, ferme restando le vigenti disposizioni in tema di diritto dei trattati, può autorizzare l'Organo nazionale di sicurezza di cui all'articolo 6 alla stipula dei relativi atti negoziali;

g) promuove l'adozione, nel quadro delle normative in materia di sicurezza delle informazioni vigenti in ambito parlamentare e presso altri organi costituzionali, di misure finalizzate a garantire livelli di protezione delle informazioni classificate analoghi a quelli previsti dal presente regolamento e da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, l'Autorità nazionale per la sicurezza si avvale dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza.

Art. 5.

Organizzazione nazionale per la sicurezza

1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza si articola in:

a) Organo nazionale di sicurezza;

b) Ufficio centrale per la segretezza;

c) Organi centrali di sicurezza;

d) Organi periferici di sicurezza;

e) Organi di sicurezza presso gli operatori economici.

2. Presso gli Organi centrali di sicurezza sono costituite Segreterie principali di sicurezza per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 9.

3. Possono essere, altresì, costituiti Segreterie di sicurezza e Punti di controllo, alle dipendenze funzionali di Organi centrali di sicurezza o di Organi periferici di sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 11.

4. L'esercizio delle funzioni dell'Organo nazionale di sicurezza e dell'Ufficio Centrale per la Segretezza può essere delegato agli Organi centrali di sicurezza ed agli Organi periferici di sicurezza.

Art. 6.

Organo nazionale di sicurezza

1. Il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'articolo 4 della legge, quale Organo nazionale di sicurezza esercita le funzioni di direzione e coordinamento dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza e, secondo le direttive impartite dall'Autorità nazionale per la sicurezza:

a) assicura, nell'ambito dell'organizzazione della sicurezza, l'attuazione delle disposizioni regolamentari e di ogni altra disposizione emanata dall'Autorità nazionale per la sicurezza in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;

b) emana le direttive e le disposizioni attuative in materia di tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, ivi comprese quelle concernenti i requisiti per l'istituzione delle articolazioni e delle altre strutture dell'Organizzazione nazionale di sicurezza, la gestione e trattazione dei documenti classificati o coperti da segreto di Stato, la sicurezza delle comunicazioni classificate o coperte da segreto di Stato, dei sistemi per l'elaborazione automatica dei dati classificati o coperti da segreto di Stato e dei prodotti e delle tecnologie dell'informazione destinati alla trattazione di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, nonché le procedure per il servizio cifra;

c) adotta i provvedimenti concernenti l'Organizzazione nazionale per la sicurezza autorizzando, nell'ambito di un Ministero, struttura governativa, Forza armata, ente o operatore economico, l'istituzione, il cambio di denominazione e l'estinzione delle Segreterie principali di sicurezza degli Organi centrali di sicurezza, degli Organi periferici di sicurezza, nonché l'istituzione, il cambio di denominazione e l'estinzione delle Segreterie speciali COSMIC-ATOMAL-UE/SS, delle Segreterie speciali COSMIC-UE/SS, dei Punti di Controllo COSMIC-ATOMAL-UE/SS e dei Punti di controllo COSMIC-UE/SS, nonché l'istituzione, il cambio di denominazione e l'estinzione degli Organi di sicurezza presso gli operatori economici;

d) è l'autorità responsabile in ambito nazionale della sicurezza delle informazioni classificate della NATO e dell'Unione Europea, secondo le disposizioni di tali organizzazioni;

e) negozia e stipula, previa autorizzazione dell'Autorità nazionale per la sicurezza e sulla base degli indirizzi dalla stessa emanati, accordi generali di sicurezza con altri Paesi e con Organizzazioni internazionali o comunitarie per la protezione e tutela delle informazioni classificate;

f) assicura i rapporti con le autorità di sicurezza degli altri Paesi o di altri Organismi internazionali per la protezione e tutela amministrativa delle informazioni classificate;

g) sovrintende e vigila sul corretto funzionamento dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza.

Art. 7.

Ufficio centrale per la segretezza

1. Secondo le direttive impartite dall'Organo nazionale di sicurezza, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) svolge funzioni di direzione e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione della normativa in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate e del segreto di Stato. A tal fine l'UCSe:

a) cura gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni dell'Autorità nazionale per la sicurezza a tutela del segreto di Stato;

b) predispone le disposizioni esplicative volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;

c) autorizza, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, ed all'articolo 11, commi 6 e 7, l'istituzione di Segreterie principali di sicurezza, Segreterie di sicurezza e Punti di controllo, secondo quanto previsto dagli articoli 9, comma 4, e 11, comma 8;

d) cura l'attività preparatoria e la predisposizione per la stipula di schemi di accordi generali di sicurezza per la protezione e tutela delle informazioni classificate con altri Paesi e con Organizzazioni internazionali o comunitarie;

e) esprime il parere sui progetti di accordi di cooperazione e sui memorandum d'intesa delle Pubbliche Amministrazioni che contengono clausole concernenti la protezione e tutela delle informazioni classificate;

f) definisce le misure di sicurezza cibernetica che devono essere adottate a protezione dei sistemi e delle infrastrutture informatiche che trattano informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;

g) assicura l'attuazione degli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di trattazione e gestione dei documenti informatici classificati firmati digitalmente ed assume in tale settore la funzione di autorità di certificazione;

h) rilascia e revoca i NOS e le abilitazioni di sicurezza;

i) rilascia, ai sensi dell'accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio, le abilitazioni di sicurezza ai parlamentari europei di nazionalità italiana;

l) rilascia e revoca le autorizzazioni dei centri COMSEC di cui all'art. 53 e le autorizzazioni personali per l'accesso CIFRA di cui all'art. 52;

m) rilascia e revoca le omologazioni EAD di cui all'art. 60;

n) rilascia e revoca le omologazioni per l'impiego dei dispositivi COMSEC e le certificazioni TEMPEST di cui agli articoli 55 e 56;

o) conserva ed aggiorna l'elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS;

p) aggiorna e dirama l'elenco delle Segreterie principali di sicurezza;

q) sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri le richieste di autorizzazione alla segretazione presentate ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge;

r) provvede agli adempimenti istruttori per l'apposizione e la conferma dell'opposizione del segreto di Stato, sottoponendo alle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Autorità delegata, la documentazione di interesse;

s) effettua, direttamente o delegandone l'esecuzione ad articolazioni dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza, le ispezioni di sicurezza ordinarie o straordinarie nei confronti dei soggetti pubblici e privati legittimati alla trattazione delle informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, al fine di vigilare sulla corretta applicazione delle norme, delle direttive e delle altre disposizioni adottate in materia;

t) definisce ed aggiorna, anche in relazione all'osservanza di accordi internazionali e della normativa comunitaria, le procedure per le ispezioni di sicurezza nei confronti di soggetti pubblici e privati che trattano informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;

u) provvede anche mediante delega all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni alle visite presso soggetti pubblici, enti e operatori economici nazionali che trattano informazioni classificate;

v) richiede, anche mediante delega, alle Autorità straniere l'autorizzazione per le visite a operatori economici, enti e uffici esteri, che trattano e gestiscono informazioni, atti e documenti classificati di comune interesse;

z) rilascia autorizzazione per l'esportazione di materiali classificati e per il trasporto nazionale ed internazionale degli stessi;

aa) rilascia le autorizzazioni per la movimentazione, in ambito nazionale ed internazionale, di documentazione e materiale COMSEC, approvato o autorizzato dall'UCSe, per la protezione di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;

bb) partecipa presso Organizzazioni internazionali e istituzioni comunitarie, a comitati, gruppi di lavoro e riunioni per l'elaborazione di normative e di progetti di accordi di sicurezza e di altri atti aventi ad oggetto la protezione e la tutela delle informazioni classificate di mutuo interesse;

cc) fornisce supporto all'Organo nazionale di sicurezza quale autorità responsabile in ambito nazionale della sicurezza delle informazioni classificate della NATO e dell'Unione Europea, secondo le disposizioni di tali organizzazioni;

dd) valuta le violazioni della sicurezza e le compromissioni di informazioni classificate, delle quali viene a conoscenza in sede di attività ispettiva o a seguito di segnalazione da parte delle strutture di sicurezza competenti, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

ee) tiene ed aggiorna gli elenchi dei materiali e dei dispositivi COMSEC e TEMPEST di cui all'art. 56, nonchè delle attrezzature e dispositivi per la sicurezza fisica approvati ai fini dell'impiego per la protezione delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;

ff) tiene ed aggiorna gli elenchi dei laboratori TEMPEST omologati e dei Centri di Valutazione abilitati di cui al DPCM 11 aprile 2002.

2. Presso l'UCSe sono istituiti:

a) l'"Ufficio Inventario", che cura la registrazione dei provvedimenti di apposizione, conferma e proroga del segreto di Stato e dei documenti coperti da segreto di Stato, aggiornandone periodicamente la situazione;

b) l'"Elenco nazionale dei soggetti muniti di NOS" conservato e consultato in via esclusiva dall'UCSe ed aggiornato dallo stesso UCSe anche sulla base degli elementi forniti dalle altre autorità di cui all'art. 24.

3. Operano altresì nell'ambito dell'UCSe:

a) il "Registro centrale", che cura la distribuzione alle Segreterie principali di sicurezza dei documenti COSMIC-SEGRETISSIMO e ATOMAL pervenuti dalla NATO e dai Paesi membri; aggiorna la situazione nazionale dei documenti COSMIC-SEGRETISSIMO e ATOMAL distribuiti alle Segreterie principali di sicurezza, nonché di quelli pervenuti alle Segreterie principali di sicurezza e alle Segreterie di sicurezza e ai Punti di controllo direttamente dalla NATO e dai suoi Paesi membri; aggiorna la situazione relativa ai documenti SEGRETISSIMO nazionali in possesso delle Segreterie principali di sicurezza, delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di controllo;

b) l'"Ufficio centrale di registrazione UE SEGRETISSIMO", che cura la distribuzione alle Segreterie principali di sicurezza dei documenti UE-SEGRETISSIMO che ad esso pervengono da istituzioni dell'Unione europea, la registrazione di quelli eventualmente pervenuti alle Segreterie principali di sicurezza, alle Segreterie di sicurezza e ai Punti di controllo direttamente da istituzioni dell'Unione europea, nonché l'aggiornamento della situazione nazionale di tali documenti;

c) l'Agenzia nazionale di distribuzione per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *q)* del DPCM n. 7/2009;

4. L'UCSe è:

a) depositario e responsabile dell'uso del sigillo NATO, assegnato all'Italia dal Consiglio del Nord Atlantico per il trasporto dei documenti e materiali con classifica NATO-RISERVATISSIMO o superiore verso altri Paesi dell'Alleanza atlantica, nonché del rilascio dell'apposito "Certificato di corriere" all'ammini-strazione che dispone il trasporto;

b) competente al rilascio della "Autorizzazione per le scorte di sicurezza" per il trasporto di documenti e materiali classificati prodotti dagli operatori economici nell'interesse della NATO, nonché del "Certificato di corriere per il trasporto internazionale a mano di documenti e materiali classificati", riferito a documenti e materiali classificati prodotti dagli operatori economici e destinati all'estero nell'ambito di programmi internazionali;

c) ente di certificazione per la sicurezza informatica ai sensi del DPCM 11 aprile 2002.

Art. 8.

Organi centrali di sicurezza

1. Presso i Ministeri, le strutture governative, lo Stato Maggiore della Difesa, le Forze armate, il Segretariato Generale della Difesa- Direzione Nazionale degli Armamenti, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza o gli altri enti che, per ragioni istituzionali, hanno la necessità di trattare informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, la responsabilità relativa alla protezione e alla tutela delle medesime, a livello centrale e periferico, fa capo rispettivamente al Ministro, all'organo previsto dal relativo ordinamento o all'organo di vertice dell'ente.

2. Le autorità di cui al comma 1 possono delegare l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, ad un funzionario o ufficiale, di elevato livello gerarchico, munito di adeguata abilitazione di sicurezza, che assume la denominazione di "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza". Il "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" svolge compiti di direzione, coordinamento, controllo, nonchè attività ispettiva e di inchiesta in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, nell'ambito del Ministero, della struttura governativa, dello Stato Maggiore della Difesa, della Forza armata, del Segretariato Generale della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale della Guardia di Finanza o dell'ente di appartenenza. In mancanza di delega, i predetti compiti sono esercitati direttamente dalle autorità di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare continuità all'esercizio delle funzioni e dei compiti di protezione e tutela delle informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, le autorità di cui al comma 1 possono nominare anche un "sostituto Funzionario alla sicurezza" o un "sostituto Ufficiale alla sicurezza", con il compito di sostituire il titolare dell'incarico in tutti i casi di assenza o impedimento.

4. Per l'esercizio delle funzioni, il "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si avvale del Capo della Segreteria principale di sicurezza di cui all'articolo 9, denominato "Funzionario di controllo" o "Ufficiale di controllo", coadiuvato da personale esperto nella trattazione e gestione dei documenti classificati. Nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, delle Forze armate, del Segretariato Generale della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'"Ufficiale alla sicurezza" si avvale del Capo Ufficio Sicurezza.

5. Gli incarichi di "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" di cui al comma 2 e quello di "Funzionario di controllo" o "Ufficiale di controllo" di cui al comma 4 non possono essere assolti dalla stessa persona, salvo casi eccezionali connessi ad esigenze organiche o funzionali.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni, ove la trattazione di informazioni classificate comporti anche l'utilizzo di sistemi COMSEC o EAD, il "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si avvale anche di:

a) un "Funzionario COMSEC" o "Ufficiale COMSEC", come definito all'art. 51;

b) un "Funzionario alla sicurezza EAD" o "Ufficiale alla sicurezza EAD", come definito all'art. 58;

c) un “Funzionario alla sicurezza fisica” o “Ufficiale alla sicurezza fisica”, come definito all’art. 65;

d) un “Centro” come definito all’articolo 3, comma 1, lett. *r)* del DPCM n. 7 del 12 giugno 2009;

e) un “Custode del materiale CIFRA”, come definito all’art. 51.

7. Il complesso rappresentato dal “Funzionario alla sicurezza” o “Ufficiale alla sicurezza”, dal “Capo Ufficio Sicurezza” dal “Capo della Segreteria principale di sicurezza”, dal “Funzionario COMSEC” o “Ufficiale COMSEC”, dal “Funzionario alla sicurezza EAD” o “Ufficiale alla sicurezza EAD”, dal “Funzionario alla sicurezza fisica” o “Ufficiale alla sicurezza fisica”, dalla stessa Segreteria principale di sicurezza, dal “Centro” di cui al comma 6, lett. *d)* e dal “Custode del materiale CIFRA” di cui al comma 6, lett. *e)*, costituisce l’Organo centrale di sicurezza.

8. L’Organo centrale di sicurezza é diretto e coordinato dal “Funzionario alla sicurezza” o “Ufficiale alla sicurezza”.

9. La nomina del “Funzionario di controllo” o “Ufficiale di controllo” e dei Funzionari o Ufficiali di cui al comma 6, lettere *a)*, *b)*, e *c)* e del “Custode del materiale CIFRA” è disposta dall’autorità di cui al comma 1, su proposta del “Funzionario alla sicurezza” o “Ufficiale alla sicurezza”. Nel caso in cui esigenze organiche o funzionali lo richiedano, la predetta autorità può attribuire gli incarichi di cui sopra, o alcuni di essi, alla stessa persona ovvero al “Funzionario di controllo” o “Ufficiale di controllo”.

10. Il “Funzionario alla sicurezza” o “Ufficiale alla sicurezza”, per assicurare la continuità dell’esercizio delle funzioni nell’ambito dell’Organo centrale di sicurezza, nomina due sostituti del Capo della Segreteria principale, nonché un sostituto dei Funzionari o Ufficiali di cui al comma 6, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

11. Gli Organi centrali di sicurezza hanno il compito di:

a) coordinare e controllare, presso tutte le articolazioni e le altre strutture di sicurezza funzionalmente dipendenti, sia a livello centrale che periferico, l’applicazione di tutte le disposizioni inerenti alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato;

b) emanare direttive interne per l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;

c) comunicare all’UCSe i nominativi del “Funzionario di controllo” o “Ufficiale di controllo”, e suoi sostituti, dei Funzionari o Ufficiali di cui al comma 6, lettere *a)*, *b)* e *c)* e loro sostituti, nonché i nominativi dei Funzionari o Ufficiali di controllo designati, presso gli Organi periferici;

d) inoltrare all’UCSe le proposte finalizzate al miglioramento della sicurezza delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato nell’ambito della propria amministrazione o ente, sia a livello centrale che periferico;

e) tenere aggiornato l’elenco dei NOS ed il relativo scadenzario;

f) proporre all’Organo nazionale di sicurezza, per il tramite dell’UCSe, l’istituzione, il cambio di denominazione e l’estinzione della Segreteria Principale di Sicurezza, degli Organi periferici, delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di controllo di cui all’art. 11, comma 6;

g) istituire, nell’ambito della propria amministrazione, centrale e periferica, le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo la cui istituzione non sia riservata all’Organo nazionale di sicurezza;

h) comunicare all’UCSe l’avvenuta istituzione, modifica o estinzione delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di controllo di cui alla lettera *g)*;

i) curare gli adempimenti in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato.

12. Gli Organi centrali di sicurezza delle Forze armate hanno, inoltre, il compito di effettuare, secondo le modalità e i termini indicati dalle vigenti disposizioni, le verifiche per l’accertamento dei requisiti di sicurezza fisica ai fini del rilascio delle abilitazioni di sicurezza richieste per le attività degli operatori economici.

13. Gli Organi centrali di sicurezza delle amministrazioni e enti interessati, quando richiesto dalle normative internazionali o comunitarie di riferimento, comunicano all’UCSe i nominativi degli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a gare classificate internazionali o comunitarie.

Art. 9.

Segreterie principali di sicurezza

1. Presso i Ministeri, le strutture governative, lo Stato Maggiore della Difesa, le Forze armate, il Segretariato Generale della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza o ente è istituita, su autorizzazione dell’Organo nazionale di sicurezza, nell’ambito dell’Organo centrale di sicurezza, una Segreteria principale di sicurezza, rispondente ai requisiti fissati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. *b)*, responsabile della trattazione delle informazioni classificate. Presso lo Stato Maggiore della Difesa, le Forze armate, il Segretariato Generale della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, la Segreteria principale di sicurezza costituisce un’articolazione dell’Ufficio Sicurezza.

2. La Segreteria principale di sicurezza, in relazione al livello di segretezza e all’ente originatore della documentazione che è legittimata a trattare e gestire, assume la denominazione di:

a) “Segreteria speciale principale COSMIC-ATOMAL-UE/SS”, legittimata a trattare e gestire documenti della NATO, qualificati COSMIC, ATOMAL, dell’UE, nazionali e documenti originati nell’ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o relativi alla partecipazione dell’Italia in attività internazionali di cooperazione militare, fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;

b) “Segreteria speciale principale COSMIC-UE/SS”, legittimata a trattare e gestire documenti della NATO,

con l'esclusione di quelli qualificati ATOMAL, dell'UE, nazionali, e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attività internazionali di cooperazione militare, fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;

c) "Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S", legittimata a trattare e gestire documenti della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attività internazionali di cooperazione militare, fino al livello di classifica SEGRETO, e nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;

d) "Segreteria principale di sicurezza UE/S", legittimata a trattare e gestire documenti dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attività internazionali di cooperazione militare, fino al livello di SEGRETO, nonché documenti nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;

e) "Segreteria principale di sicurezza", legittimata a trattare e gestire soltanto documenti nazionali fino al livello di classifica di SEGRETISSIMO.

3. Tutte le Segreterie principali di sicurezza sono altresì legittimate a trattare informazioni, classificate e non, sulle quali sia stato apposto o confermato il segreto di Stato.

4. L'UCSe, per limitati periodi di tempo ed a fronte di indifferibili esigenze operative, può in via eccezionale autorizzare, anche in assenza dei requisiti fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. *b)*, l'istituzione di Segreterie principali di sicurezza legittimate a trattare informazioni classificate nazionali ad un livello massimo di RISERVATISSIMO. In tali ipotesi, particolari prescrizioni di sicurezza saranno stabilite caso per caso, ferma restando l'inapplicabilità del comma 3.

5. Le Segreterie principali di sicurezza sono dirette dal Funzionario di controllo o Ufficiale di controllo di cui all'art. 8, comma 4, che assume la denominazione di "Capo della Segreteria principale di sicurezza", coadiuvato da personale esperto nella trattazione e gestione dei documenti classificati, individuato dal Funzionario o Ufficiale alla sicurezza.

6. Le Segreterie principali di sicurezza hanno il compito di:

a) coadiuvare il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza nella sua azione di direzione, coordinamento, controllo, ispettiva, di inchiesta, e di quanto altro concerne la trattazione delle informazioni classificate nell'ambito dell'intera organizzazione di sicurezza sia a livello centrale che periferico;

b) promuovere, nell'ambito della propria organizzazione, la conoscenza delle norme legislative e delle disposizioni amministrative concernenti la tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;

c) istruire, con periodicità semestrale, il personale abilitato in ordine alle responsabilità connesse alla conoscenza e trattazione delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;

d) tenere aggiornata la "lista di accesso", con la quale il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza, sulla base del principio della necessità di conoscere di cui all'art. 3, comma 2, determina i soggetti autorizzati a trattare informazioni nazionali, internazionali e comunitarie classificate SEGRETISSIMO e SEGRETO nonché quelle qualificate ATOMAL;

e) tenere aggiornato l'inventario dei documenti coperti da segreto di Stato in carico alle altre strutture di sicurezza dipendenti e trasmetterne all'UCSe il registro per la parifica annuale;

f) tenere aggiornati i registri di contabilizzazione dei documenti classificati;

g) tenere aggiornato l'elenco dei NOS, con il relativo scadenzario;

h) restituire all'UCSe i NOS del personale che non ha più necessità di accedere alle informazioni classificate;

i) segnalare all'UCSe i nominativi delle persone designate dal Funzionario o Ufficiale alla sicurezza ad attribuire alle informazioni, ai documenti e ai materiali la classifica SEGRETISSIMO;

l) ricevere, registrare, custodire e, ove previsto, inoltrare alle Segreterie di sicurezza e ai Punti di controllo funzionalmente dipendenti, i documenti classificati a loro pervenuti per la relativa trattazione;

m) comunicare all'UCSe gli estremi dei documenti SEGRETISSIMO nazionali, COSMIC-SEGRETISSIMO, ATOMAL e UE-SEGRETISSIMO ricevuti non per il suo tramite;

n) comunicare all'UCSe i nominativi dei Funzionari o Ufficiali di cui all'art. 11, comma 9, e dei loro sostituti, preposti alle Segreterie di sicurezza ed ai Punti di controllo istituiti nell'ambito dell'amministrazione o ente di appartenenza;

o) segnalare con tempestività all'UCSe o all'Organo centrale di sicurezza interessato o all'organismo internazionale o comunitario competente, il livello del NOS del personale dell'amministrazione o ente di appartenenza designato a partecipare a conferenze o riunioni classificate in Italia o all'estero;

p) effettuare annualmente l'inventario e il controllo dei documenti nazionali classificati SEGRETISSIMO e di quelli COSMIC-SEGRETISSIMO, UE-SEGRETISSIMO e ATOMAL in carico anche alle strutture di sicurezza funzionalmente dipendenti e trasmettere all'UCSe i verbali di distruzione relativi a tali documenti, unitamente al registro d'inventario per la parifica;

q) curare gli adempimenti di competenza previsti da direttive dell'Organo nazionale di sicurezza in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;

r) comunicare all'UCSe e all'originatore delle informazioni classificate, con immediatezza e con un rapporto dettagliato, tutti i casi di violazione della sicurezza e di compromissione delle predette informazioni verificatisi nell'ambito della propria sfera di competenza.

Art. 10.

Organi periferici di sicurezza

1. Presso le articolazioni dei Ministeri, delle strutture governative, dello Stato Maggiore della Difesa, delle Forze armate, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale della Guardia di Finanza o degli enti pubblici legittimati alla trattazione di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato possono essere istituiti, su autorizzazione dell'Organo nazionale di sicurezza, Organi periferici di sicurezza laddove, anche in ragione della collocazione fisica decentrata, lo richiedano comprovate ragioni di sicurezza e di correntezza della trattazione e gestione della documentazione classificata. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, presso le articolazioni ove è costituito un Organo periferico la responsabilità relativa alla sicurezza delle informazioni fa capo alla massima autorità preposta all'articolazione stessa.

2. All'Organo periferico di sicurezza è preposto un "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato".

3. In caso di costituzione di un Organo periferico di sicurezza il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza dell'Organo centrale di sicurezza, sulla base delle esigenze connesse alla trattazione di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, può, in alternativa:

a) rimettere al titolare dell'articolazione amministrativa decentrata (Capo dipartimento, Direttore generale, Ispettore generale, Capo di Rappresentanza Diplomatica, Prefetto, Questore, Comandante militare) o dell'ente la nomina del "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" e di un suo sostituto. Spetta in tal caso al predetto titolare il compito di nominare, su proposta del "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato", gli altri responsabili della sicurezza di cui alla lettera *b)*, e relativi sostituti;

b) nominare il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato", ed un suo sostituto e, su proposta del predetto "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato", il "Capo della Segreteria di sicurezza" che assume la denominazione di Funzionario o Ufficiale di controllo designato e due suoi sostituti e, quando necessario, il "Funzionario o Ufficiale COMSEC designato", il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza EAD designato", il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza fisica designato", il "Custode del materiale CIFRA", e un sostituto di ciascuno di essi;

c) nominare il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" ed un suo sostituto, e disporre che il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" nomini tutti gli altri responsabili della sicurezza di cui alla lettera *b)*, e relativi sostituti.

4. Per l'effettivo esercizio delle funzioni il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" ha alle sue dirette dipendenze il "Capo della Segreteria di sicurezza" istituita presso l'Organo periferico ed il "Funzionario o Ufficiale di controllo designato", coadiuvato da personale esperto nella trattazione e gestione dei documenti classificati.

5. L'Organo periferico di sicurezza è il complesso costituito dal "Funzionario alla sicurezza designato" o "Ufficiale alla sicurezza designato", dal "Funzionario COMSEC designato" o "Ufficiale COMSEC designato", dal "Funzionario alla sicurezza EAD designato" o "Ufficiale alla sicurezza EAD designato", dal "Funzionario alla sicurezza fisica designato" o "Ufficiale alla sicurezza fisica designato", dal "Capo della Segreteria di sicurezza", dal "Centro CIFRA", dal "Custode del materiale CIFRA" e dalla stessa Segreteria di sicurezza.

6. Il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" munito di adeguata abilitazione di sicurezza, dirige, coordina e controlla tutte le attività che riguardano la protezione e la tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato.

7. Gli incarichi di "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" e gli altri incarichi previsti al comma 5 non possono essere assolti dalla stessa persona, salvo casi eccezionali connessi ad esigenze organiche o funzionali.

8. Dall'Organo periferico di sicurezza, ove istituito, possono dipendere le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo costituiti ai sensi dell'articolo 11 presso più sedi decentrate della stessa amministrazione o ente sul territorio nazionale o in un'area territoriale omogenea.

9. L'Organo periferico di sicurezza provvede a segnalare al Funzionario o Ufficiale alla sicurezza i nominativi delle persone, adeguatamente abilitate, che, nell'ambito dell'Organo periferico stesso e delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di controllo dipendenti, sono autorizzate dal Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato ad attribuire alle informazioni, ai documenti e ai materiali la classifica di segretezza SEGRETISSIMO, con o senza qualifica di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 12 giugno 2009 n. 7.

Art. 11.

Segreterie di sicurezza e Punti di Controllo

1. Presso ogni articolazione di Ministero, di struttura governativa, dello Stato Maggiore della Difesa, di Forza armata, del Segretariato Generale della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale della Guardia di Finanza o ente, dotata di Organo centrale di sicurezza, possono essere istituiti, nella misura strettamente necessaria, Segreterie di sicurezza e Punti di controllo, rispondenti ai requisiti fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. *b)*. Alle Segreterie di sicurezza e ai Punti di controllo è affidato l'esercizio delle competenze relative alla trattazione e alla gestione di documentazione classificata fissate con direttive applicative dell'Organo nazionale di sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di sicurezza e correntezza della trattazione, anche in ragione della ubicazione logistica delle strutture, nonché della quantità della documentazione da trattare.

2. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo possono essere posti alle dipendenze di un Organo centrale, ovvero di Organi periferici, ove istituiti.

3. Le Segreterie di sicurezza, in relazione al livello di segretezza e all'ente originatore della documentazione che sono legittimate a trattare e gestire, assumono la denominazione di:

a) "Segreteria speciale COSMIC-ATOMAL-UE/SS", legittimata a trattare e gestire documenti nazionali, della NATO, qualificati COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attività internazionali di cooperazione militare fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;

b) "Segreteria speciale COSMIC-UE/SS", legittimata a trattare e gestire documenti della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attività internazionali di cooperazione militare, nonché documenti nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;

c) "Segreteria di sicurezza NATO-UE/S", legittimata a trattare e gestire, documenti della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attività internazionali di cooperazione militare, fino al livello di segretezza SEGRETO, nonché documenti nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;

d) "Segreteria di sicurezza UE/S", legittimata a trattare e gestire documenti nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO, nonché dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, relativi alla partecipazione dell'Italia in attività internazionali di cooperazione militare fino al livello di classifica SEGRETO;

e) "Segreteria di sicurezza", legittimata a gestire documenti nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO.

4. I Punti di controllo, in relazione al livello di segretezza e all'ente originatore della documentazione che sono legittimati a trattare e gestire assumono la denominazione di:

a) "Punto di controllo COSMIC-ATOMAL-UE/SS", collocato in posizione di dipendenza funzionale rispetto ad una Segreteria speciale "COSMIC-ATOMAL-UE/SS", principale o non, legittimato a trattare e gestire documenti nazionali, della NATO, qualificati COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attività internazionali di cooperazione, fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;

b) "Punto di controllo COSMIC-UE/SS", collocato in posizione di dipendenza funzionale rispetto ad una Segreteria speciale "COSMIC-ATOMAL-UE/SS" o "COSMIC-UE/SS", principale o non, legittimato a trattare e gestire documenti nazionali, della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attività internazionali, fino al livello SEGRETISSIMO;

c) "Punto di controllo NATO-UE/S", collocato in posizione di dipendenza funzionale rispetto ad una Segreteria speciale "COSMIC-ATOMAL-UE/SS" o "COSMIC-UE/SS", principale o non, oppure ad una Segreteria "NATO-UE/S", principale o non, legittimato a trattare e gestire documenti della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attività internazionali, fino al livello di classifica SEGRETO, nonché documenti nazionali fino al livello SEGRETISSIMO.

5. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo sono altresì legittimati a trattare informazioni, classificate e non, sulle quali sia stato apposto o confermato il segreto di Stato.

6. L'istituzione delle Segreterie di sicurezza di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e dei Punti di controllo di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, è autorizzata dall'Organo nazionale di sicurezza, su richiesta dell'Organo centrale di sicurezza inoltrata per il tramite dell'UCSe.

7. L'istituzione delle Segreterie di sicurezza di cui al comma 3, lettere *c)*, *d)*, *e)*, e dei Punti di controllo di cui al comma 4, lettera *c)* è disposta dall'Organo centrale di sicurezza competente, che ne dà comunicazione all'UCSe.

8. L'UCSe, per limitati periodi di tempo ed a fronte di indifferibili esigenze operative, può in via eccezionale autorizzare, anche in assenza dei requisiti fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. *b)*, l'istituzione di Segreterie di sicurezza e Punti di controllo per la trattazione e gestione di informazioni classificate nazionali ad un livello massimo di RISERVATISSIMO. In tali ipotesi, particolari prescrizioni di sicurezza saranno stabilite caso per caso, ferma restando l'inapplica-bilità del comma 5.

9. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo sono diretti da un Funzionario o Ufficiale, che assume la denominazione di "Capo della Segreteria di sicurezza" o di "Capo del Punto di controllo", coadiuvato da personale esperto nella trattazione e gestione dei documenti classificati. Ove la Segreteria di sicurezza sia costituita presso un Organo periferico, il "Capo della Segreteria di sicurezza" assume la denominazione di "Funzionario o Ufficiale di controllo designato".

10. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo hanno il compito di:

a) promuovere la conoscenza delle norme legislative e delle disposizioni amministrative concernenti la tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;

b) istruire, con periodicità almeno semestrale, il personale titolare di NOS sulle responsabilità connesse alla conoscenza e trattazione delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;

c) tenere aggiornata la "lista di accesso" di cui all'art. 9, comma 6, lett. *d)*;

d) controllare e gestire i documenti classificati originati nell'ambito della propria sfera di competenza;

e) controllare e gestire i documenti classificati ricevuti;

f) tenere aggiornati i registri di contabilizzazione dei documenti classificati di cui si è responsabili;

g) effettuare annualmente l'inventario e il controllo dei documenti nazionali classificati SEGRETISSIMO e di quelli COSMIC-SEGRETISSIMO, UE-SEGRETISSIMO e ATOMAL in carico, e trasmettere all'UCSe, e per conoscenza alla propria Segreteria principale di sicurezza, i verbali di distruzione relativi a tali documenti;

h) tenere aggiornato l'elenco del personale della propria articolazione per il quale è stato rilasciato il NOS;

i) attuare le disposizioni di competenza relative alle richieste per il rilascio e il rinnovo dei NOS per il personale della propria articolazione;

l) comunicare all'Organo di sicurezza da cui dipende i nominativi delle persone abilitate che non hanno più necessità di accedere alle informazioni classificate;

m) segnalare all'Organo di sicurezza da cui dipende ogni controindicazione sopravvenuta a carico del personale abilitato ritenuta d'interesse ai fini della valutazione dell'affidabilità della persona;

n) segnalare all'Organo di sicurezza da cui dipende i nominativi delle persone della propria articolazione designate ad attribuire la classifica di SEGRETISSIMO;

o) segnalare con tempestività all'Organo di sicurezza da cui dipende il livello del NOS del personale della propria articolazione designato a partecipare a conferenze o riunioni classificate in Italia o all'estero;

p) curare gli adempimenti di competenza in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate.

Art. 12.

Organizzazione di sicurezza nell'ambito degli operatori economici

1. L'operatore economico abilitato alla trattazione delle informazioni classificate, previa autorizzazione dell'Organo nazionale di sicurezza, istituisce una propria organizzazione di sicurezza, adeguata alle categorie di informazioni classificate che l'operatore economico ha necessità di trattare, nonché alle proprie dimensioni o caratteristiche infrastrutturali o gestionali.

Art. 13.

Responsabilità della protezione e della tutela delle informazioni classificate nell'ambito degli operatori economici

1. Presso ogni operatore economico abilitato alla loro trattazione, la responsabilità della protezione e della tutela delle informazioni classificate, a livello centrale e periferico, fa capo al legale rappresentante.

2. Il legale rappresentante dell'operatore economico, in relazione ad esigenze organizzative e funzionali, può delegare l'esercizio dei compiti e delle funzioni per la protezione e tutela delle informazioni classificate ad un dirigente o funzionario, in possesso di sola cittadinanza italiana, di abilitazione di livello adeguato ai fini della sicurezza ed esperto nel settore, che assume la denominazione di "Funzionario alla sicurezza".

3. Presso le sedi periferiche dell'operatore economico il legale rappresentante di cui al comma 1 nomina un "Funzionario alla sicurezza designato", in possesso di sola cittadinanza italiana e di abilitazione di livello adeguato ai fini della sicurezza. Il "Funzionario alla sicurezza designato" è alle dipendenze del "Funzionario alla sicurezza".

4. Il legale rappresentante dell'operatore economico nomina, a livello centrale e presso ciascuna sede periferica dell'operatore economico, un sostituto "Funzionario alla sicurezza" e un sostituto "Funzionario alla sicurezza designato". Essi sostituiscono i titolari dell'incarico nei casi di assenza o impedimento.

5. La nomina del "Funzionario alla sicurezza", del "Funzionario alla sicurezza designato" e di un sostituto di ciascuno di essi è soggetta alla preventiva approvazione dell'UCSe.

Art. 14.

Compiti del legale rappresentante o del Funzionario alla sicurezza della sede principale od unica dell'operatore economico

1. Il legale rappresentante, o, se delegato, il Funzionario alla sicurezza della sede principale o unica dell'operatore economico:

a) ha l'obbligo di conoscere le disposizioni in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, e di farle puntualmente applicare;

b) segnala tempestivamente all'UCSe ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini di cui all'art. 36, nonché eventuali casi di sospetta o accertata compromissione delle informazioni classificate;

c) dirige, coordina e controlla tutte le attività che riguardano la protezione e la tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, o coperti da segreto di Stato, trattati nell'ambito dell'operatore economico, sia a livello centrale che periferico;

d) assicura il controllo delle lavorazioni classificate o coperte da segreto di Stato e la salvaguardia delle stesse dall'accesso di personale non in possesso di abilitazione di sicurezza di livello adeguato e, comunque, non autorizzato;

e) comunica semestralmente all'UCSe le lavorazioni classificate in corso di esecuzione;

f) comunica all'UCSe i contratti classificati di cui l'impresa è affidataria;

g) coordina i servizi di sorveglianza e controllo delle infrastrutture COMSEC ed EAD;

h) cura gli adempimenti relativi al rilascio dei NOS al personale dell'operatore economico che ha necessità di trattare informazioni classificate a livello RISERVATISSIMO o superiore;

i) comunica all'UCSe ogni variazione riguardante la legale rappresentanza, i componenti del Consiglio di amministrazione, il direttore tecnico, l'Organizzazione di sicurezza, il possesso di quote di partecipazione qualificate in rapporto al capitale sociale;

l) istruisce il personale abilitato alla trattazione di informazioni classificate sulle disposizioni che regolano la materia;

m) comunica all'UCSe ogni evento che possa costituire minaccia alla sicurezza e alla tutela delle informazioni classificate;

n) assicura la corretta osservanza delle procedure relative alle visite da parte di persone estranee all'operatore economico nei siti dove sono trattate informazioni classificate;

o) cura gli aspetti di sicurezza inerenti le trattative contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni classificate.

2. Lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 è subordinato alla frequenza, presso la Scuola di formazione del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, di un apposito corso in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato.

Art. 15.

Organo di sicurezza presso gli operatori economici

1. Il complesso rappresentato dal legale rappresentante, ovvero dal "Funzionario alla sicurezza", ove delegato, e dalla struttura di sicurezza di cui all'art. 17, comma 2, lett. *a)* ovvero da quella di cui al comma 3, costituisce l'Organo di sicurezza dell'operatore economico.

2. Ove l'operatore economico abbia necessità di trattare informazioni classificate con sistemi EAD e COMSEC, il rappresentante legale nomina altresì un responsabile delle relative attività, denominato, rispettivamente, "Funzionario alla sicurezza EAD" e "Funzionario COMSEC" e un "Custode del materiale CIFRA". In ragione delle dimensioni dell'operatore economico, e tenuto conto delle specifiche necessità relative alla trattazione delle informazioni classificate, gli incarichi di "Funzionario alla sicurezza EAD" e di "Funzionario COMSEC" possono essere assegnati alla stessa persona cui è conferito l'incarico di "Funzionario alla sicurezza". Il "Funzionario alla sicurezza EAD", il "Funzionario COMSEC" e il "Custode del materiale CIFRA", ove nominati, fanno parte dell'Organo di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 16.

Compiti del "Funzionario alla sicurezza designato" della sede periferica dell'operatore economico

1. Il "Funzionario alla sicurezza designato" esegue, in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, le disposizioni impartite dal legale rappresentante o dal "Funzionario alla sicurezza", ove delegato, e, relativamente all'ambito di propria competenza, svolge i compiti indicati nell'articolo 14, salvo quelli di cui alle lettere *b)*, *g)* e *i)*, che rimangono riservati al "Funzionario alla sicurezza".

Art. 17.

Strutture di sicurezza presso gli operatori economici

1. Nell'ambito degli operatori economici sono istituite apposite strutture di sicurezza, in relazione al livello di segretezza e all'ente originatore della documentazione che sono abilitate a trattare e gestire.

2. Presso l'operatore economico che ha anche sedi periferiche:

a) a livello centrale, può essere istituita una delle seguenti Segreterie principali di sicurezza, diretta e coordinata dal Funzionario alla sicurezza:

1) «Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S»;

2) «Segreteria principale di sicurezza UE/S»;

3) «Segreteria principale di sicurezza»;

b) a livello periferico, può essere istituita una delle seguenti Segreterie di sicurezza o Punti di controllo, diretti e coordinati dal "Funzionario alla sicurezza designato":

1) «Segreteria NATO-UE/S»;

2) «Punto di controllo NATO-UE/S»;

3) «Segreteria di sicurezza UE/S».

3. Presso l'operatore economico che ha sede unica può essere istituita una Segreteria di sicurezza di cui ai numeri 1) e 3) del comma 2, lettera *b)*, diretta e coordinata dal "Funzionario alla sicurezza".

Art. 18.

Attività ispettiva

1. Allo scopo di assicurare protezione e tutela alle informazioni classificate l'UCSe procede, in via diretta o delegata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. *s)*, ad attività ispettiva intesa ad accertare l'esatta applicazione, da parte delle articolazioni dell'Organizzazione nazionale di sicurezza presso amministrazioni, enti ed operatori economici, delle disposizioni in materia di rilascio e gestione delle abilitazioni di sicurezza, di trattazione e gestione della documentazione classificata, di sicurezza fisica, EAD e COMSEC.

2. L'UCSe procede altresì a specifica attività ispettiva in caso di violazione della sicurezza o compromissione di informazioni classificate, quando l'Organo nazionale di sicurezza, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. *g)*, lo ritenga necessario in relazione alla rilevanza del caso concreto.

Capo III

CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA E QUALIFICHE DI SICUREZZA

Art. 19.

Classifiche di segretezza

1. Le classifiche di segretezza SEGRETISSIMO (SS), SEGRETO (S), RISERVATISSIMO (RR) e RISERVATO (R), di cui all'articolo 42 della legge, assicurano la tutela amministrativa di informazioni la cui diffusione sia idonea a recare un pregiudizio agli interessi della Repubblica e sono attribuite per le finalità e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 del DPCM n. 7 del 12 giugno 2009.

2. La declassifica di un'informazione è disposta dall'autorità che ha apposto la classifica ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge, o da altro soggetto che, a richiesta, sia stato dalla stessa a ciò autorizzato. L'Autorità nazionale per la sicurezza nella generalità dei casi e gli organi di sicurezza di un'amministrazione o ente sovraordinati a quello che ha originato l'informazione, possono disporre la variazione o l'eliminazione della classifica di segretezza attribuita alla medesima da un'autorità sottordinata.

3. L'originatore dell'informazione classificata assoggettata a declassifica, variazione della classifica di segretezza o eliminazione della stessa informa tempestivamente del provvedimento gli altri soggetti detentori della medesima informazione, per le conseguenti variazioni amministrative.

4. In relazione alle ipotesi di declassifica di cui all'articolo 42, commi 5 e 6, della legge, e per assicurare speditezza alle relative procedure, previste al comma 5, la data di classificazione di un'informazione deve essere annotata sull'informazione stessa, contestualmente all'apposizione della classifica, mediante la dicitura "classificato … dal …" opportunamente compilata.

5. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 42, commi 5 e 6, della legge, l'autorità che detiene l'informazione, qualora riceva una richiesta di un soggetto pubblico o una istanza motivata di accesso da parte di un privato portatore di un interesse giuridicamente tutelato, ne da comunicazione all'originatore, che, verificata la sussistenza dei presupposti, provvede in via alternativa a:

a) prorogare i termini di efficacia del vincolo, ovvero richiedere la proroga oltre i quindici anni al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della legge;

b) dichiarare l'avvenuta declassifica per decorso del termine, ponendo in essere i conseguenti adempimenti.

Art. 20.

Classifiche di segretezza internazionali e comunitarie

1. Le classifiche di segretezza internazionali e comunitarie sono previste da trattati, convenzioni, accordi, regolamenti e decisioni comunque denominati, recepiti o a cui é data attuazione in conformità alle norme previste dall'ordinamento.

Art. 21.

Qualifiche di sicurezza

1. Le informazioni classificate appartenenti ad organizzazioni internazionali e dell'Unione Europea ed a programmi intergovernativi recano le qualifiche previste dai rispettivi trattati, convenzioni, accordi, regolamenti e decisioni comunque denominati.

Art. 22.

Sicurezza delle lavorazioni classificate e deroghe al divieto di divulgazione

1. Le lavorazioni classificate sono soggette al rispetto delle procedure di sicurezza stabilite dal presente regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organo nazionale di sicurezza emana le disposizioni applicative relative alle visite, da parte di persone estranee, alle strutture dove vengono trattate informazioni classificate di carattere industriale, nonché relative ai trasporti di materiali classificati, sia in ambito nazionale che internazionale, anche connessi con l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali classificati.

3. L'UCSe verifica, mediante attività ispettiva, diretta o delegata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. *s)*, la corretta applicazione delle norme preordinate alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate nel settore industriale.

4. L'UCSe autorizza la cessione di informazioni classificate nei casi previsti dalla legge, da regolamenti, da Accordi internazionali e da programmi intergovernativi industriali assoggettabili a licenza globale di progetto.

Capo IV

NULLA OSTA DI SICUREZZA PER LE PERSONE FISICHE

Art. 23.

Classifiche di segretezza e funzione del NOS

1. La trattazione di informazioni classificate è consentita esclusivamente a coloro che hanno necessità di conoscerle per lo svolgimento del proprio incarico, funzione o attività e che siano a conoscenza delle misure poste a tutela delle stesse e delle connesse responsabilità.

2. Per la trattazione di informazioni classificate RISERVATISSIMO, SEGRETO o SEGRETISSIMO è necessario il possesso del NOS. Il NOS è richiesto, per una determinata persona fisica, dal soggetto pubblico o privato abilitato che intende impiegarla in attività che comportano la trattazione di informazioni protette con classifica superiore a RISERVATO. Il NOS per le persone fisiche è altresì chiesto dall'amministrazione o ente nell'ambito della procedura per la costituzione di un'organizzazione di sicurezza e dall'operatore economico nell'ambito delle procedure di rilascio dell'abilitazione di sicurezza industriale.

3. Ai fini del rilascio del NOS, i soggetti pubblici e privati legittimati alla trattazione di informazioni classificate definiscono, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni ed esigenze funzionali, gli incarichi che comportano l'effettiva necessità di trattare informazioni protette dalla classifica di SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO.

Art. 24.

Autorità competenti al rilascio del NOS

1. L'UCSe rilascia e revoca i NOS per qualsiasi livello di classifica e qualifica.

2. Ferme restando le prerogative di direttiva e di coordinamento, di consulenza e di controllo dell'UCSe, le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate ad articolazioni dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza con provvedimento del dirigente dell'UCSe, sentito l'Organo nazionale di sicurezza, nei limiti e secondo le modalità di seguito indicate. In particolare, può essere delegato:

a) il Capo della Segreteria principale di sicurezza del Ministero dell'Interno al rilascio, al diniego, alla revoca ed alla sospensione del NOS ovvero alla sospensione della procedura abilitativa, nei confronti del personale con qualifica di Viceprefetto aggiunto, di primo dirigente della Polizia di Stato, di primo dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di dirigente di seconda fascia dell'amministrazione civile dell'Interno, nonchè del personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'Interno, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;

b) il Vice Capo del III Reparto-Area Sicurezza dello Stato Maggiore dell'Esercito, il Direttore dell'Agenzia di Sicurezza della Marina Militare, il Capo del Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ed il Capo del II Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri al rilascio, al diniego, alla revoca ed alla sospensione dei NOS, ovvero alla sospensione della procedura abilitativa, nei confronti di:

b1) personale militare della rispettiva Forza Armata o Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con grado inferiore a Generale di Brigata o corrispondente;

b2) personale civile dipendente con qualifica di dirigente di seconda fascia e con qualifica non dirigenziale;

c) il Capo Ufficio Generale del Segretario Generale della Difesa al rilascio, al diniego, alla revoca ed alla sospensione dei NOS, ovvero alla sospensione della procedura abilitativa, nei confronti del personale civile dipendente con qualifica di dirigente di seconda fascia e con qualifica non dirigenziale;

d) il Capo del II Reparto del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza al rilascio, al diniego, alla revoca ed alla sospensione dei NOS, ovvero alla sospensione della procedura abilitativa, nei confronti del personale con grado inferiore a Generale di Brigata.

3. Con i provvedimenti di cui al comma 2 può altresì essere delegata alle medesime autorità l'attribuzione al NOS di qualifiche di sicurezza internazionali.

4. Le autorità delegate ai sensi del comma 2 dispongono la revoca o la sospensione del NOS, o gli altri provvedimenti limitativi, nei casi previsti dall'art. 37, previa acquisizione del parere vincolante dell'UCSe, che può a tal fine, ove lo ritenga necessario, chiedere un'integrazione della relativa istruttoria. Il parere dell'UCSe si intende favorevolmente espresso, ove non intervenga nel termine di sessanta giorni.

5. Dei provvedimenti adottati, con l'indicazione della classifica di segretezza e delle qualifiche di sicurezza internazionali accordate, nonché delle eventuali limitazioni disposte, è data comunicazione all'UCSe.

Art. 25.

Procedimento per il rilascio del NOS

1. Il NOS viene rilasciato a persone fisiche maggiorenni all'esito di un procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla possibilità di conoscere informazioni, documenti, atti, attività o cose protette dalle classifiche indicate all'art. 23, comma 2, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione ed ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge.

2. Il procedimento di rilascio del NOS è condotto con modalità e criteri che consentano l'acquisizione ed il vaglio di elementi, pertinenti e non eccedenti lo scopo, necessari ai fini della valutazione dell'affidabilità della persona in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della legge e dal presente regolamento.

3. Il soggetto pubblico o privato legittimato a chiedere il rilascio del NOS per l'impiego di una persona in attività che comportano la trattazione di informazioni protette dalle classifiche di cui al comma 1 ha l'obbligo di informare la persona interessata della necessità dell'accertamento. Il rifiuto dell'accertamento da parte dell'interessato comporta la rinuncia al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 8, della legge.

Art. 26.

Richiesta di rilascio

1. Il procedimento di accertamento finalizzato al rilascio del NOS per una persona fisica ha inizio con la ricezione, da parte dell'autorità competente al rilascio, della richiesta formulata dal soggetto pubblico o privato interessati. Tale richiesta contiene una puntuale indicazione dei motivi per i quali la persona ha necessità di trattare informazioni classificate, del livello di classifica di segretezza e di eventuali qualifiche di sicurezza da accordare.

2. La richiesta di cui al comma 1 è corredata da copia di un documento di identità in corso di validità della persona da abilitare che non appartenga ad una Amministrazione pubblica, da un “foglio notizie”, conforme al modello approvato dall'UCSe, compilato e sottoscritto dall'interessato nonché da una dichiarazione con la quale lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 8, della legge, attesta di essere stato informato della necessità dell'accertamento e di aver espresso il consenso alla sua effettuazione.

Art. 27.

Istruttoria

1. L'UCSe, per l'acquisizione dei necessari elementi di informazione, si avvale delle banche dati cui ha accesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge, nonché della collaborazione, ai sensi dell'articolo 156, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dell'Arma dei Carabinieri che, in virtù della capillare presenza sul territorio, costituisce nella specifica attività il principale referente; ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*bis* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, della Polizia di Stato; ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. *b)* del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, del Corpo della Guardia di Finanza, per gli aspetti di natura patrimoniale ed economico-finanziaria, nonché delle Forze Armate, delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, lett. *a)*, *b)*, *c)* e *d)* per il rilascio dei NOS relativi al personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con qualifica inferiore a Prefetto o dirigente generale, gli elementi informativi necessari sono forniti all'UCSe dal Capo della Segreteria principale di sicurezza del Ministero dell'interno. Per il rilascio dei NOS relativi al personale militare e civile delle Forze armate e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri avente grado inferiore a Generale di Corpo d'armata o grado o qualifica corrispondente, gli elementi informativi necessari sono forniti all'UCSe, in relazione alla Forza armata di appartenenza, dall'Organo Centrale di Sicurezza. Per il rilascio dei NOS relativi al personale della Guardia di finanza, con grado inferiore a Generale di Corpo d'Armata, gli elementi informativi necessari sono forniti all'UCSe dal Capo della Segreteria principale di sicurezza del Comando generale della Guardia di Finanza. Per le esigenze abilitative dell'AISE e dell'AISI, gli elementi informativi necessari al primo rilascio del NOS sono forniti all'UCSe dall'Agenzia interessata.

3. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 2, gli adempimenti istruttori per il rilascio dei NOS sono curati dall'UCSe.

4. Le autorità delegate al rilascio del NOS si avvalgono, per l'acquisizione delle in-formazioni, delle banche dati e delle strutture delle proprie amministrazioni, non-ché del contributo delle Forze di polizia e delle Forze Armate, secondo quanto previsto al comma 5. Qualora, all'esito di tale ricognizione, sia ritenuto opportuno acquisire elementi da altre amministrazioni o da soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, viene interessato l'UCSe per l'eventuale supplemento di istruttoria.

5. Nel caso di delega ai sensi dell'art. 24 comma 2, il Capo della Segreteria Principale di sicurezza del Ministero dell'interno si avvale della Polizia di Stato nonché, a fini di integrazione, dei comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e delle Forze Armate. L'Organo Centrale di Sicurezza di ciascuna Forza armata si avvale dei comandi rispettivamente dipendenti e dei comandi dell'Arma dei Carabinieri. L'Organo Centrale di Sicurezza del Segretariato Generale della Difesa si avvale dei comandi delle Forze armate e dei comandi dell'Arma dei Carabinieri. L'Organo Centrale di Sicurezza dell'Arma dei Carabinieri si avvale dei comandi dipendenti nonché, a fini di integrazione, della Polizia di Stato, dei comandi della Guardia di Finanza e delle altre Forze armate. L'Organo Centrale di Sicurezza del Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza si avvale dei comandi del Corpo nonché, a fini di integrazione, dei comandi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e delle Forze Armate.

6. Le autorità che rilasciano i NOS acquisiscono il parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera *c)* della legge, formulato sulla base degli elementi in loro possesso, entro centocinquanta giorni dalla data della richiesta. Fatta eccezione per il rilascio dei NOS a livello SEGRETISSIMO, l'inutile decorso del termine è valutato quale assenza di elementi di controindicazione. Il parere pervenuto oltre il termine è comunque valutato ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione di classifica di segretezza e di qualifica di sicurezza internazionale del NOS. L'acquisizione dei pareri da parte dell'UCSe può essere assicurata mediante apposito collegamento telematico con le Agenzie.

7. Ove necessario per la delicatezza dell'incarico da attribuire o per i riflessi su profili attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica o alla difesa militare, l'UCSe acquisisce i pareri dei Ministri della difesa e dell'interno di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* della legge.

8. Per il rilascio del NOS a cittadini stranieri, o a cittadini con doppia cittadinanza, o a cittadini italiani che hanno soggiornato all'estero, per l'acquisizione delle informazioni è interessato il Ministero degli affari esteri oppure, qualora si tratti di Paesi NATO o UE o con i quali sussistano in materia accordi bilaterali, l'autorità nazionale di sicurezza del Paese. Tali informazioni sono acquisite in ogni caso per soggiorni superiori ad un anno nonché per periodi inferiori, allorquando ritenuto opportuno anche in relazione al Paese interessato. A tale adempimento provvede l'UCSe, anche per conto delle autorità delegate al rilascio del NOS.

9. Ove il rilascio del NOS comporti l'estensione dell'accertamento a cittadini stranieri o a cittadini italiani che hanno soggiornato all'estero, qualora le notizie non pervengano entro centocinquanta giorni dalla richiesta, si procede al rilascio del NOS all'esito di una complessiva valutazione in ordine all'insussistenza di motivi ostativi. Le informazioni pervenute oltre il termine di centocinquanta giorni sono comunque valutate ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione di classifica di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale del NOS.

10. Il complesso degli elementi informativi deve essere comunque fornito entro il termine di centocinquanta giorni dalla data della richiesta. Fatta eccezione per il rilascio dei NOS a livello SEGRETISSIMO, l'inutile decorso del termine è valutato quale assenza di elementi di controindicazione. Le informazioni pervenute oltre il termine di centocinquanta giorni sono comunque valutate ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione di classifica di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale del NOS.

11. L'istruttoria per il rilascio del NOS si conclude entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi nel caso risulti particolarmente complessa.

12. Qualora vengano a cessare i motivi che avevano determinato la richiesta di rilascio del NOS, il soggetto pubblico o privato richiedente ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente, che interrompe l'istruttoria.

13. Ai fini del rilascio del NOS si applicano, quando ritenuto necessario ed alle condizioni in esso descritte, le disposizioni di cui all'articolo 118-*bis* del codice di procedura penale.

Art. 28.

Modalità di acquisizione delle informazioni

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 27 le informazioni sono acquisite, in funzione del luogo di residenza della persona per la quale è richiesto il rilascio del NOS:

a) dalla questura competente per territorio;

b) dal comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri ovvero dal Gruppo eventualmente istituito nel suo ambito, competente per territorio;

c) dal comando provinciale della Guardia di finanza competente per territorio.

2. La questura, il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri ovvero il Gruppo eventualmente istituito nel suo ambito o il comando provinciale della Guardia di finanza cui è rivolta la richiesta di informazioni, provvede a:

a) svolgere gli accertamenti sulla base delle notizie esistenti agli atti, o comunque disponibili;

b) effettuare le interrogazioni delle banche dati disponibili, acquisendo aggiornati elementi conoscitivi in relazione alle segnalazioni rilevate;

c) acquisire, in relazione alle persone oggetto dell'indagine conoscitiva che abbiano risieduto o domiciliato anche in altre località italiane per periodi superiori a 90 giorni, le informazioni d'interesse presso le articolazioni competenti per territorio;

d) acquisire presso gli uffici giudiziari le informazioni d'interesse riferite a procedimenti definiti o in corso nonché presso le prefetture le notizie concernenti condotte depenalizzate, che abbiano comunque attinenza con la valutazione di affidabilità del soggetto da abilitare;

e) verificare l'eventuale sussistenza di fallimenti, pignoramenti ed altre situazioni patrimoniali pertinenti;

f) verificare l'esistenza di ulteriori notizie utili presso la questura o i corrispondenti comandi delle altre due Forze di polizia;

g) compilare un "Modello informativo", riepilogativo degli elementi informativi acquisiti, conforme al modello approvato dall'UCSe.

3. Per l'acquisizione delle informazioni riferite ad un cittadino italiano:

a) residente all'estero, fatto salvo quanto indicato alla lettera *b)*, è interessata, in relazione all'ultima residenza avuta in Italia, la questura o il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri ovvero il Gruppo territoriale eventualmente istituito nel suo ambito, o il comando provinciale della Guardia di finanza, competente per territorio;

b) che non abbia mai risieduto in Italia, è competente la questura o il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Roma.

4. All'acquisizione delle informazioni presso i competenti organi di Paesi esteri, di organizzazioni internazionali e dell'Unione europea provvede l'UCSe anche per i procedimenti di rilascio dei NOS da parte dell'autorità delegata ai sensi dell'art. 24. L'UCSe assolve, inoltre, agli obblighi di collaborazione assunti, a condizione di reciprocità, in ambito comunitario ed internazionale.

Art. 29.

Decisione

1. Acquisite le informazioni, l'autorità competente al rilascio:

a) verifica la completezza ed esaustività degli elementi di conoscenza disponibili;

b) effettua ulteriori approfondimenti, laddove necessari;

c) valuta l'affidabilità della persona sulla base delle informazioni assunte e del quadro normativo che regola la materia, anche richiedendo, in casi dubbi, elementi di valutazione al responsabile dell'impiego della persona per la quale è stato richiesto il rilascio del NOS, che, se dirigente e già abilitato almeno per i livelli di classifica di segretezza e qualifica di sicurezza richiesti, compila e sottoscrive una "dichiarazione di affidabilità", conforme al modello approvato dall'UCSe, avente efficacia annuale. Qualora il responsabile dell'impiego non sia dirigente, la "dichiarazione di affidabilità" viene prodotta dal dirigente sovraordinato, già abilitato almeno per i livelli di classifica di segretezza e qualifica di sicurezza richiesti. Per gli operatori economici tale dichiarazione può essere rilasciata soltanto dal legale rappresentante o dal Funzionario alla sicurezza. Allo scadere dell'anno l'autorità competente adotta la definitiva determinazione in merito al rilascio del NOS. In presenza della "dichiarazione di affidabilità", l'autorità competente rilascia un'abilitazione temporanea di durata annuale, con eventuali limitazioni. Per i provvedimenti concernenti il rilascio di NOS qualificati sono osservate, altresì, le disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nonché negli altri atti regolamentari internazionali approvati dall'Italia e nelle Decisioni comunitarie che trattano la specifica materia.

2. Effettuata la valutazione di cui al comma 1, l'autorità competente dispone alternativamente:

a) il rilascio del NOS. Per motivi di cautela possono essere attribuite al NOS limitazioni territoriali, di elevabilità e temporali;

b) il diniego del NOS;

c) la sospensione della procedura abilitativa quando sia necessario attendere la definizione di procedimenti in corso.

Art. 30.

Notifiche e custodia

1. Dell'avvenuto rilascio, diniego, sospensione o revoca del NOS, dell'abilitazione temporanea, dei livelli di classifica di segretezza, delle qualifiche di sicurezza internazionali accordati e delle eventuali limitazioni disposte, ovvero della sospensione della procedura abilitativa, è data tempestiva comunicazione al soggetto pubblico o privato richiedente e, nei casi in cui il provvedimento sia stato adottato su delega, all'UCSe, che provvede ad aggiornare "l'Elenco nazionale dei soggetti muniti di NOS" di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b)*.

2. Il NOS è custodito presso l'autorità che ha provveduto al rilascio. Quando al rilascio provvede l'UCSe, il NOS è custodito presso il soggetto pubblico o privato che lo ha richiesto.

3. I soggetti pubblici e privati tengono un elenco aggiornato dei NOS e delle abilitazioni temporanee concessi al personale dipendente.

Art. 31.

Termini di validità del NOS

1. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretezza SEGRETISSIMO e di dieci anni per le classifiche di segretezza SEGRETO e RISERVATISSIMO. Sono fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia nonché negli altri atti regolamentari internazionali approvati dall'Italia e nelle Decisioni comunitarie che trattano la specifica materia. Ai fini del calcolo della relativa scadenza si tiene conto della data del "Modello informativo" di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *g)*.

Art. 32.

Abilitazione temporanea

1. Contestualmente all'avvio della procedura di rilascio del NOS, ove sussistano urgenti e comprovate esigenze di servizio, l'UCSe e le altre autorità competenti previa comunicazione all'UCSe possono rilasciare abilitazioni temporanee della validità massima di sei mesi, prorogabile una sola volta.

2. La richiesta di rilascio dell'abilitazione temporanea specifica i motivi, la classifica di segretezza ed eventualmente la qualifica di sicurezza necessari ed è corredata di una "dichiarazione di affidabilità" rilasciata dal responsabile dell'impiego e, ove questi non sia dirigente, successivamente convalidata dal dirigente sovraordinato, già abilitato almeno per i livelli di classifica di segretezza e qualifica di sicurezza richiesti per l'abilitazione temporanea.

3. L'abilitazione temporanea è altresì rilasciata ai soggetti indicati all'art. 41, comma 1, su richiesta dell'operatore economico. A tali fini, l'operatore economico produce:

a) dichiarazione dei soggetti interessati su modello approvato dall'UCSe circa le condizioni previste per il diniego, la sospensione o la revoca del NOS;

b) "dichiarazione di affidabilità" del rappresentante legale o del Funzionario alla sicurezza in favore dei soggetti per i quali si chiede il rilascio dell'abilitazione temporanea.

4. Per il rilascio dell'abilitazione temporanea le autorità competenti acquisiscono le informazioni necessarie tra quelle rinvenibili agli atti in proprio possesso e consultando la banca dati di cui all'articolo 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 33.

Rinnovo del NOS

1. Il rinnovo del NOS deve essere richiesto con un anticipo di almeno dodici mesi rispetto alla scadenza. Si applicano le stesse disposizioni ed è osservata la stessa procedura istruttoria previste per il rilascio.

2. Nei casi in cui per il NOS scaduto sia stato tempestivamente chiesto il rinnovo, il documento resta valido, sempre che non emergano elementi di controindicazione, fino al rilascio del nuovo.

3. Quando la richiesta di rinnovo del NOS è inoltrata oltre il termine indicato al comma 1, l'autorità competente, in via eccezionale, può autorizzare la proroga di validità dello stesso a condizione che dai primi accertamenti non siano emersi elementi di controindicazione e, ove ritenuto necessario, venga fornita idonea dichiarazione di affidabilità.

Art. 34.

Istruzione sulla sicurezza

1. Il rilascio del NOS, dell'abilitazione temporanea e l'accesso ad informazioni classificate "RISERVATO" è accompagnato dall'istruzione alla sicurezza a cura del soggetto pubblico o privato che impiega la persona. Se il NOS o l'abilitazione temporanea riportano anche una o più qualifiche di sicurezza, detta istruzione è estesa alle relative disposizioni internazionali o comunitarie.

Art. 35.

Comunicazione di elementi rilevanti per il possesso del NOS

1. I Funzionari o Ufficiali alla sicurezza o i Funzionari o Ufficiali alla sicurezza designati dei soggetti pubblici e degli operatori economici, ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza, comunicano tempestivamente all'UCSe ed all'autorità che ha provveduto al rilascio del NOS, se diversa dall'UCSe, eventuali elementi informativi suscettibili di influire negativamente sull'affidabilità delle persone abilitate.

2. Le questure, i comandi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, già interessati per l'acquisizione di informazioni finalizzate al rilascio del NOS, informano tempestivamente l'UCSe e l'autorità che ha provveduto al rilascio, se diversa dall'UCSe, della sopravvenuta conoscenza di elementi determinativi dell'inaffidabilità della persona abilitata.

3. I soggetti titolari di NOS sono tenuti a segnalare tempestivamente all'amministrazione o all'ente che ne ha chiesto l'abilitazione ogni mutamento nella propria situazione personale o familiare, nonché ogni altro elemento che potrebbe assumere rilevanza ai fini del possesso del NOS. L'eventuale accertamento, da parte dell'UCSe o dell'autorità competente al rilascio, di omissioni riguardo agli obblighi di informazione viene valutata ai fini della permanenza del peculiare requisito di affidabilità dell'interessato.

Art. 36.

Verifiche

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 6, della legge, l'autorità che ha rilasciato il NOS può, secondo le procedure previste all'articolo 24, comma 4, revocarlo, sospenderne la validità o apporvi limitazioni sulla base di segnalazioni e verifiche a campione, anche nei casi di richiesta di Abilitazione Preventiva di cui all'art. 40, dalle quali emergano motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate prioritariamente con riguardo a persone abilitate:

a) alla trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO;

b) alla trattazione di informazioni classificate SEGRETO, se occupano posizioni per le quali hanno normale accesso ad una considerevole quantità di informazioni recanti tale livello di classifica di segretezza ovvero a sistemi di comunicazione o informatici che trattano o contengono informazioni classificate;

c) alla trattazione di informazioni classificate RISERVATISSIMO o SEGRETO, se rivestono particolari responsabilità nell'ambito degli operatori economici, quali rappresentanti legali, Funzionari alla sicurezza, direttori tecnici, titolari di quote di partecipazione qualificate;

d) in presenza di elementi di controindicazione, valutati non ostativi in sede di rilascio del NOS.

Art. 37.

Criteri per il diniego, la revoca, la sospensione, la limitazione la riduzione di classifica o la dequalifica del NOS per le persone fisiche

1. Quando nei confronti della persona interessata emergono elementi, acquisiti o verificati ai sensi dell'articolo 27, che influiscono negativamente sulla sua affidabilità in termini di scrupolosa fedeltà alle Istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto e delle norme finalizzate alla tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, il NOS è negato, revocato, sospeso, ridotto di livello di segretezza, di qualifica di sicurezza e dequalificato ovvero limitato territorialmente o temporalmente, secondo quanto previsto nei commi successivi.

2. Nel caso di precedenti o procedimenti penali dai quali emergano elementi di fatto che possono influire sull'affidabilità della persona, è adottato uno dei provvedimenti seguenti:

a) diniego o revoca del NOS in presenza di una sentenza definitiva di condanna o di sentenza di condanna di primo grado confermata in appello per reati dolosi, o per reati colposi afferenti alla tutela e salvaguardia delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati;

b) sospensione del NOS o della procedura in corso per il rilascio del NOS in caso di assunzione della qualità di imputato, sottoposizione a taluna delle misure cautelari personali previste dalla legislazione vigente o sentenza di condanna di primo grado per i reati di cui alla lettera *a)*;

c) sospensione del NOS o della procedura in corso per il rilascio del NOS sulla base di comunicazioni, anche ai sensi dell'art. 118-*bis* c.p.p., dell'Autorità giudiziaria, in relazione ad attività di indagine per i reati di cui alla lettera *a)*.

3. In riferimento ai provvedimenti di cui al comma 2, lettera *a)*, la richiesta di rilascio del NOS può essere riproposta qualora la persona interessata sia stata riabilitata e la riabilitazione abbia estinto le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna. L'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445 c.p.p. non preclude la valutazione circa la rilevanza dei fatti oggetto dell'imputazione ai fini del mantenimento o del rilascio del NOS.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera *b)* e *c)*, si dà luogo al ripristino della validità del NOS, o alla ripresa della procedura per il rilascio o di rinnovo, in caso di provvedimento di archiviazione, di sentenza di proscioglimento o di sentenza di assoluzione di primo grado confermata in appello.

5. Ai fini del comma 1 assume altresì specifica rilevanza l'esistenza di elementi di informazione tali da far ritenere o da mettere in evidenza:

a) che la persona sia interessata ad attività di spionaggio, sabotaggio, collusione, relazione, collaborazione con elementi che perseguono fini o svolgono attività contrarie alla difesa e alla sicurezza dello Stato italiano o degli Stati membri delle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;

b) che il soggetto sia interessato ad attività eversive o di fiancheggiamento nei confronti di persone appartenute, appartenenti o collegate a movimenti, nuclei o gruppi che perseguono fini contrari alle istituzioni democratiche dello Stato, ovvero svolgono propaganda diretta a sovvertire con la violenza l'ordinamento democratico;

c) che il soggetto intrattenga o abbia intrattenuto rapporti, a qualsiasi titolo, con organizzazioni di tipo mafioso o con altre organizzazioni che perseguono fini criminosi, ovvero sono dedite ad attività contrarie ai fondamentali interessi economici, finanziari e industriali del Paese;

d) che il soggetto sia affetto da stati psicopatologici ovvero faccia uso di sostanze stupefacenti, abuso di alcolici o sia dipendente da sostanze psicotrope;

e) situazioni di fatto, pertinenti e non eccedenti le specifiche finalità di tutela perseguite, che possono verosimilmente rendere il soggetto non adeguato alla gestione di informazioni classificate in quanto influenzabile, vulnera-

bile o possibile destinatario di atti di condizionamento o pressione, tali da influire sulla libertà di determinazione, quali, in via esemplificativa, rilevanti esposizioni debitorie, fallimenti, pignoramenti, precedenti disciplinari per fatti rilevanti ai fini dell'affidabilità, legami di parentela, coniugio, affinità o frequentazione con persone in relazione alle quali sussistono gli elementi di cui ai commi 2 e 5, lett. *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

f) gravi violazioni delle norme di sicurezza per la protezione e la tutela delle informazioni classificate o compromissione delle stesse;

6. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 5 viene disposto il diniego o la revoca del NOS; nei casi di cui alla lettera *e)* il diniego o la revoca del NOS o l'attribuzione al NOS di limitazioni; nei casi di cui alla lettera *f)* il diniego, la revoca, la sospensione del NOS ovvero la riduzione di classifica o la dequalifica, in relazione alle circostanze ed alla gravità della violazione.

7. I NOS revocati o sospesi sono restituiti alle autorità che li hanno rilasciati entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento.

Art. 38.

Accesso agli atti relativi al NOS

1. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di rilascio, proroga, diniego, sospensione e revoca del NOS è disciplinato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del DPCM 10 marzo 1999, n. 294, per gli atti degli Organismi di informazione, e dagli analoghi regolamenti che disciplinano l'accesso agli atti delle altre pubbliche amministrazioni.

Capo V

TUTELA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE NEL SETTORE INDUSTRIALE

Art. 39.

Attività industriali di rilievo strategico

1. Qualora debbano trattare e gestire informazioni classificate, agli operatori economici la cui attività, per oggetto, tipologia o caratteristiche tecnologiche, assume rilevanza strategica per la sicurezza nazionale, è rilasciato il Nulla Osta di Sicurezza Industriale (NOSI). Rientrano in tale ambito:

a) le attività volte ad assicurare la difesa e la sicurezza dello Stato;

b) le attività volte alla produzione o allo sviluppo di tecnologie suscettibili di impiego civile/militare;

c) la gestione in concessione di reti e di sistemi di ricetrasmissione ed elaborazione di segnali e/o comunicazioni;

d) la gestione in concessione di infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeree;

e) la gestione in concessione di reti di produzione, distribuzione e stoccaggio di energia ed altre infrastrutture critiche.

2. Il NOSI abilita gli operatori economici di cui al comma 1 alla partecipazione a gare d'appalto finalizzate all'affidamento di contratti classificati o dichiarati eseguibili con speciali misure di sicurezza.

Art. 40.

Abilitazioni di sicurezza per gli operatori economici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, agli operatori economici è richiesta rispettivamente l'Abilitazione Preventiva (AP), per partecipare a gare d'appalto o procedure per l'affidamento di contratti classificati RISERVATISSIMO o RISERVATO o dichiarati eseguibili con speciali misure di sicurezza ed il NOSI per partecipare a gare o a procedure per l'affidamento di contratti classificati SEGRETO o SEGRETISSIMO e per eseguire lavori, fornire beni e servizi, realizzare opere, studi e progettazioni ai quali sia attribuita una classifica di segretezza.

Art. 41.

Abilitazione Preventiva

1. Per il rilascio dell'Abilitazione Preventiva (AP) il rappresentante legale e, ove necessario, il direttore tecnico e altro personale da impiegare per la trattazione delle informazioni classificate, devono essere in possesso di NOS o di abilitazione temporanea. Nel caso in cui i predetti soggetti non siano in possesso di NOS, l'operatore economico richiede per essi il rilascio dell'abilitazione temporanea contestualmente al rilascio dell'abilitazione preventiva.

2. Per ottenere il rilascio dell'Abilitazione Preventiva (AP), l'operatore economico deve produrre:

a) copia del bando di gara o di altro atto di indizione della procedura di affidamento per la quale chiede l'autorizzazione;

b) certificato, in corso di validità, del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentare ed impegnare l'impresa e di quelle incaricate di trattare le informazioni classificate;

c) certificato integrale, in corso di validità, di iscrizione al registro delle imprese, rilasciato dalla competente camera di commercio;

d) informazione antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 secondo le modalità previste dalla legge;

e) dichiarazione su modello approvato dall'UCSe circa le condizioni previste per il diniego, la sospensione o la revoca del NOS ai soggetti di cui all'art. 45, comma 3;

f) dichiarazione circa l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 45, comma 1, lett. *a)* e *b)*.

3. Se l'appalto è classificato, l'operatore economico deve inoltre autocertificare l'esistenza presso la propria sede di un'area riservata di II classe con le caratteristiche indicate al Capo VIII.

4. L'abilitazione preventiva ha validità di sei mesi dalla data del rilascio.

5. Ferme restando le responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora sia accertata, in difformità da quanto dichiarato dall'interessato, la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 37, le abilitazioni di sicurezza stabilite dal presente regolamento non possono essere rilasciate all'operatore economico per un periodo di cinque anni. Il divieto ha efficacia anche nei confronti della persona del legale rappresentante.

6. L'operatore economico affidatario dei lavori, della fornitura o del servizio classificati chiede tempestivamente il rilascio del NOSI e delle relative omologazioni EAD e COMSEC.

Art. 42.

Nulla Osta di Sicurezza Industriale

1. Il NOSI consente l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi, la realizzazione di opere, studi e progettazioni ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza, nonché la partecipazione alle gare d'appalto finalizzate all'affidamento di contratti classificati anche SEGRETO o SEGRETISSIMO o qualificati NATO o UE.

2. Presupposto per il rilascio del NOSI è che il legale rappresentante, il Funzionario alla sicurezza e, ove necessario, il direttore tecnico e altro personale siano in possesso di NOS.

3. Per il rilascio del NOSI l'UCSe accerta l'esistenza e l'idoneità, presso l'operatore economico, di aree controllate e di aree riservate con le caratteristiche indicate al Capo VIII. I relativi accertamenti sono affidati agli organi di sicurezza presso le Forze Armate. Per l'acquisizione dei suddetti elementi la Forza armata si avvale dei dipendenti Nuclei Sicurezza.

4. Qualora l'affidamento del contratto classificato implichi la trattazione di informazioni classificate anche con sistemi EAD e COMSEC, l'operatore economico deve dotarsi di omologazioni EAD e COMSEC secondo le prescrizioni previste, rispettivamente, ai Capi VII e VI.

Art. 43.

Istruttoria per il rilascio del NOSI

1. Il NOSI è rilasciato all'esito di accertamenti diretti ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificati gli operatori economici che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto.

2. Per ottenere il rilascio del NOSI, l'operatore economico deve produrre, nel caso di partecipazione a gare o procedure per l'affidamento di contratti con classifica di SEGRETO o SEGRETISSIMO, copia della lettera d'invito. In caso di aggiudicazione della gara o dell'affidamento a qualsiasi titolo di opere, lavori, servizi o forniture, il rilascio del NOSI è richiesto all'UCSe dall'amministrazione committente.

3. Per il rilascio del NOSI, l'UCSe acquisisce elementi informativi presso le articolazioni di Forza armata, le Forze di polizia, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, le pubbliche amministrazioni e, ove necessario, i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità.

4. L'istruttoria per il rilascio del NOSI agli operatori economici la cui attività assume rilevanza strategica ai sensi dell'art. 39 si conclude nel termine di dodici mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'UCSe, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi nel caso risulti particolarmente complessa.

5. Il NOSI è rilasciato agli operatori economici che risultano affidatari di lavori, forniture e servizi classificati entro il termine di sei mesi dalla data in cui la comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara è pervenuta all'UCSe. Qualora la stazione appaltante lo ritenga necessario, l'operatore economico in possesso di Abilitazione Preventiva può dare inizio all'esecuzione prima dello scadere del citato termine di sei mesi, ferma restando l'impossibilità di proseguire nell'esecuzione in caso di mancato rilascio del NOSI.

Art. 44.

Termini di validità del NOSI

1. Il NOSI ha la durata di cinque anni per la classifica di segretezza SEGRETISSIMO e di dieci anni per le classifiche di segretezza SEGRETO e RISERVATISSIMO.

Art. 45.

Criteri per il diniego, la revoca, la sospensione o la limitazione del NOSI

1. Vengono adottati il diniego o la revoca del NOSI nel caso in cui:

a) all'operatore economico sono state applicate le sanzioni previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con esclusione di quelle indicate al comma 1, lettere *a)* e *d)*, e comma 2, lettere *d)* ed *e)*, ed iscritte nell'anagrafe delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 9 e 12 del DPR 14 novembre 2002, n. 313;

b) l'operatore economico sia incorso in una o più delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, anche nella qualità di affidatario di subappalti, nonché dalla stipula dei relativi contratti, previste dall'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. Nel caso in cui a carico del titolare della ditta individuale, dei soci della società di persone, del legale rappresentante o del direttore tecnico della società di capitali sussista taluna delle cause di diniego del NOS, è disposto il diniego del NOSI.

3. Ove i motivi ostativi a carico dei soggetti di cui al comma 2, ovvero a carico del personale abilitato, sopravvengano al rilascio del NOSI ed evidenzino elementi di fatto tali da far ritenere che l'operatore non dia sicuro affidamento ai fini della protezione e della tutela delle informazioni classificate, viene disposta la sospensione del NOSI.

4. La sospensione è adottata altresì nel caso in cui la sospensione o la revoca del NOS al personale abilitato di cui al comma 3 sia suscettibile di incidere, per il ruolo ricoperto da detto personale, sull'adeguatezza comples-

siva dell'operatore economico alla trattazione delle informazioni classificate e non sia possibile assicurare tale adeguatezza tramite l'osservanza di apposite prescrizioni impartite dall'UCSe.

5. La sospensione, nei casi indicati ai commi 3 e 4, può essere disposta per la durata di tre mesi prorogabile fino ad un massimo di sei mesi.

6. Entro il termine di cui al comma 5 è disposta la cessazione della sospensione, nel caso siano reintegrate le condizioni di sicurezza personali richieste, ovvero, ove ciò non avvenga, la revoca del NOSI.

7. Il diniego e la revoca sono altresì adottati nei casi di cui all'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998 o quando sul conto delle persone che rivestono funzione di amministrazione o di direzione o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'impresa emerga taluno degli elementi di cui all'art. 37 comma 5, lett. *a)*, *b)*, *c)*.

8. Per le società di capitali, il diniego o la revoca sono adottati anche quandosul conto dei titolari, anche stranieri, di quote di partecipazione che, in rapporto al capitale sociale dell'impresa, avuto anche riguardo alle circostanze di fatto e di diritto, conferiscano la possibilità di esercitare sull'impresa stessa un'influenza notevole, ancorché non dominante, emerga taluno degli elementi indicati all'articolo 36, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

9. Il provvedimento di diniego o revoca o la limitazione del NOSI è altresì adottato quando l'organizzazione di sicurezza dell'operatore economico presenta profili di inadeguatezza in ordine alla protezione e alla tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, a causa di:

a) carenza delle misure fisiche di sicurezza o inadeguata attuazione delle procedure di sicurezza prescritte;

b) insufficienza delle figure professionali (dirigenti, tecnici, impiegati, operai e consulenti) nei confronti delle quali è stato possibile rilasciare il NOS, in relazione alla necessità di garantire la protezione e la tutela delle attività classificate da espletare o in atto;

c) carenza delle misure di sicurezza tecnica (EAD e COMSEC) o inadeguata attuazione delle procedure di sicurezza prescritte.

10. Nei casi in cui, anche a seguito di verifiche di sicurezza, emergano le carenze o insufficienze previste dal comma 9, l'UCSe sospende il NOSI e indica all'operatore economico le misure da adottare per il ripristino delle condizioni di sicurezza fissando un termine per realizzarle. Il provvedimento di sospensione non viene adottato ove sia possibile assicurare livelli minimi di sicurezza indicati dall'UCSE, fermo restando l'obbligo dell'operatore economico di ripristinare le condizioni di sicurezza richieste entro il termine stabilito.

Art. 46.

Appendice riservata

1. Nell'atto contrattuale che prevede la trattazione di informazioni classificate, le clausole di sicurezza finalizzate alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate, nonché la lista che determina, per ciascuna informazione, il relativo livello di classifica di segretezza e l'eventuale qualifica di sicurezza, sono contenute in un'apposita appendice classificata, non soggetta a pubblicità e divulgazione, denominata "Appendice riservata".

Art. 47.

Accesso agli atti del NOSI

1. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di rilascio, proroga, diniego, sospensione e revoca del NOSI è disciplinato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del DPCM 10 marzo 1999, n. 294, per gli atti degli Organismi di informazione, e dagli analoghi regolamenti che disciplinano l'accesso agli atti delle altre pubbliche amministrazioni.

Art. 48.

Efficacia dei NOSC e delle AP

1. Le abilitazioni di sicurezza industriale rilasciate ai sensi del DPCM 3 febbraio 2006 citato in premessa, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano efficacia sino alla loro scadenza.

Art. 49.

Conservazione della documentazione relativa alle abilitazioni di sicurezza

1. La documentazione relativa alle abilitazioni di sicurezza è conservata per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essa è stata raccolta e comunque per un periodo non superiore a dieci anni dalla cessazione dell'esigenza che aveva determinato la richiesta dell'abilitazione stessa.

Capo VI

SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

Art. 50.

Materiali e documentazione COMSEC - Generalità

1. Per materiali e documentazione COMSEC si intendono gli algoritmi e le logiche crittografiche, le apparecchiature ed i sistemi crittografici, le chiavi di cifratura, nonché le relative pubblicazioni, atti a garantire la sicurezza delle informazioni classificate trasmesse con mezzi elettrici o elettronici.

2. Sui materiali e sulla documentazione COMSEC, contenenti elementi crittografici atti a consentire la cifratura di informazioni classificate, è apposta l'indicazione "CIFRA" o "SICUREZZA CIFRA".

3. Sui materiali COMSEC, anche non classificati, assoggettati a speciali controlli finalizzati ad assicurarne la tracciabilità, è apposta l'indicazione "C.C.I.", acronimo di COMSEC CONTROLLED ITEM.

Art. 51.

Funzionario COMSEC e Custode del materiale CIFRA

1. Nell'ambito degli Organi centrali e periferici di sicurezza istituiti presso ogni amministrazione o ente e degli Organi di sicurezza istituiti presso gli operatori economici:

a) il Funzionario o Ufficiale COMSEC e il Funzionario o Ufficiale COMSEC designato sono incaricati di sovrintendere e controllare la corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza delle comunicazioni, nonché del mantenimento e della verifica dell'efficienza e della sicurezza delle operazioni crittografiche;

b) il Custode del materiale CIFRA ed il sostituto Custode del materiale CIFRA, sono incaricati della ricezione, gestione, custodia e distruzione del materiale crittografico in carico.

2. Il Funzionario o Ufficiale COMSEC, il Funzionario o Ufficiale COMSEC designato, il Custode del materiale CIFRA ed il sostituto Custode del materiale CIFRA devono possedere un Nulla Osta di Sicurezza di livello non inferiore a "SEGRETO". Il Funzionario COMSEC e il Custode del materiale CIFRA dell'operatore economico che svolge esclusivamente attività di movimentazione o installazione di materiale COMSEC sono abilitati a livello RISERVATISSIMO.

Art. 52.

Autorizzazione all'accesso CIFRA

1. Il personale che ha necessità di accedere ai materiali ed alla documentazione COMSEC, sui quali è apposta l'indicazione "CIFRA", deve possedere un'apposita autorizzazione all'accesso CIFRA.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 presuppone la necessità di avere costante accesso ai materiali "CIFRA" ed è rilasciata dall'UCSe sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

Nulla Osta di Sicurezza in corso di validità;

adeguata conoscenza delle misure di protezione e delle norme di gestione dei materiali crittografici;

dichiarazione di accettazione di responsabilità.

3. L'autorizzazione all'accesso CIFRA ha validità di cinque anni ed è revocata al venir meno di uno dei requisiti previsti per il rilascio, ovvero per motivi di carattere disciplinare o per comprovata negligenza.

4. Il dirigente dell'UCSe può delegare le articolazioni centrali e periferiche dell'Organizzazione nazionale di sicurezza al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'accesso CIFRA su richiesta del Funzionario o Ufficiale COMSEC dell'Organo centrale di sicurezza. In ogni caso, per i Funzionari o Ufficiali COMSEC, i Custodi del materiale CIFRA ed i sostituti custodi del materiale CIFRA delle società e delle amministrazioni, limitatamente agli Organi centrali di sicurezza, le predette autorizzazioni sono rilasciate dall'UCSe.

5. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione all'UCSe che detiene e aggiorna l'elenco delle autorizzazioni all'accesso CIFRA rilasciate.

6. La cessione di materiali e documentazione COMSEC ad altri Stati è subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi tecnici.

Art. 53.

Protezione, conservazione e trasporto di materiali e documentazione COMSEC

1. I materiali e la documentazione COMSEC classificati sono gestiti esclusivamente presso Aree riservate, costituite in strutture fisse o mobili, denominate "Centri COMSEC", allestite secondo le prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite nelle disposizioni applicative del presente regolamento.

2. Quando non in uso, tutto il materiale COMSEC sul quale è apposta l'indicazione "CIFRA" deve essere conservato in contenitori di sicurezza, armadi corazzati o camere blindate con caratteristiche tecniche identificate nelle disposizioni di cui al comma 1. Le chiavi crittografiche e i dispositivi crittografici ad esse associate devono essere conservati separatamente.

3. La spedizione ed il trasporto del materiale di cui al comma 2 è regolato da procedure individuate nelle disposizioni applicative del presente regolamento.

Art. 54.

Omologazione dei centri COMSEC

1. Ogni amministrazione, ente od operatore economico che intenda costituire un centro COMSEC deve richiedere all'UCSe la relativa omologazione.

2. Il processo di omologazione prevede l'accertamento della rispondenza del Centro a specifici requisiti tecnico-installativi e di sicurezza fisica stabiliti nelle disposizioni applicative del presente regolamento, nonché la verifica del possesso, da parte del personale addetto, delle necessarie abilitazioni e delle conoscenze tecnico-professionali.

3. In caso di gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza delle comunicazioni o di accertate compromissioni l'omologazione è revocata.

4. I centri COMSEC per temporanee esigenze operative di durata non superiore a sei mesi non sono soggetti al formale rilascio del certificato di omologazione per la trasmissione di informazioni classificate fino al livello "SEGRETO".

5. L'attivazione dei predetti centri deve essere preventivamente comunicata all'UCSe ed è effettuata sotto la responsabilità del Funzionario o Ufficiale COMSEC competente.

6. Qualora permangano in un sito per un periodo di tempo inferiore a sei mesi, i Centri COMSEC mobili o trasportabili, realizzati per le finalità dell' amministrazione della Difesa non necessitano di omologazione.

7. L'omologazione dei centri COMSEC, ove non diversamente stabilito nell'atto di formale omologazione, ha validità quinquennale.

Art. 55.

Omologazione dei Laboratori TEMPEST

1. L'UCSe provvede all'omologazione dei laboratori TEMPEST, costituiti da soggetti pubblici o operatori economici per l'effettuazione delle verifiche di apparati e dispositivi atti ad eliminare le emissioni prodotte da apparecchiature elettroniche che elaborano o trattano informazioni classificate.

2. Il processo di omologazione prevede l'accertamento della rispondenza del laboratorio ai requisiti tecnici, di sicurezza fisica e personali stabiliti nelle disposizioni applicative del presente regolamento.

Art. 56.

Omologazione di apparati COMSEC e TEMPEST

1. Gli algoritmi crittografici, gli apparati, dispositivi e sistemi COMSEC, nonché gli apparati, i sistemi e le piattaforme TEMPEST ed ogni altro dispositivo elettrico o elettronico il cui impiego sia finalizzato alla protezione delle comunicazioni di informazioni classificate o alla protezione dei fenomeni inerenti le emissioni compromettenti devono essere omologati dall'UCSe.

2. La richiesta di omologazione COMSEC o TEMPEST per i dispositivi o gli apparati di cui al comma 1 deve essere inoltrata all'UCSe da parte dei soggetti pubblici che abbiano interesse ad utilizzare tali apparati. Qualora un dispositivo o un apparato progettato e sviluppato da un'impresa presenti rilevanti aspetti di interesse per la protezione delle informazioni classificate, l'UCSe può avviare direttamente il processo di omologazione.

Capo VII

SICUREZZA DEI SISTEMI PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI CLASSIFICATI

Art. 57.

Generalità

1. Sistema classificato per l'elaborazione automatica dei dati (EAD) è il complesso di aree riservate, personale abilitato, hardware, software e procedure operative, finalizzato all'elaborazione, memorizzazione e trasmissione di informazioni classificate ovvero coperte dal segreto di Stato.

2. Ai fini della trattazione di informazioni classificate nazionali, NATO e dell'Unione europea, i sistemi EAD devono essere organizzati secondo metodologie e procedure che, attraverso la protezione del sistema e dei suoi componenti, risultino idonee ad assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, l'autenticazione e il non ripudio delle informazioni classificate (Information Assurance).

Art. 58.

Funzionario o Ufficiale alla sicurezza EAD

1. Nell'ambito degli Organi centrali e periferici di sicurezza istituiti presso ogni amministrazione o ente e degli Organi di sicurezza istituiti presso gli operatori economici il Funzionario o Ufficiale EAD e il Funzionario o Ufficiale EAD designato sono responsabili della corretta applicazione e del rispetto delle norme poste a tutela delle informazioni classificate trattate con sistemi e prodotti delle tecnologie dell'informazione.

2. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza EAD, il Funzionario o Ufficiale EAD designato ed i loro sostituti devono possedere conoscenze tecniche e capacità professionali idonee a garantire l'efficace svolgimento delle relative funzioni.

3. Ove siano stati costituiti sistemi informatici isolati o distribuiti il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza dell'Organo centrale o periferico provvede a nominare, su designazione del rispettivo Funzionario o Ufficiale alla sicurezza EAD, un Amministratore di sistema che è inserito nell'organizzazione di sicurezza e dipende dal Funzionario o Ufficiale alla sicurezza EAD.

Art. 59.

Analisi del rischio - Regolamento interno di sicurezza EAD

1. Il Funzionario o Ufficiale EAD effettua l'analisi del rischio cui il sistema EAD è esposto ed a tal fine redige un documento nel quale:

a) sono individuate le potenziali minacce alla sicurezza del sistema EAD;

b) sono indicate le vulnerabilità del sistema predisposto per il controllo della sicurezza;

c) è valutato il rischio che residua dopo l'implementazione delle misure di sicurezza.

2. Sulla base del documento di cui al comma 1, il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza EAD redige un regolamento interno di sicurezza nel quale sono individuate le contromisure di sicurezza di tipo fisico, procedurale, personale e tecnico da adottare e sono descritte dettagliatamente le procedure operative a cui gli utenti dovranno attenersi.

Art. 60.

Approvazione e omologazione di sistemi EAD

1. I sistemi EAD utilizzati per la trattazione di informazioni classificate devono essere approvati ed omologati dall'UCSe.

2. Previa valutazione della documentazione concernente l'analisi del rischio, del regolamento interno di sicurezza EAD, nonché della documentazione tecnica relativa alla descrizione degli impianti tecnologici, l'UCSe approva il progetto del sistema EAD e rilascia il relativo certificato di sicurezza che abilita alla realizzazione del sistema medesimo.

3. Terminata la fase di realizzazione, al fine di accertare la rispondenza del sistema realizzato con quanto previsto nella documentazione di progetto approvata, l'UCSe effettua una verifica di conformità, al cui esito positivo rilascia un certificato di omologazione, valido per cinque anni.

4. Nel periodo di validità del certificato di omologazione eventuali variazioni al sistema EAD dovranno essere approvate dall'UCSe.

5. Per motivate esigenze operative o per modifiche a sistemi ed installazioni che non possono subire interruzioni funzionali, l'UCSe rilascia un'autorizzazione provvisoria EAD, valida fino ad un massimo di sei mesi, non rinnovabile.

Art. 61.

Certificazione delle funzioni di sicurezza

1. Le funzioni di sicurezza del sistema informatico e le funzioni di sicurezza proprie del sistema operativo, sono sottoposte, ai sensi e per gli effetti del DPCM 11 aprile 2002, ad un processo di valutazione e certificazione nel quale l'UCSe coordina le attività dei Centri di valutazione e svolge le funzioni di Ente di certificazione.

2. Le funzioni di sicurezza dei sistemi operativi installati su stazioni di lavoro isolate o su reti locali, operanti in modalità dedicata e prive di connessioni verso l'esterno, possono non essere sottoposte al processo di certificazione previsto dal DPCM 11 aprile 2002 purchè dette funzioni di sicurezza siano certificate da un Ente di certificazione qualificato ai sensi dell'accordo internazionale CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement).

Art. 62.

Requisiti minimi di sicurezza

1. Ogni sistema EAD deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi di sicurezza:

a) software antivirus aggiornato;

b) meccanismi di sicurezza previsti dal sistema operativo in grado di consentire l'identificazione e l'autenticazione dell'utente, prima di consentirne l'accesso al sistema;

c) sistema di monitoraggio in grado di fornire, ai fini della tracciabilità, informazioni circa gli accessi e le attività svolte sul sistema EAD da ciascun utente e dall'amministratore di sistema.

2. I sistemi EAD destinati alla trattazione di informazioni con classifica RISERVATISSIMO o superiore devono prevedere predisposizioni idonee alla protezione dagli effetti derivanti dalle emanazioni elettromagnetiche.

Art. 63.

Connessioni verso l'esterno

1. I sistemi EAD che elaborano, memorizzano o trasmettono informazioni classificate a livello di RISERVATO possono, previa autorizzazione da parte dell'UCSe, utilizzare reti pubbliche, per interconnettersi con analoghi sistemi con pari livello di classifica. Tale collegamento deve realizzarsi per mezzo di dispositivi autorizzati ai fini della protezione di informazioni classificate. Non è possibile interconnettere sistemi che gestiscono dati di diversi livelli di classifica salvo specifica autorizzazione/omologazione del sistema da parte dell'UCSe.

2. Per la trasmissione di dati con classifica superiore a RISERVATO su reti di sistemi EAD omologati è necessario impiegare dispositivi cifranti omologati dall' UCSe.

3. Le informazioni classificate RISERVATO possono essere memorizzate su personal computer portatili opportunamente protetti con dispositivi cifranti autorizzati dall'UCSe.

Capo VIII

SICUREZZA FISICA

Art. 64.

Generalità

1. Al fine di evitare che persone non autorizzate abbiano accesso alle informazioni classificate, ovvero coperte da segreto di Stato, i locali, le aree, gli edifici, gli uffici, i centri COMSEC, i sistemi EAD, in cui sono trattati informazioni classificate, sono protetti mediante specifiche misure di sicurezza fisica stabilite nelle disposizioni di cui al presente Capo.

Art. 65.

Funzionario o Ufficiale alla sicurezza fisica

1. Nell'ambito degli Organi centrali di sicurezza istituiti presso ogni Ministero, struttura governativa, Forza armata, ente, o operatore economico il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza fisica supporta il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza nella predisposizione delle misure di sicurezza fisica idonee ad assicurare il grado di protezione necessario per ciascuna esigenza.

2. I requisiti di sicurezza delle misure di protezione sono definiti dal Funzionario o Ufficiale alla sicurezza fisica sulla base di una preliminare analisi del rischio che tenga conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) vulnerabilità delle aree e dei locali in cui sono trattate informazioni classificate in relazione alle minacce ipotizzabili;

b) livello di classificazione delle informazioni da proteggere;

c) quantità e tipologia dei supporti contenenti le informazioni classificate trattate.

Art. 66.

Aree riservate

1. Le aree dove vengono trattate informazioni classificate a livello RISERVATISSIMO e superiore sono organizzate e strutturate in modo da corrispondere ad una delle seguenti tipologie:

1) "aree riservate di I classe": quelle in cui l'ingresso consente di poter accedere direttamente alle informazioni.

2) "aree riservate di II classe": quelle che vengono protette, mediante controlli predisposti anche internamente ed in cui le informazioni classificate sono conservate in contenitori di sicurezza.

Art. 67.

Aree controllate

1. In prossimità delle aree riservate di I e II classe, o per accedere ad esse, può essere predisposta un'area controllata in cui possono essere trattate solo informazioni classificate a livello non superiore a RISERVATO.

2. Le aree di cui al comma 1 sono caratterizzate da un perimetro chiaramente delimitato e dotate di misure di protezione minime tali da consentirne l'accesso alle sole persone autorizzate per motivi attinenti al loro impiego, incarico o professione.

Art. 68.

Misure minime di protezione

1. Le aree riservate di I e II classe devono essere protette con idonei sistemi di allarme e dispositivi elettronici per il rilevamento delle intrusioni.

2. I sistemi e dispositivi elettronici di cui al comma 1 devono essere dotati di misure antimanomissione ed antisabotaggio e di alimentazione elettrica sussidiaria.

3. L'ingresso nelle aree riservate di I e II classe è controllato mediante un sistema di "passi" o di riconoscimento individuale per il personale dipendente dell'ente o operatore economico.

4. I sistemi di riconoscimento individuale, anche di tipo elettronico, utilizzati per l'accesso alle aree riservate e controllate devono essere gestiti dall'organizzazione di sicurezza dell'ente o operatore economico.

5. Personale di vigilanza espressamente preposto effettua il controllo delle aree riservate di I e II classe durante e al di fuori del normale orario di lavoro, al fine di prevenire rischi di manomissioni, danni o perdite di informazioni classificate.

Art. 69.

Contenitori di sicurezza - camere blindate - attrezzatura di sicurezza

1. Per la custodia di informazioni e materiali classificati devono essere utilizzati contenitori di sicurezza con caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni applicative del presente regolamento.

2. Per le camere blindate costruite all'interno di un'area riservata di I o di II classe e per tutte le aree riservate di I classe nel caso di soggetti pubblici è necessario acquisire l'approvazione del progetto da parte dell'Organo centrale di sicurezza. Per gli operatori economici il progetto della camera blindata è approvato dall'UCSe.

3. L'UCSe approva secondo criteri definiti nelle disposizioni applicative del presente regolamento le attrezzature di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e conserva ed aggiorna i relativi elenchi.

Art. 70.

Protezione contro la visione o l'ascolto nonautorizzati di informazioni sensibili

1. Gli ambienti ove vengono trattate informazioni classificate a livello RISERVATISSIMO e superiore ovvero comunque attinenti alla sicurezza e agli interessi nazionali sono sottoposti a periodiche verifiche ambientali atte ad impedire ogni visione o ascolto clandestino. Tali verifiche sono disposte dall'UCSe sulla base di intese con gli Organi Centrali di sicurezza.

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono, altresì, disposte qualora il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza competente ritenga, sulla base di motivate valutazioni, che sussista un rischio di compromissione di informazioni classificate.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate esclusivamente da personale abilitato.

4. L'esigenza di verifiche ambientali è comunicata all'UCSe, che può procedere anche con delega.

Capo IX

TUTELA AMMINISTRATIVA DELLE INFORMAZIONI COPERTE DA SEGRETO DI STATO E DEGLI ATTI RELATIVI AL SEGRETO DI STATO

Art. 71.

Annotazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, della legge, il vincolo derivante dal segreto di Stato è, ove possibile, annotato mediante l'apposizione della dicitura, ben visibile: «SEGRETO DI STATO – Provv. N. … del …», completa del numero di protocollo e della data del relativo provvedimento, lasciando invariata e leggibile la classifica di segretezza eventualmente esistente.

2. Quando viene a cessare il vincolo derivante dal segreto di Stato la dicitura di cui al comma 1 è barrata con un tratto di colore rosso e, nel medesimo colore rosso, è apportata l'annotazione degli estremi del relativo provvedimento. Quest'ultimo è conservato, in originale o copia conforme, agli atti dell'amministrazione procedente.

Art. 72.

Modalità di trattazione e di conservazione delle informazioni coperte da segreto di Stato

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 39, comma 2, della legge, i vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici e, per il DIS, l'AISE e l'AISI i rispettivi direttori, pongono le informazioni coperte da segreto di Stato a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere, rispetto ad essi, funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 7 del DPCM 8 aprile 2008, le informazioni coperte da segreto di Stato sono conservate nell'esclusiva disponibilità dei vertici delle

amministrazioni originatrici ovvero detentrici e, per quanto concerne il DIS, l'AISE e l'AISI, dei rispettivi direttori.

3. Per la protezione e la tutela delle informazioni coperte da segreto di Stato si applicano, in quanto compatibili, le misure di sicurezza complessive previste a protezione e tutela delle informazioni classificate SEGRETISSIMO.

4. Per assicurare il monitoraggio della situazione relativa ai segreti di Stato le amministrazioni che detengono informazioni coperte da segreto di Stato comunicano annualmente all'"Ufficio Inventario" di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a)* per la parifica, gli estremi identificativi dei documenti in loro possesso, annotati con numero progressivo in apposito registro. A tal fine, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le amministrazioni provvedono all'istituzione del predetto registro, trasmettendone copia conforme all'"Ufficio Inventario".

5. L'elenco aggiornato dei segreti di Stato è comunicato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nell'ambito della relazione semestrale di cui all'articolo 33, comma 1, della legge.

Art. 73.

Atti riguardanti il segreto di Stato

1. L'UCSe, competente agli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza a tutela del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. *a)*, della legge, conserva in un apposito archivio istituito ai sensi del DPCM n. 2 del 12 giugno 2009 e con modalità atte ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione, gli atti concernenti:

a) le istruttorie per l'apposizione o la conferma dell'opposizione, definite o in corso, indipendentemente dal loro esito;

b) le istanze di accesso ai sensi dell'articolo 39, comma 7, della legge.

Art. 74.

Obbligo di non divulgazione

1. Agli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza ed alle Forze di polizia è fatto obbligo di non divulgare informazioni che abbiano formato oggetto di scambio informativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *e)* della legge, attinenti agli assetti organizzativi, alle modalità operative degli stessi Servizi e all'identità dei loro appartenenti.

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione delle nuove disposizioni tecniche e di dettaglio finalizzate ad adeguare la disciplina applicativa ai principi di cui al presente regolamento ed agli accordi internazionali di settore, continuano a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le norme contenute nel presente decreto, le direttive emanate dall'Autorità nazionale per la sicurezza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006, recante «Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, n. 46 del 24 febbraio 2006.

Art. 76.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il DPCM 3 febbraio 2006, recante "Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate";

b) l'articolo 18, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del DPCM 1° agosto 2008, n. 2 recante "Ordinamento ed organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza";

c) l'art. 7 del DPCM 12 giugno 2009, n. 7, recante "Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica".

2. In tutti i provvedimenti non abrogati dal presente regolamento, l'espressione "Organo principale di sicurezza" si intende riferita alla Segreteria principale di sicurezza.

Art. 77.

Modifiche al DPCM 11 aprile 2002
e al DPCM 12 giugno 2009, n. 7

1. All'art. 3 del DPCM 11 aprile 2002, le parole "l'ANS che a tal fine si avvale dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza della Segreteria Generale del Comitato di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801" sono sostituite dalle parole "l' UCSe";

2. Le lettere *f)*, *h)*, *i)* e *m)*, del comma 1, dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7, sono sostituite dalle seguenti:

«*f)* Organizzazione nazionale di sicurezza, il complesso di Organi, Uffici, unità amministrative, organizzative, produttive o di servizio della Pubblica amministrazione e di ogni altra persona giuridica, ente, associazione od operatore economico legittimati alla trattazione di informazioni coperte da segreto di Stato o classificate, le cui finalità consistono nell'assicurare modalità di gestione e trattazione uniformi e sicure, nonchè protezione ininterrotta alle informazioni coperte da segreto di Stato o classificate;

h) Organo centrale di sicurezza, il complesso rappresentato dal Funzionario alla sicurezza o Ufficiale alla sicurezza, dal Capo Ufficio Sicurezza, dal Capo della Segreteria principale di sicurezza, dal Funzionario COMSEC o Ufficiale COMSEC, dal Funzionario alla sicurezza EAD o Ufficiale alla sicurezza EAD, dal Funzionario alla sicurezza fisica o Ufficiale alla sicurezza fisica, dalla stes-

sa Segreteria principale di sicurezza, dal Centro, come definito alla lettera *r)* e dal Custode del materiale CIFRA;

i) Organo periferico di sicurezza, il complesso costituito dal Funzionario alla sicurezza designato o Ufficiale alla sicurezza designato, dal Funzionario COMSEC designato o Ufficiale COMSEC designato, dal Funzionario alla sicurezza EAD designato o Ufficiale alla sicurezza EAD designato, dal Funzionario alla sicurezza fisica designato o Ufficiale alla sicurezza fisica designato, dal Capo della Segreteria di sicurezza, dal Centro come definito alla lettera *r)*, dal Custode del materiale CIFRA, e dalla stessa Segreteria di sicurezza;

m) Segreterie di sicurezza e Punti di controllo, le unità amministrative poste alle dirette dipendenze di un Organo centrale di sicurezza, ovvero di Organi periferici di sicurezza, ove istituiti, a cui è affidato l'esercizio delle competenze relative alla gestione di documentazione classificata originata e ricevuta nell'ambito della propria sfera di competenza.».

Art. 78.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente regolamento non è sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 delle legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il presente regolamento entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatta eccezione per le disposizioni di cui al Capo IV, che entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla citata pubblicazione.

Roma, 22 luglio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A11551

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 2011.

Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo, a favore dell'Azienda trasporti Foggia (ATAF S.p.a.).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare il comma 3-*bis*, dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Vista la legge regionale della Puglia 31 ottobre 2002, n. 18 recante testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale;

Visto, in particolare, l'art. 32 (sanzioni agli utenti dei servizi) della predetta legge regionale n. 18 del 2002 che regolamenta le modalità di accertamento e stabilisce la misura delle sanzioni per irregolarità di viaggio accertate a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale;

Considerato che l'Azienda trasporti automobilistici Foggia S.p.a., interamente partecipata dal Comune di Foggia, gestisce il servizio di trasporto pubblico locale urbano;

Vista la nota dell'8 marzo 2011, con la quale l'Azienda trasporti automobilistici Foggia S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni;

Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 54204 del 4 maggio 2011;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dall'Azienda trasporti automobilistici Foggia s.p.a. in quanto derivanti dall'attività di esercizio di trasporto pubblico;

Ritenuto che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dall'Azienda trasporti automobilistici Foggia S.p.a., società interamente partecipata dal Comune di Foggia, derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 122

11A11503

DECRETO 17 giugno 2011.

Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo, a favore della Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto S.p.a.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare il comma 3-*bis*, dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Vista la legge regionale della Puglia 31 ottobre 2002, n. 18 recante testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale;

Visto, in particolare, l'art. 32 (sanzioni agli utenti dei servizi) della predetta legge regionale n. 18 del 2002 che regolamenta le modalità di accertamento e stabilisce la misura delle sanzioni per irregolarità di viaggio accertate a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale;

Considerato che, a seguito di gara ad evidenza pubblica, la società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto S.p.a. effettua servizi di trasporto extraurbano su gomma di passeggeri nell'ambito della Provincia di Lecce e sulle direttrici dei poli industriali di Brindisi e Taranto;

Vista la nota del 24 gennaio 2011, con la quale la società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto S.p.a., interamente partecipata dalla Provincia di Lecce, dalla Regione Puglia e da alcuni comuni della Provincia di Lecce, ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni;

Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 54242 del 4 maggio 2011;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto S.p.a. in quanto derivanti dall'attività di esercizio di trasporto pubblico;

Ritenuto che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto S.p.a., società interamente partecipata dalla Provincia di Lecce, dalla Regione Puglia e da alcuni comuni della Provincia di Lecce, derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 121

11A11504

DECRETO 24 agosto 2011.

Inserimento di fasce di prezzo di sigari e sigaretti e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette - allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2011, alle tabelle *B)* - sigari - e *D)* - tabacco da fiuto o mastico - allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *B)* - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 14 luglio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011, alla tabella *C)* - altri tabacchi da fumo - allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella *E)* - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011;

Viste le istanze con le quali la Yesmoke Tobacco Spa, la Manifatture Sigaro Toscano Spa e la International Tobacco Agency Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B)* - sigari - allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e nella tabella *B)* - sigaretti - allegata al citato decreto direttoriale 14 luglio 2011, due prezzi per Kg convenzionale richiesti per la variazione in tariffa di prodotti dalla International Tobacco Agency Srl;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* - sigarette - allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, alla tabella *B)* – sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, alla tabella *B)* - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 14 luglio 2011 e alla tabella *C)* - altri tabacchi da fumo - allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B)* – sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e nella tabella *B)* – sigaretti - allegata al decreto direttoriale 14 luglio 2011, sono inseriti i seguenti prezzi per Kg. convenzionale con la relativa ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
1.570,40	312,00	520,00	717,60	3.120,00

TABELLA B
SIGARETTI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
453,00	90,00	150,00	207,00	900,00

Art. 2.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A - SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
YESMOKE 0.3	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
YESMOKE 0.6	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
YESMOKE 0.8	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
YESMOKE 1.0	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00

TABELLA B - SIGARI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AVO 85TH ANNIVERSARY EDITION 2011	da 10 pezzi	2.800,00	3.000,00	150,00
AVO CLASSIC PURITOS	da 10 pezzi	380,00	400,00	20,00
AVO DOMAINE 20	da 4 pezzi	1.700,00	1.800,00	36,00
AVO DOMAINE 20	da 1 pezzo	1.700,00	1.800,00	9,00
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	da 4 pezzi	1.500,00	1.600,00	32,00
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	da 1 pezzo	1.500,00	1.600,00	8,00
BUNDLE 3X3 CHURCHILL	da 1 pezzo	700,00	740,00	3,70
BUNDLE 3X3 CORONA	da 1 pezzo	580,00	620,00	3,10
BUNDLE 3X3 ROBUSTO	da 1 pezzo	640,00	680,00	3,40
BUNDLE SELECTION CHURCHILL	da 16 pezzi	560,00	580,00	46,40
BUNDLE SELECTION CORONA	da 16 pezzi	440,00	470,00	37,60
BUNDLE SELECTION FIGURADO	da 16 pezzi	440,00	470,00	37,60
BUNDLE SELECTION HONDURAS CHURCHILL	da 16 pezzi	560,00	580,00	46,40
BUNDLE SELECTION HONDURAS CORONA	da 16 pezzi	440,00	470,00	37,60
BUNDLE SELECTION HONDURAS LONSDALE	da 16 pezzi	480,00	500,00	40,00
BUNDLE SELECTION HONDURAS ROBUSTO	da 16 pezzi	500,00	540,00	43,20
BUNDLE SELECTION LONSDALE	da 16 pezzi	480,00	500,00	40,00
BUNDLE SELECTION PETIT CORONA	da 16 pezzi	420,00	440,00	35,20
BUNDLE SELECTION PETIT PANATELA	da 16 pezzi	360,00	380,00	30,40
BUNDLE SELECTION ROBUSTO	da 16 pezzi	500,00	540,00	43,20
BUNDLE SELECTION SHORT ROBUSTO	da 16 pezzi	480,00	500,00	40,00
CAMACHO COROJO FIGURADO	da 25 pezzi	1.500,00	1.580,00	197,50
CAMACHO COROJO MACHITOS	da 8 pezzi	340,00	360,00	14,40
CAMACHO COROJO MONARCA	da 25 pezzi	1.160,00	1.240,00	155,00
CAMACHO COROJO PETIT	da 25 pezzi	960,00	1.000,00	125,00
CAMACHO COROJO TORO	da 25 pezzi	1.240,00	1.300,00	162,50
CAMACHO TRIPLE MADURO	da 21 pezzi	2.100,00	2.240,00	235,20
DAVIDOFF 1000	da 5 pezzi	1.480,00	1.560,00	39,00
DAVIDOFF 1000	da 1 pezzo	1.480,00	1.560,00	7,80
DAVIDOFF 2000	da 5 pezzi	1.960,00	2.100,00	52,50
DAVIDOFF 2000	da 25 pezzi	1.960,00	2.100,00	262,50
DAVIDOFF 2000 TUBOS	da 4 pezzi	2.080,00	2.200,00	44,00
DAVIDOFF 2000 TUBOS	da 1 pezzo	2.080,00	2.200,00	11,00
DAVIDOFF 4000	da 25 pezzi	2.680,00	2.840,00	355,00
DAVIDOFF 4000	da 5 pezzi	2.680,00	2.840,00	71,00
DAVIDOFF 6000	da 25 pezzi	2.700,00	2.900,00	362,50
DAVIDOFF 6000	da 4 pezzi	2.700,00	2.900,00	58,00
DAVIDOFF AMBASSADRICE	da 5 pezzi	1.320,00	1.400,00	35,00
DAVIDOFF AMBASSADRICE	da 25 pezzi	1.320,00	1.400,00	175,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.2	da 4 pezzi	5.000,00	5.400,00	108,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.2	da 1 pezzo	5.000,00	5.400,00	27,00

DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3	da 10 pezzi	3.800,00	4.000,00	200,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	da 3 pezzi	3.800,00	4.000,00	60,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	da 1 pezzo	3.800,00	4.000,00	20,00
DAVIDOFF CIGAR ASSORTMENT MILLENNIUM BLEND	da 4 pezzi	3.000,00	3.600,00	72,00

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF CIGARS ASSORTMENT 9 PREMIUM CIGARS	da 9 pezzi	2.600,00	2.760,00	124,20
DAVIDOFF COLLECTION PURO D'ORO	da 4 pezzi	2.600,00	2.800,00	56,00
DAVIDOFF DELICIOSOS PURO D'ORO	da 4 pezzi	2.100,00	2.200,00	44,00
DAVIDOFF DELICIOSOS PURO D'ORO	da 10 pezzi	2.100,00	2.200,00	110,00
DAVIDOFF DOUBLE R	da 25 pezzi	5.200,00	5.500,00	687,50
DAVIDOFF DOUBLE R	da 4 pezzi	5.200,00	5.500,00	110,00
DAVIDOFF ENTREACTO	da 4 pezzi	1.300,00	1.400,00	28,00
DAVIDOFF ENTREACTO	da 20 pezzi	1.300,00	1.400,00	140,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	da 25 pezzi	2.680,00	2.800,00	350,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	da 5 pezzi	2.680,00	2.800,00	70,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	da 5 pezzi	2.360,00	2.500,00	62,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	da 25 pezzi	2.360,00	2.500,00	312,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	da 25 pezzi	2.080,00	2.240,00	280,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	da 5 pezzi	2.080,00	2.240,00	56,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.4	da 5 pezzi	1.880,00	2.000,00	50,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.4	da 1 pezzo	1.880,00	2.000,00	10,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	da 5 pezzi	1.500,00	1.600,00	40,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	da 1 pezzo	1.500,00	1.600,00	8,00
DAVIDOFF LONSDALE MILLENNIUM BLEND	da 25 pezzi	2.700,00	2.900,00	362,50
DAVIDOFF LONSDALE MILLENNIUM BLEND	da 5 pezzi	2.700,00	2.900,00	72,50
DAVIDOFF MAGNIFICOS PURO D'ORO	da 4 pezzi	2.900,00	3.000,00	60,00
DAVIDOFF MAGNIFICOS PURO D'ORO	da 10 pezzi	2.900,00	3.000,00	150,00
DAVIDOFF MB SHORT ROBUSTO	da 4 pezzi	2.400,00	2.520,00	50,40
DAVIDOFF MB SHORT ROBUSTO	da 20 pezzi	2.400,00	2.520,00	252,00
DAVIDOFF N.2	da 5 pezzi	2.700,00	2.900,00	72,50
DAVIDOFF N.2	da 25 pezzi	2.700,00	2.900,00	362,50
DAVIDOFF N.2 TUBOS	da 4 pezzi	2.900,00	3.000,00	60,00
DAVIDOFF N.2 TUBOS	da 1 pezzo	2.900,00	3.000,00	15,00
DAVIDOFF NOTABLES PURO D'ORO	da 4 pezzi	2.600,00	2.800,00	56,00
DAVIDOFF NOTABLES PURO D'ORO	da 10 pezzi	2.600,00	2.800,00	140,00
DAVIDOFF PETIT CORONA MILLENNIUM BLEND	da 1 pezzo	2.000,00	2.100,00	10,50
DAVIDOFF PETIT CORONA MILLENNIUM BLEND	da 5 pezzi	2.000,00	2.100,00	52,50
DAVIDOFF PRIMEROS	da 6 pezzi	760,00	800,00	24,00
DAVIDOFF PRIMEROS	da 20 pezzi	760,00	800,00	80,00
DAVIDOFF PRIMEROS MADURO	da 6 pezzi	760,00	800,00	24,00
DAVIDOFF PRIMEROS MADURO	da 20 pezzi	760,00	800,00	80,00
DAVIDOFF ROBUSTO COLLECTION	da 5 pezzi	3.300,00	3.440,00	86,00
DAVIDOFF ROBUSTO MILLENNIUM BLEND	da 25 pezzi	2.920,00	3.200,00	400,00
DAVIDOFF ROBUSTO MILLENNIUM BLEND	da 4 pezzi	2.920,00	3.200,00	64,00
DAVIDOFF ROBUSTO TUBOS MILLENNIUM BLEND	da 3 pezzi	3.100,00	3.300,00	49,50
DAVIDOFF ROBUSTO TUBOS MILLENNIUM BLEND	da 1 pezzo	3.100,00	3.300,00	16,50
DAVIDOFF SHORT PERFECTO	da 4 pezzi	2.280,00	2.440,00	48,80

DAVIDOFF SHORT PERFECTO	da 1 pezzo	2.280,00	2.440,00	12,20
DAVIDOFF SPECIAL C. CULEBRAS	da 3 pezzi	2.500,00	2.600,00	39,00
DAVIDOFF SPECIAL R	da 25 pezzi	2.720,00	2.960,00	370,00
DAVIDOFF SPECIAL R	da 4 pezzi	2.720,00	2.960,00	59,20
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	da 3 pezzi	2.880,00	3.100,00	46,50
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	da 1 pezzo	2.880,00	3.100,00	15,50

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF SPECIAL T	da 20 pezzi	3.100,00	3.400,00	340,00
DAVIDOFF SPECIAL T	da 4 pezzi	3.100,00	3.400,00	68,00
DAVIDOFF SUBLIMES PURO D'ORO	da 4 pezzi	1.800,00	1.900,00	38,00
DAVIDOFF SUBLIMES PURO D'ORO	da 10 pezzi	1.800,00	1.900,00	95,00
DAVIDOFF TUBOS ASSORTMENT	da 3 pezzi	2.660,00	2.840,00	42,60
PEDRONI ANISETTE	da 5 pezzi	152,00	156,00	3,90
PEDRONI CLASSICO	da 5 pezzi	132,00	136,00	3,40
THE GRIFFIN'S 200	da 25 pezzi	1.600,00	1.680,00	210,00
THE GRIFFIN'S 200	da 5 pezzi	1.600,00	1.680,00	42,00
THE GRIFFIN'S 300	da 5 pezzi	1.520,00	1.600,00	40,00
THE GRIFFIN'S 300	da 25 pezzi	1.520,00	1.600,00	200,00
THE GRIFFIN'S 300 TUBOS	da 4 pezzi	1.640,00	1.720,00	34,40
THE GRIFFIN'S 300 TUBOS	da 1 pezzo	1.640,00	1.720,00	8,60
THE GRIFFIN'S 500	da 5 pezzi	1.300,00	1.320,00	33,00
THE GRIFFIN'S 500	da 1 pezzo	1.300,00	1.320,00	6,60
THE GRIFFIN'S 500 TUBOS	da 20 pezzi	1.400,00	1.460,00	146,00
THE GRIFFIN'S 500 TUBOS	da 1 pezzo	1.400,00	1.460,00	7,30
THE GRIFFIN'S No.500 MADURO	da 1 pezzo	1.300,00	1.320,00	6,60
THE GRIFFIN'S No.500 MADURO	da 5 pezzi	1.300,00	1.320,00	33,00
THE GRIFFIN'S PERFECTO	da 4 pezzi	1.500,00	1.560,00	31,20
THE GRIFFIN'S PERFECTO	da 25 pezzi	1.500,00	1.560,00	195,00
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES	da 25 pezzi	1.600,00	1.700,00	212,50
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES	da 4 pezzi	1.600,00	1.700,00	34,00
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES MADURO	da 4 pezzi	1.600,00	1.700,00	34,00
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES MADURO	da 25 pezzi	1.600,00	1.700,00	212,50
THE GRIFFIN'S PURITOS	da 10 pezzi	380,00	420,00	21,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO	da 25 pezzi	1.520,00	1.600,00	200,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO	da 4 pezzi	1.520,00	1.600,00	32,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO MADURO	da 4 pezzi	1.520,00	1.600,00	32,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO MADURO	da 25 pezzi	1.520,00	1.600,00	200,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO TUBOS	da 3 pezzi	1.600,00	1.700,00	25,50
THE GRIFFIN'S ROBUSTO TUBOS	da 1 pezzo	1.600,00	1.700,00	8,50
THE GRIFFIN'S SHORT ROBUSTO	da 4 pezzi	1.300,00	1.400,00	28,00
THE GRIFFIN'S SHORT ROBUSTO	da 25 pezzi	1.300,00	1.400,00	175,00
THE GRIFFIN'S TORO	da 25 pezzi	1.840,00	1.900,00	237,50
THE GRIFFIN'S TORO	da 4 pezzi	1.840,00	1.900,00	38,00
THE GRIFFIN'S TORO MADURO	da 25 pezzi	1.840,00	1.900,00	237,50
THE GRIFFIN'S TORO MADURO	da 4 pezzi	1.840,00	1.900,00	38,00
TOSCANO ORIGINALE MILLENNIUM	da 18 pezzi	1.900,00	2.000,00	180,00
WINSTON CHURCHILL COLLECTION	da 4 pezzi	3.400,00	3.600,00	72,00
WINSTON CHURCHILL MARRAKESH	da 25 pezzi	3.400,00	3.560,00	445,00
WINSTON CHURCHILL NO. 10	da 25 pezzi	2.880,00	3.000,00	375,00

WINSTON CHURCHILL SPITFIRE	da 5 pezzi	640,00	680,00	17,00
ZINO CLASSIC N° 1 TUBOS	da 3 pezzi	1.560,00	1.640,00	24,60
ZINO CLASSIC N° 1 TUBOS	da 10 pezzi	1.560,00	1.640,00	82,00
ZINO CLASSIC N° 1 TUBOS	da 1 pezzo	1.560,00	1.640,00	8,20
ZINO CLASSIC N° 3	da 5 pezzi	1.120,00	1.200,00	30,00
ZINO CLASSIC N° 3	da 10 pezzi	1.120,00	1.200,00	60,00

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ZINO CLASSIC N° 4	da 5 pezzi	900,00	960,00	24,00
ZINO CLASSIC N° 4	da 10 pezzi	900,00	960,00	48,00
ZINO CLASSIC N° 5	da 5 pezzi	1.120,00	1.200,00	30,00
ZINO CLASSIC N° 5	da 10 pezzi	1.120,00	1.200,00	60,00
ZINO CLASSIC N° 6 TUBOS	da 3 pezzi	1.560,00	1.640,00	24,60
ZINO CLASSIC N° 6 TUBOS	da 10 pezzi	1.560,00	1.640,00	82,00
ZINO CLASSIC N° 6 TUBOS	da 1 pezzo	1.560,00	1.640,00	8,20
ZINO CLASSIC N° 7 TUBOS	da 4 pezzi	1.160,00	1.240,00	24,80
ZINO CLASSIC N° 7 TUBOS	da 10 pezzi	1.160,00	1.240,00	62,00
ZINO CLASSIC N° 7 TUBOS	da 1 pezzo	1.160,00	1.240,00	6,20
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES CHUBBY	da 12 pezzi	2.280,00	2.440,00	146,40
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES CHUBBY TUBOS	da 3 pezzi	2.360,00	2.500,00	37,50
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES CHUBBY TUBOS	da 20 pezzi	2.360,00	2.500,00	250,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES GRAND MASTER	da 12 pezzi	2.560,00	2.760,00	165,60
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES PUDGE	da 12 pezzi	1.560,00	1.660,00	99,60
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES SHORTY	da 16 pezzi	1.680,00	1.800,00	144,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES STOUT	da 12 pezzi	2.900,00	3.120,00	187,20
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES XS PURITOS	da 10 pezzi	420,00	440,00	22,00
ZINO RELAX BRASIL	da 20 pezzi	580,00	700,00	70,00
ZINO RELAX BRASIL	da 5 pezzi	580,00	700,00	17,50
ZINO RELAX BRASIL	da 1 pezzo	580,00	700,00	3,50
ZINO RELAX SUMATRA	da 5 pezzi	580,00	700,00	17,50
ZINO RELAX SUMATRA	da 1 pezzo	580,00	700,00	3,50

TABELLA B - SIGARETTI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF EXQUISITOS	da 10 pezzi	840,00	900,00	22,50
DOMAINE AVO PURITOS	da 10 pezzi	760,00	800,00	20,00
MOODS MINI FILTER	da 10 pezzi	108,00	112,00	2,80

TABELLA C – ALTRI TABACCHI DA FUMO				
TRINCIATI PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF BLUE MIXTURE	da 50 grammi	260,00	300,00	15,00
DAVIDOFF GREEN MIXTURE	da 50 grammi	260,00	300,00	15,00
DAVIDOFF RED MIXTURE	da 50 grammi	260,00	300,00	15,00

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri economico finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 369

11A11729

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 agosto 2011.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro, nella disciplina di "Oncologia" di Genova.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Vista la legge della Regione Liguria 1 marzo 2011, n. 2, recante "Costituzione dell'IRCCS Azienda ospedaliera universitaria San Martino – IST – Istituto nazionale per la ricerca sul cancro" (A.O.U. San Martino – *IST)*, a seguito dell'accorpamento dell'Azienda ospedaliera universitaria San Martino e dell'IRCCS IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro;

Visto l'articolo 3 della citata legge regionale n. 2/2011, e in particolare il comma 2, che dispone che il processo istruttorio per il riconoscimento del carattere scientifico del suddetto Istituto sia svolto principalmente dall'Agenzia sanitaria regionale, e il comma 5, ai sensi del quale la costituzione dell'IRCCS Azienda ospedaliera universitaria San Martino – IST – Istituto nazionale per la ricerca sul cancro è fissata dalla data del riconoscimento di istituto scientifico disposto con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione;

Vista la deliberazione n. 568 del 24 maggio 2011, con cui la Giunta regionale della Liguria ha riconosciuto, tra l'altro, la coerenza del costituendo IRCCS con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la nota del 26 maggio 2011, prot. n. PG/2011/76369, con cui il Presidente della Regione Liguria ha chiesto il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro per la disciplina di "Oncologia";

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata dagli esperti della Sottocommissione di valutazione, di cui all'art.14, comma 2, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, presso l'Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro in data 1° luglio 2011, nella quale è stato espresso un giudizio complessivamente favorevole all'attribuzione del riconoscimento, ferma restando la necessità di un successivo sopralluogo entro un anno dalla data del presente decreto al fine di verificare il completamento della definitiva struttura organizzativa dell'ente;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la nota prot. n. 84170 del 21 luglio 2011, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ulteriore corso dell'*iter* per il riconoscimento dell'Istituto in questione;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. E' riconosciuto, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il carattere scientifico, nella disciplina di "Oncologia ", dell'Azienda ospedaliera universitaria San Martino – IST – Istituto nazionale per la ricerca sul cancro, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Genova- L.go Rosanna Benzi n.10.

2. Entro un anno, a partire dalla data del presente decreto, sarà verificato l'assolvimento da parte dell'Istituto di che trattasi delle prescrizioni contenute nella relazione riguardante la site – visit, effettuata dagli esperti della Sottocommissione di valutazione di cui all'art.14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, presso il citato Istituto in data 1° luglio 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet sul portale del Ministero della Salute.

Roma, 12 agosto 2011

Il Ministro della salute: FAZIO

Il Presidente della regione Liguria: BURLANDO

11A11740

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2011.

Approvazione dei modelli dei giornali nautici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto l'art. 169 del codice della navigazione riguardante le carte, i libri e gli altri documenti di bordo;

Visti gli articoli 173 e 174 del codice della navigazione concernenti l'individuazione ed il contenuto del giornale nautico;

Visto l'art. 175 del codice della navigazione concernente l'obbligo per le navi maggiori di tenere a bordo il giornale di macchina;

Visti gli articoli da 362 a 372 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione recanti disposizioni in materia di forma, vidimazione, tenuta e contenuto dei libri di bordo;

Visto il decreto ministeriale del 21 ottobre 1963 (pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1964) con il quale sono stati approvati i modelli dei libri costituenti il giornale nautico;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 17 ottobre 1961) con il quale è stato approvato il modello del giornale di macchina;

Ritenuta la necessità di modificare detti modelli in relazione alle esigenze dei traffici commerciali internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Libri di bordo

Sono approvati gli uniti modelli dei seguenti libri di bordo facenti parte del giornale nautico previsto dall'art. 173 del codice della navigazione:

inventario di bordo (art. 173, comma 1, lettera *a)*;

giornale generale di contabilità (art. 173, comma 1, lettera *h)*;

giornale di navigazione (art. 173, comma 1, lettera *c)*;

giornale di carico (art. 173, comma 1, lettera *d)*.

Art. 2.

Giornale di macchina

È approvato l'unito modello del giornale di macchina di cui all'art. 175, comma l, del codice della navigazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2011

Il direttore generale: PUJIA

ALLEGATO

MODULARIO
a. r. r. n. 782

MOD. **49** *(nuovo)*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTRY OF INFRASTRUCTURES AND TRANSPORT

GIORNALE NAUTICO - LIBRO PRIMO
INVENTARIO DI BORDO

NAUTICAL LOG BOOK - PART ONE
SHIP'S INVENTORY

(art. 173/a del Codice della Navigazione / *art. 173/a Code of Navigation*)

Il presente inventario di bordo, di .... pagine, ognuna delle quali firmata e bollata col timbro d'Ufficio, viene rilasciato alla nave:

This ship's inventory, composed of .... pages, each one signed and stamped with the official seal, is issued to the vessel:

____

(Nome della nave - *Name of vessel*)

Numero IMO / *IMO number*: | | | | | | | |

Stazza lorda: *Gross tonnage:*		Stazza netta: *Net tonnage:*	

Potenza apparato motore: *Engine power*:		kW

Iscritta al Compartimento Marittimo di: *Port of Register*:		Al n. *At n.*

Nome del Comandante - *Master's name:*

........................, il / *on* ....

Bollo d'Ufficio

IL / *THE* ....

....

€ 0,67

I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA

Rilasciato in conformità agli artt. 173, 174, 176, 177, 246, 247, 248 del Codice della Navigazione e artt. 362-369 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima) approvati rispettivamente con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, relativi alla tenuta dei libri di bordo.

Il presente giornale è parte integrante del ISM a cui si rimanda.

Issued in compliance with articles 173, 174, 176, 177, 246, 247, 248 of the Code of Navigation and articles 362-369 of the Regulation for the implementation of the Code of Navigation (Maritime Navigation), respectively approved, by R.D. 30th March 1942, n. 327 and D.P.R. 15th February 1952, n. 328.

This book is integral part of ISM to which it refers.

TABELLA DEGLI ATTREZZI ED ALTRI OGGETTI DI CORREDO E DI ARMAMENTO
CHE LA NAVE DEVE AVERE IN DOTAZIONE
LIST OF TOOLS AND OTHER ITEMS OF EQUIPMENT
FURNISHING THE VESSEL

(La tabella deve essere firmata da un funzionario del competente organismo riconosciuto)
(The list must be signed by a surveyor of the competent recognized organization)

Spazio nel quale dovrà essere incollata la tabella
del materiale di dotazione fissata dai regolamenti

Space where the list of tools and equipment
established by the regulation will be pasted on

NOTA: L'elenco e la quantità delle altre dotazioni di bordo sono riportate in allegato a parte, preparato e stampato dall'armatore/operatore della nave.
NOTE: The list and the number of the other ship's equipment is reported in an apart annex, prepared and printed by the owner/operator of the ship.

MODULARIO
a.c. c. n. 782

MOD. 50 *(nuovo)*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTRY OF INFRASTRUCTURES AND TRANSPORT

GIORNALE NAUTICO - LIBRO SECONDO
GIORNALE GENERALE DI CONTABILITÀ

NAUTICAL LOG BOOK - PART TWO
OFFICIAL LOG BOOK

(art. 173/b del Codice della Navigazione / *art. 173/b Code of Navigation*)

Il presente Giornale generale di Contabilità, di .... pagine, ognuna delle quali firmata e bollata col timbro d'Ufficio, viene rilasciato alla nave:

This official log book, composed of.................................. pages, each one signed and stamped with the official seal, is issued to the vessel:

____

(Nome della nave - *Name of vessel*)

Numero IMO / *IMO number*: | | | | | | | |

Stazza lorda: *Gross tonnage:*		Stazza netta: *Net tonnage:*	

Potenza apparato motore: *Engine power*:		kW

Iscritta al Compartimento Marittimo di: *Port of Register*:		Al n. *At n.*

Nome del Comandante - ***Master's name:***

...., **il / on** ....

Bollo d'Ufficio

IL / THE..

....

€ 0,67

I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA

Rilasciato in conformità agli artt. 173, 174, 177, 178, 181 e 182 del Codice della Navigazione e all'art. 328 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima) approvati rispettivamente con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, relativi alla tenuta dei libri di bordo.

Il presente giornale è parte integrante del ISM a cui si rimanda.

Issued in conformity with articles 173, 174, 177, 178, 181 and 182 of the Code of Navigation and article 328 of the Regulation for the implementation of the Code of Navigation (Maritime Navigation), respectively approved, by R.D. 30th March 1942, n. 327 and D.P.R. 15th February 1952, n. 328.

This book is integral part of ISM to which it refers.

MODULARIO
a.r.r. n. 783

MOD. **51** *(nuovo)*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTRY OF INFRASTRUCTURES AND TRANSPORT

GIORNALE NAUTICO - LIBRO TERZO
GIORNALE DI NAVIGAZIONE

NAUTICAL LOG BOOK - PART THREE
NAVIGATION LOG BOOK

(art. 173/c del Codice della Navigazione / *art. 173/c Code of Navigation*)

Il presente Giornale di navigazione, di .... pagine, ognuna delle quali firmata e bollata col timbro d'Ufficio, viene rilasciato alla nave:

This navigation log book, composed of.................................. pages, each one signed and stamped with the official seal, is issued to the vessel:

____

(Nome della nave - *Name of vessel*)

Numero IMO / *IMO number*: | | | | | | | |

Stazza lorda: *Gross tonnage:*		Stazza netta: *Net tonnage:*	

Potenza apparato motore: *Engine power*:		kW

Iscritta al Compartimento Marittimo di: *Port of Register*:		Al n. *At n.*

Nome del Comandante / *Master's name:*

...., il / *on* ....

Bollo d'Ufficio

IL / *THE*..

....

€ 29,16

I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA

Rilasciato in conformità agli artt. 173, 174, 177, 178, 181, 182 del Codice della Navigazione e artt. 362-368, 371, 382 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima) approvati rispettivamente con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e DPR 15 febbraio 1952, n. 328, relativi alla tenuta dei libri di bordo.

Il presente giornale è parte integrante del ISM a cui si rimanda.

Issued in compliance with articles 173, 174, 177, 178, 181, 182 of the Code of Navigation and articles 362-368, 371, 382 of the Regulation for the implementation of the Code of Navigation (Maritime Navigation), respectively approved, by R.D. 30th March 1942, n. 327 and D.P.R. 15th February 1952, n. 328.

This book is integral part of ISM to which it refers.

SCALA DEL VENTO BEAUFORT E STATO DEL MARE
BEAUFORT WIND SCALE AND SEA STATE

Scala del vento Beaufort *Beaufort wind scale*	Velocità del vento *Wind speed*		Termini descrittivi del vento *Wind descriptive terms*	Probabile altezza media delle onde in metri *Probable mean wave height in metres+*	Probabile altezza massima delle onde in metri *Probable maximum wave height in metres+*	Stato del mare *Sea state*	Termine di descrizione *Sea descriptive terms*
	Nodi *Knots*	*m/s*					
0	<1	0-0.2	Calma *Calm*	–	–	0	Calm (glassy)
1	1-3	0.3-1.5	Bava di vento *Light air*	0.1	0.1	1	Calm (rippled)
2	4-6	1.6-3.3	Brezza leggera *Light breeze*	0.2	0.3	2	Smooth (wavelets)
3	7-10	3.4-5.4	Brezza tesa *Gentle breeze*	0.6	1.0	3	Slight
4	11-16	5.5-7.9	Vento moderato *Moderate breeze*	1.0	1.5	3-4	Slight-moderate
5	17-21	8.0-10.7	Vento teso *Fresh breeze*	2.0	2.5	4	Moderate
6	22-27	10.8-13.8	Vento fresco *Strong breeze*	3.0	4.0	5	Rough
7	28-33	13.9-17.1	Vento forte *Near gale*	4.0	5.5	5-6	Rough-Very rough
8	34-40	17.2-20.7	Burrasca *Gale*	5.5	7.5	6-7	Very rough-High
9	41-47	20.8-24.4	Burrasca forte *Severe gale*	7.0	10.0	7	High
10	48-55	24.5-28.4	Tempesta *Storm*	9.0	12.5	8	Very High
11	56-63	28.5-32.6	Tempesta violenta *Violent storm*	11.5	16.0	8	Very High
12	64+	32.7+	Uragano *Hurricane*	14++	–	9	Phenomenal

+: I valori si riferiscono a onde ben sviluppate per effetto del vento in mare aperto.
++: Va considerato l'intervallo temporale che intercorre tra l'insorgere del vento ed il conseguente incremento del moto ondoso.

+: These values refer to well-developed wind waves of the open sea.
++: The lag effect between the wind getting up and the sea increasing should be borne in mind.

TENDENZA DEL BAROMETRO
BAROMETER TREND

In aumento, poi in diminuzione *Increasing, then decreasing*	**In aumento, poi stazionaria o in aumento più lento** *Increasing, then stabilizing or increasing slower*	**In aumento, (regolare o irregolare)** *Increasing, (regular or irregular)*	**In diminuzione stazionaria, e poi in aumento più rapido** *Decreasing stationary, then rising and rising faster*	**Stazionaria** *Stationary*
In diminuzione, poi in aumento *Decreasing, then increasing*	**In diminuzione, poi stazionaria o in diminuzione più lenta** *Decreasing, then stabilizing or decreasing slower*	**In diminuzione, (regolare o irregolare)** *Decreasing, (regular or irregular)*	**Stazionaria, o in aumento; poi in diminuzione e poi in diminuzione più rapida** *Stable or increasing, then decreasing or decreasing and then declining faster*	

Giorno *Day*.. Mese *Month*.. Anno *Year*..

Ora di bordo *Time on board*	Rotte seguite / *Courses followed*				Giri delle eliche *Propellers revolutions*	Velocità stimata *Estimated speed*
	Rotta vera *True Course*	Scarroccio e deriva *Leeway and Drift*	Bussola giroscopica *Gyro Compass*	Bussola normale *Standard compass*		
00-04						
04-08						
08-12						
12-16						
16-20						
20-24						

Osservazioni meteorologiche / *Meteorological Observations*											
Ora di bordo *Time on board*	Vento *Wind*		Mare *Sea*		Cielo *Sky*	Visibilità *Visibility*	Barometro *Barometer*		Termometro *Thermometer*		Umidità relativa *Relative Humidity*
	Direzione *Direction*	Velocità *Speed*	Direzione *Direction*	Forza *Force*			Millimetri *Millimeters*	Tendenza *Trend*	Asciutto *Dry*	Bagnato *Wet*	
00-04											
04-08											
08-12											
12-16											
16-20											
20-24											

RISULTATI DELLE OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE
RESULTS OF SIGHT REDUCTIONS

Ora di bordo *Time on board*	Correzione totale bussola normale *Total correction standard compass*	Punto stimato *Estimated position*		Punto osservato *Observed position*		Rette di altezza *Lines of position*		Firma dell'osservatore *Observer's signature*
		Latitudine *Latitude*	Longitudine *Longitude*	Latitudine *Latitude*	Longitudine *Longitude*	Latitudine *Latitude*	Longitudine *Longitude*	

Correzione del cronometro *Chronometer correction*	Meridiano dell'ora di bordo *Time on board meridian*	Movimento di avanzo o ritardo dell'orologio *Movement of gain or delay of the clock*				
GMT / UTC Correzione / *correction* (k)		Alle ore (hh/mm): *At (hh/mm):*				
Punto osservato alle ore 12 vero *Observed position at 12:00 (apparent time)*	Ora di bordo *Time on board*	Latitudine *Latitude*		Pescaggio stimato (alle ore 12.00) *Estimated draft (at 12.00)*	AV: *FWD:*	
		Longitudine *Longitude*			AD: *AFT:*	

Distanza percorsa dal mezzogiorno precedente *Distance covered since last 12:00 noon time*	Mg/*NM*	in/*in* *(hh:mm)*	Vm/Av. Speed
Distanza percorsa dalla partenza *Distance from departure*	Mg/*NM*	in/*in* *(hh:mm)*	Vm/Av. Speed
Distanza a destinazione / *Distance to destination*	Mg/*NM*	in/*in* *(hh:mm)*	Vm/Av. Speed

In navigazione da: ... a
Navigation from ... *to:* ...

Ora di bordo *Time on board*	Punti stimati, rilevati, traversi e punti rilevati ECDIS *Estimated positions, bearings, abeams and ECDIS positions*				Rapporto dell'Ufficiale di guardia *Officer of the watch report:* Rilevamento di punti cospicui e fari, fanali, letture scandagli e ECDIS; manovre eseguite in mare aperto; avvenimenti straordinari (sinistri a bordo, fatti esterni, chiamate di soccorso di altre navi). Variazioni assetto nave. *Conspicuous points and light houses bearings; soundings of the depth, ECDIS readings; manoeuvres performed in open sea; extraordinary events (accidents on board, external events, rescue calls from other vessels). Trim variations of the vessel.*
	Distanza traverso *Abeam distance*	Rotta vera *True course*	Latitudine *Latitude*	Longitudine *Longitude*	
					Dalle ore 00 alle 04 / *From 00:00 to 04:00*
					Dalle ore 04 alle 08 / *From 04:00 to 08:00*
					Dalle ore 08 alle 12 / *From 08:00 to 12:00*
					Dalle ore 12 alle 16 / *From 12:00 to 16:00*
					Dalle ore 16 alle 20 / *From 16:00 to 20:00*
					Dalle ore 20 alle 24 / *From 20:00 to 24:00*

Consegne ed eventuali osservazioni del Comandante: (1) Ora di bordo
Master's orders: (1) On board time

Firma / *Signature* ______

(1) Indicare anche le disposizioni date in materia di assetto della nave / *Report also orders given relating to the trim of the vessel.*

MODULARIO
a r. r. n. 784

MOD. **52** *(nuovo)*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTRY OF INFRASTRUCTURES AND TRANSPORT

GIORNALE NAUTICO - LIBRO QUARTO
GIORNALE DI CARICO

NAUTICAL LOG BOOK - PART FOUR
CARGO LOG BOOK

(art. 173/d del Codice della Navigazione / *art. 173/d Code of Navigation*)

Il presente Giornale di carico, di .... pagine, ognuna delle quali firmata e bollata col timbro d'Ufficio, viene rilasciato alla nave:

This cargo log book, composed of.. *pages, each one signed and stamped with the official seal, is issued to the vessel:*

____

(Nome della nave - *Name of vessel*)

Numero IMO / *IMO number*: | | | | | | | |

Stazza lorda: *Gross tonnage:*		Stazza netta: *Net tonnage:*	

Potenza apparato motore: *Engine power*:		kW

Iscritta al Compartimento Marittimo di: *Port of Register*:		Al n. *At n.*

Nome del Comandante / *Master's name:*

...., il / *on* ....

Bollo d'Ufficio

IL / *THE*...

....

€ 29,16

I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA

Rilasciato in conformità agli artt. 173, 174, 177, 178, 181 e 182 del Codice della Navigazione e all'art. 328 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima) approvati rispettivamente con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, relativi alla tenuta dei libri di bordo.

Il presente giornale è parte integrante del ISM a cui si rimanda.

Issued in conformity with articles 173, 174, 177, 178, 181 and 182 of the Code of Navigation and article 328 of the Regulation for the implementation of the Code of Navigation (Maritime Navigation), respectively approved, by R.D. 30th March 1942, n. 327 and D.P.R. 15th February 1952, n. 328.

This book is integral part of ISM to which it refers.

MODULARIO
a.r.r. n. 786

MOD. **54** *(nuovo)*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTRY OF INFRASTRUCTURES AND TRANSPORT

GIORNALE DI MACCHINA
ENGINE LOG BOOK

(art. 175 del Codice della Navigazione / *art. 175 Code of Navigation*)

Il presente Giornale di macchina, di .... pagine, ognuna delle quali firmata e bollata col timbro d'Ufficio, viene rilasciato alla nave:

This engine log book, composed of.................................. pages, each one signed and stamped with the official seal, is issued to the vessel:

____

(Nome della nave - *Name of vessel*)

Numero IMO / *IMO number*: | | | | | | | |

Stazza lorda: *Gross tonnage:*		Stazza netta: *Net tonnage:*	

Potenza apparato motore: *Engine power*:		kW

Iscritta al Compartimento Marittimo di: *Port of Register*:		Al n. *At n.*

.................................., il / *on* ....

Bollo d'Ufficio

IL / *THE*..................................

....

€ 30,03

I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA

Rilasciato in conformità agli artt. 175, 177, 178 del Codice della Navigazione e artt. 362-368, 373, 379, 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima) approvati rispettivamente con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, relativi alla tenuta dei libri di bordo.
Il presente giornale è parte integrante del ISM a cui si rimanda.

Issued in compliance with articles 175, 177, 178 of the Code of Navigation and articles 362-368, 373, 379, 381 of the Regulation for the implementation of the Code of Navigation (Maritime Navigation) respectively approved, by R.D. 30th March 1942, n. 327 e DPR 15th February 1952, n. 328.
This book is integral part of ISM to which it refers.

LISTA DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI
LIST OF THE MAIN ABBREVIATIONS

Caratteristiche *Features*	Unità di misura *Units*
Potenza / *Power*	
Giri elica / *Propeller revolutions*	
Tensione / *Voltage*	
Amperaggio / *Amperage*	
Frequenza / *Frequency*	
Pressione / *Pressure*	
Temperatura / *Temperature*	

GIORNALE DI MACCHINA
ENGINE LOG BOOK

Giorno / *Day* .... Mese / *Month* ....

In navigazione da / *Navigation from* .... a / *to* ....

Parte 1ª
Part 1

ORE *HOURS*	CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO *RUNNING SPECIFICATIONS* Apparati di propulsione in azione *Operating main Engines*	Note *Remarks*
Dalle /*From* 0 Alle / *To* 4		
Dalle /*From* 4 Alle / *To* 8		
Dalle /*From* 8 Alle / *To* 12		
Dalle /*From* 12 Alle / *To* 16		
Dalle /*From* 16 Alle / *To* 20		
Dalle /*From* 20 Alle / *To* 24		

Macchinari ausiliari importanti (esclusi quelli in servizio normale per l'apparato di propulsione)
e caldaie ausiliarie in azione
Main auxiliary machineries (other than those in normal service for the main engines)
and auxiliary boilers in operation

MACCHINARIO AUSILIARIO *AUXILIARY MACHINERY*	CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO *RUNNING SPECIFICATIONS*	Per ore *For hours*	Osservazioni *Remarks*

Anno / *Year* ....

Oppure in porto a / *Or in port at* ....

Parte 1ª
Part 1

INVERSIONI DI MOTO E VARIAZIONI DI ANDATURA IN MANOVRA E IN NAVIGAZIONE. AVVENIMENTI STRAORDINARI *MOTION REVERSES AND CHANGES IN SPEED, IN MANOUVRE AND AT SEA, EXTRAORDINARY EVENTS*	Ufficiale di macchina di guardia *Engine officer of the watch*
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

NOTE
REMARKS

....
....
....
....
....

Il Direttore di macchina / *Chief engineer*

....

Visto: Il Comandante (per le giornate di arrivo e partenza)
Seen: The Master (for days of arrival and departure)

....

GIORNALE DI MACCHINA
ENGINE LOG BOOK -

Parte 2ª
Part 2

Dati anagrafici del Comandante della Nave e degli eventuali sostituti durante i periodi di uso del presente giornale

Personal details of Ship Master and possible replacement, during periods of use of this log book

Data inizio incarico (gg/mm/aa) *Starting charge date (dd/mm/yy)*	COGNOME E NOME *SURNAME and NAME*	Classe *Year*	Matricola *Personal ID No.*	Compartimento marittimo d'iscrizione *Maritime district of enrolment*	Data sbarco o sostituzione *Disembarkation or replacement date*

GIORNALE DI MACCHINA
ENGINE LOG BOOK

Parte 2ª
Part 2

Dati anagrafici del Direttore di Macchina e degli eventuali sostituti durante i periodi di uso del presente giornale

Personal details of Chief of Engineer and possible replacement, during periods of use of this log book

Data inizio incarico (gg/mm/aa) *Starting charge date (dd/mm/yy)*	COGNOME E NOME *SURNAME and NAME*	Classe *Year*	Matricola *Personal ID No.*	Compartimento marittimo d'iscrizione *Maritime district of enrolment*	Data sbarco o sostituzione *Disembarkation or replacement date*

GIORNALE DI MACCHINA
ENGINE LOG BOOK

Parte 2ª
Part 2

Descrizione dettagliata delle avarie e degli incidenti avvenuti durante il funzionamento dell'apparato motore, caldaie, organi e macchinari ausiliari, riparazioni eseguite, risultati ottenuti, considerazioni, proposte, grandi lavori di riparazione e manutenzione[1].
Visite periodiche e occasionali (per quest'ultime indicare i motivi che le hanno determinate).
Detailed description of breakdowns and accidents occurred during operation of main engines, boilers, auxiliary machineries and units, repairs performed, results attained, considerations, proposals, major repair works and maintenance[1].
Periodic and occasional surveys (for the latter indicate reasons).

[1] Le annotazioni contenute nella presente facciata dovranno essere datate e firmate dal Direttore di macchina e vistate dal Comandante della nave.
Remarks in this page will be dated and signed by the Chief Engineer and endorsed by the ship's Master.

11A11508

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 26 aprile 1999, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Atina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla CIA - Coldiretti - Confagricoltura, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Atina»;

Visto il parere favorevole della Regione Lazio sull'istanza di cui sopra;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 107 del 10 maggio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Atina», in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Atina», approvato con decreto del Ministero politiche agricole del 26 aprile 1999, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di origine controllata «Atina», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Atina» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata «Atina» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2011

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ATINA"

ART. 1

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Atina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
- Atina rosso
- Atina rosso riserva
- Atina Cabernet
- Atina Cabernet riserva.
- Atina Semillon

ART. 2

Base ampelografica

I vini di cui all'art 1 devono essere ottenuti da uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Atina rosso:

Cabernet Sauvignon minimo 50%
Syrah minimo 10%
Merlot minimo 10%
Cabernet Franc minimo 10%
Possono concorrere fino ad un massimo del 20% altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.
- Atina Cabernet:

Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc minimo 85%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.
- Atina Semillon

Semillon minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.

ART. 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina» ricade nella Provincia di Frosinone e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o in parte dei territori amministrativi dei comuni:
Atina, Gallinaro, Belmonte Castello, Picinisco, Sant'Elia Fiumerapido, Alvito, Villa Latina, San Donato Val di Comino, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri, Settefrati.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal fiume Melfa in territorio di Picinisco alla località Molino Bartolomucci si passa nella parte basale del costone meridionale del Colle Zappitto includendo tutta la collina dell'Antica fino al fondovalle del rio Valle Pecorina, già territorio di Settefrati.
Da questo punto il limite dell'area tira diritto lungo la cresta collinare di San Martino fino al Colle della Torre, quindi aggira lo stesso colle fino ad intercettare la strada provinciale di accesso a Settefrati nell'area di attraversamento del torrente Tellini.

Procedendo oltre, il limite segue la strada provinciale includendo tutta la regione pedemontana che si estende a valle della stessa strada, fino al bivio con la ex strada statale n. 509 alla località Molino in territorio di Gallinaro.
L'area di interesse in questo tratto viene quindi delimitata da quest'ultima arteria viaria fino alla località Valanziera includendo tutto il settore ad occidente del Ponte di Tolle.
Dalla croce di Valanziera il limite si getta a valle della ex 509 ed inizia a seguire la curva di livello di 600 metri , nella regione pedemontana di San Donato Val di Comino, tirando diritto verso il Colle Arceto fino al fosso Vagnaro; qui il limite segue per un tratto l'incisione, quindi piega versa il rio Malafede fino a raggiungere la località San Fedele.
Dall'area della Fonte torna ad assumere una direzione grossolanamente meridiana fino al Colle Castagneto, dove segue per un tratto il corso del rio Mollo includendo tutta l'area in sinistra dell'alveo; poco a monte dell'incisione di Monticchio si riallinea con il margine settentrionale dell'area collinare di Alvito passando a nord delle Case Mazzenga.
Da qui l'area comprende tutto il settore pedemontano a valle della strada provinciale di accesso ovest del centro abitato di Alvito fino al Collicillo, dove si entra in territorio di Vicalvi; quest'ultimo comune è compreso con tutta l'area che si estende a mezzaluna intorno alla rocca su cui sorge il centro storico, comprendendo la Maschiura.
Dalla citata località il limite segue il confine territoriale con Posta Fibreno fino quasi all'area delle cave di sabbia, alla base del versante calcareo dolomitico del Castello; una sottile lingua di territorio collega quindi la regione a cavallo del convento di San Francesco e della strada a scorrimento veloce Sora – Cassino, fino al settore pedemontano a nord della strada statale n. 627 della Vandra (località Mortale).
Dalla località Borgo il limite esclude tutta l'area della piana a sud di Tiravento fino a reintercettare il rio Valle Mozza; quindi inizia a seguire l'alveo e dopo un breve tratto si dirige verso il rio Noceto allineandosi con esso fino al confine di Vicalvi.
Dal confine comunale il limite si prolunga verso sud – ovest ed attraversa la strada statale 627 della Vandra poco a nord del bivio con la strada provinciale di accesso a Roselli; da qui tira verso la località Pettella dove inizia a seguire il confine comunale tra Casalvieri e Vicalvi fino al Colle Frangula, quindi piega seguendo la strada che conduce al Colle Zuercia ed a Purgatorio.
A valle del nucleo abitato di Purgatorio il limite segue la strada per Casalvieri, comprendendo tutto il settore presente ad oriente fino alla località Scioca, quindi si dirige verso Colle Resignoli abbracciando il Colle Marragone e tutto l'ambito collinare che si estende fino alle Case di Togna.
Da Togna il limite si allinea in direzione parallela correndo alla base de Il Monte, fino al centro abitato di Casalvieri, dove reintercetta la strada provinciale per Purgatorio seguendola fino a Pistillo.
Da Pistillo il limite assume direzione sud – est tagliando trasversalmente la strada provinciale per Roselli e piegando ulteriormente verso sud per un breve tratto fino alla strada provinciale Roccasecca – Isernia, quindi si allinea con quest'ultima fino ai versanti meridionali del Colle Bandera dove punta a sud, attraversando il Melfa e raggiungendo Casalattico.
Alle falde del centro abitato di Casalattico inizia a seguire la strada di accesso includendo tutto il settore presente nella valle di essa, fino al cimitero comunale; da qui il limite corre lungo la curva di livello dei 400 metri fino all'incisione che sfocia nell'area di Sant'Andrea, seguendola per poco e quindi allineandosi alla curva di livello dei 450 metri fino al confine con Atina segnato dal vallone Grotta dell'Orso.
L'area è quindi delimitata dall'andamento dei versanti occidentali del monte Cicuto fino alla località Macchia, ruota intorno al cocuzzolo de La Serra fino ad intercettare nuovamente il corso del Melfa in corrispondenza di un'ampia ansa; il limite segue l'ansa stessa, quindi si allinea con il versante nord – orientale del Monte Cicuto, tira diritto a sud – est parallelamente alla strada di scorrimento veloce Sora – Cassino fino all'area di Capo di China, quindi scende di quota a valle della Vaccareccia in territorio di Belmonte Castello.

Da qui il limite della zona dirige verso sud – sud – est correndo a valle del versante su cui sorge il centro abitato fino alla località Olivella, taglia verso Santo Ianni ed assume la direzione meridiana fino ad intercettare il corso del fiume Rapido nei pressi di Sant'Elia.
Il limite passa quindi a monte del centro storico includendo tutta l'area de La Creta fino ad incontrare la via di accesso sud all'abitato, si estende a valle di essa includendo l'area di San Sebastiano, quindi si allinea con la curva di livello dei 70 metri comprendendo tutto il territorio a monte di questa.
A sud della masseria Chiusanuova il limite piega verso oriente, dirigendosi verso la fontana Pisciarello, dove inizia a seguire il confine con il territorio di Cassino fino all'area de La Gagliarda; quindi torna su se stesso includendo il settore intorno a Portella e quello a sud della Serra dell'Obaco.
Da qui il limite corre lungo la via di collegamento tra Sant'Elia e Vallerotonda, scendendo a valle fino alla Creta; prosegue verso nord fino all'area della Croce, si allinea lungo l'incisione che discende da Valleluce e la segue fino al Molino di Campo Primo.
In corrispondenza di tale località si allinea con il costone sud – orientale di Monte Cifalco quindi piega nuovamente verso meridione includendo l'area de Il Lago, Vallecorta e Le Vigne.
Verso valle segue l'andamento del settore pedemontano del Colle Palumbo, dirige a nord – ovest verso Casalucense dove comprende una lingua di territorio a monte della suddetta località; da qui aggira i costoni di Monte Cierro, rientra in parte verso le Case Loreto abbracciando tutta la regione a valle delle Cisternuole.
Si spinge fino all'area della Fossa della Chiesa includendo tutto il settore pedemontano sud – occidentale del Monte Morrone fino all'area a valle di San Venditto, rientra verso Cancello e si allinea con la vecchia strada provinciale di accesso al centro storico di Atina.
Da Atina superiore aggira il centro storico, l'area de Il Colle, prende tutta la regione pedemontana della Veduta e di Piè delle Piagge, allineandosi con la parte basale del versante anche in territorio di Villa Latina fino all'area dei Pacitti.
Da quest'ultima località il limite passa a valle dei Colozzi e del Colle Pagliaia, poco a monte del cimitero comunale di Villa Latina dove include tutta l'area di Fusco, del Colle Santo ed una stretta lingua di terreno fino alle Case Caposecco.
Il limite si dirige quindi a nord passando per il Colle Cavicchio fino alla località Fontana dei Bagni dove segue il tracciato della strada statale n. 627 della Vandra.
All'altezza di Vallegrande il limite si spinge oltre la citata strada, includendo la località Pelino; quindi riattraversa la via della Vandra, taglia il corso del torrente Mollarino ed entra in territorio di Picinisco allineandosi alla strada comunale che conduce a Colleruta.
Dalla suddetta località piega verso nord – nord – est passando alla base del Monte Cuculo, a valle delle case di Caccia tirando diritto verso il cimitero comunale di Picinisco, quindi si getta nel vallone che si apre a nord fino a chiudersi al Molino Bartolomucci.

ART. 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le loro specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta e comunque situati ad un'altitudine compresa tra i 75 e i 600 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e, in particolare, quelli ubicati nelle zone alluvionali in corrispondenza dei fiumi Melfa e Mollarino e quelli ubicati in zone collinari superiori ai 600 metri s.l.m. Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.400.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli generalmente usati nella zona: a spalliera o controspalliera.

Sono escluse le forme espanse.
La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta, media o lunga.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva a ettaro e i titolo alcolometrici volumici naturali sono i seguenti

Tipologia	Prod uva Tonn/ha	Titolo alcol. vol. minimo naturale % vol.
«Atina» rosso :	10	11,5
«Atina» Cabernet:	8	11,5
«Atina» rosso riserva:	10	12,0
«Atina» Cabernet riserva	8	12,0
«Atina» Semillon:	10	10,0

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva/ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite

ART. 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art 1, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione delle uve di cui all'art 3.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini a denominazione di origine controllata «Atina» le loro peculiari caratteristiche.
"In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nell'ambito della provincia di Frosinone e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art 1.
E' consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione Lazio e comunicate all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e all'organismo di controllo.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenute da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosti concentrati e rettificati o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art 1, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva vino %	Produzione max vino hl.
«Atina» rosso	70	70
«Atina» Cabernet	70	56
«Atina» Semillon	70	70

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopraindicati ma non il 75% per i vini «Atina» rosso e «Atina» Cabernet, anche se la produzione ad ettaro resta sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata (anni /mesi)	di cui in legno almeno	Decorrenza vendemmia
«Atina» rosso riserva	2 anni	6 mesi	1° novembre
«Atina» Cabernet riserva	2 anni	6 mesi	1° novembre

Per ciascuna superficie vitata, iscritta separatamente allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Atina», è consentita la scelta vendemmiale.

ART. 6

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Atina» rosso:
colore: rosso più o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:12% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Atina» Cabernet:
colore: rosso più o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:12% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Atina» rosso riserva:
colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;
«Atina» Cabernet riserva:
colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l

Atina Semillon
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato con note floreali e fruttate;
sapore: secco, sapido, morbido, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di legno.

ART. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
La menzione «riserva» è consentita per le tipologie «rosso» e «Cabernet», alle condizioni previste all'art. 5 del presente disciplinare di produzione, purché le relative partite siano specificate nella dichiarazione del raccolto come destinate a «riserva».
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

ART. 8

Confezionamento

I vini di cui all'art 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro aventi un volume nominale compreso tra 0,187 e 3 litri.
Qualora i vini di cui all'art 1 sono confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra 0,375 e 3,000 litri è consentito l'uso, oltre che del tappo di sughero, di altre chiusure previste dalle normative vigenti; per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l'uso del tappo a vite.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
ATINA ROSSO	B346	X	999	2	X	X	A	0	X	
ATINA ROSSO RISERVA	B346	X	999	2	A	X	A	1	X	
ATINA CABERNET	B346	X	CAB	2	X	X	A	0	X	
ATINA CABERNET RISERVA	B346	X	CAB	2	A	X	A	1	X	
ATINA SEMILLON	B346	X	227	1	X	X	A	0	X	Nuovo

11A11556

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Toscano a indicazione geografica protetta e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Toscano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 644 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 87 del 21 marzo 1998 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Toscano»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Toscano a indicazione geografica protetta, con sede legale in Firenze, via della Villa Demidoff 64/D, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai decreti ministeriali sopra citati;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Certiquality S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Toscano»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Toscano a indicazione geografica protetta, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge 526/1999,

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Toscano a indicazione geografica protetta, con sede in Firenze, via della Villa Demidoff 64/D, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP "Toscano" registrata con Reg. (CE) n. 644 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 87 del 21 marzo 1998.
2.Gli atti del consorzio di cui di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP "Toscano".

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Toscano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Toscano» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli) , individuata dall'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile

2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

11A11548

DECRETO 3 agosto 2011.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 17 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, di talune varietà di mais indicate nel dispositivo;

Considerata conclusa la procedura di verifica delle denominazioni varietali;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
11922	MAS 57R	500	HS	Monsanto Technology LLC – USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano
11929	Rosedo	600	HS	Monsanto Technology LLC – USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A11549

DECRETO 3 agosto 2011.

Modifica della denominazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge 1096/71;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33, del 10 febbraio 2011, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata Shannon;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la proposta di nuova denominazione presentata dal costitutore;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 2/2011;

Considerato pertanto concluso l'esame della nuova denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais Shannon è modificata in LG30489.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A11550

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Piotr Pawel Wywial, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda del sig. Piotr Pawel Wywial, cittadino polacco, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'Attestato di qualifica professionale denominato Świadectwo Czeladnicze (n. Registro 1757/2002) conseguito presso la Camera dell'artigianato di Cracovia (Polonia) con la qualifica di artigiano parrucchiere, unitamente al tirocinio professionale della durata di 3 anni, e del certificato di maturità professionale conseguito presso la Scuola professionale nr. 9 "Wit Stwosz" di Cracovia, nonché dell'esperienza professionale maturata in Italia in qualità di lavoratore dipendente di circa 6 mesi, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e della CNA - Benessere;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Piotr Pawel Wywial, cittadino polacco, nato a Krakow (Polonia) in data 18 settembre 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A11560

DECRETO 29 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Valentina Razyhrina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Valentina Razyhrina, cittadina ucraina, diretta ad ottenere il riconoscimento del «Dyplom» Б n. 998606 di scuola professionale post secondaria, conseguito presso l'Istituto professionale tecnico - 12 di Lutsk (Ucraina), della durata di due anni, che attribuisce alla richiedente la qualifica di «Parrucchiere, Barbiere, Ricevitore del posto di controllo e distribuzione», per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Confartigianato;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Valentina Razyhrina, cittadina ucraina, nata a Novovolynsk (Ucraina) in data 12 gennaio 1969, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lsg n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A11557

DECRETO 29 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Dimke Krstov, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda del sig. Dimke Krstov, cittadino macedone, diretta ad ottenere il riconoscimento del "Certificato" – lib. mastro n. I-104 – titolo professionale di "Parrucchiere da uomo", conseguito presso la Scuola media superiore di preparazione professionale "Goso Vikentiev" di Kokani (Macedonia) con tirocinio biennale, unitamente all'esperienza professionale maturata come barbiere per complessivi 5 anni e 11 mesi, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'espletamento di una prova attitudinale con riferimento alla parte donna e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, poiché il titolo posseduto è "solo per uomo" per consentire l'esercizio della professione di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 0109548 del 9 giugno 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Dimke Krstov, cittadino macedone, nato a Cera (Macedonia) in data 27 maggio 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'applicazione di una prova attitudinale con riferimento alla parte donna e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Regione Piemonte, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) ESAME PRATICO

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
2) TECNICHE DI ACCONCIATURA	Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
3) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO	Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

B) COLLOQUIO

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro;

postazione lavoro sicura.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

11A11558

DECRETO 29 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alina Abeaboeru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda con la quale la sig.ra Alina Abeaboeru, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del Diplomã de Bacalaureat (Diploma di maturità) – filiera tecnologica, profilo Servizi specializzazione economica - tecnico nelle attività finanziarie e commerciali, di durata quadriennale, conseguito presso la Scolii Superioare Comerciale (Scuola Superiore ad indirizzo commerciale) "Nicolae Kretzulescu" di Bucarest (Romania), per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, ed effettuati i previsti approfondimenti presso le Autorità rumene e presso l'Ufficio IV della D.G.M.C.C.V.N.T., compente in materia di commercio, che hanno consentito di ritenere il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata, poiché all'interno del percorso formativo è presente la materia denominata "merceologia" nonché lo studio della qualità dei servizi e dei prodotti;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Alina Abeaboeru, cittadina rumena, nata a Focsani (Romania) il 22 ottobre 1986 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, di cui all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A11559

DECRETO 3 agosto 2011.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Consorzio agrario di Parma – Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ED ENTI COOPERATIVI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il D. Lgs. N. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 27 giugno 2011, redatto nei confronti della Società Cooperativa «Consorzio agrario di Parma – Società coooperativa a responsabilità limitata», a seguito di segnalazione proveniente dal Consorzio medesimo;

Viste le controdeduzioni al citato verbale ispettivo presentate dalla Cooperativa con nota pervenuta in data 13 luglio 2011, prot. n. 133392, esaminate dall'Amministrazione e alla luce delle quali si è avviato il procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Tenuto conto delle univoche risultanze della relazione ispettiva che attesta una gravissima difficoltà finanziaria ed economica del Consorzio, riconducibile a diversi fattori e cause tra cui quella principale è costituita dalla «grande mole di credito scaduto che la società ha accumulato nel corso degli anni» e della quale «nessuno ha saputo fornire in concreto le motivazioni che hanno determinato l'ammontare di detto credito»;

Tenuto conto della entità della descritta situazione di crisi che ammonta nel bilancio dell'esercizio 2009 a circa 54 milioni di euro, situazione che si è ulteriormente aggravata nel successivo anno i cui i crediti sono «saliti a 63 nella bozza del bilancio del 2010»;

Valutato che l'azione di recupero da parte del Consorzio dell'ingentissima mole di credito scaduto è stata poco o punto incisiva, in quanto l'esposizione, secondo le risultanze dell'ispezione, riguarda, dal lato creditorio, agricoltori locali con i quali gli organi sociali risultano avere relazioni commerciali ed economiche da molti anni, tali da indurre gli ispettori a dubitare fortemente circa l'intenzione e la capacità degli attuali organi societari di perseguire l'obiettivo del recupero e, dal lato debitorio, riguarda istituti di credito che per parte loro hanno già manifestato la volontà di non concedere ulteriori dilazioni al Consorzio, da ciò evincendosi una sostanziale sfiducia nei confronti degli attuali amministratori;

Considerato che in base alla verifica ispettiva, l'aggravarsi della situazione contabile relativa all'esercizio più recente è ragionevolmente riconducibile all'inerziale operato degli organi sociali, anche attuali, e in ogni caso l'eventuale profilo di responsabilità degli stessi ne rende incompatibile la prosecuzione delle funzioni anche per la necessità che ogni accertamento sia disposto a cura di soggetti e amministratori terzi ed estranei;

Tenuto conto che nella bozza di bilancio 2010, peraltro, il Consorzio si è limitato ad una parziale svalutazione dei crediti, ritenendoli dunque irrecuperabili, con evidente grave nocumento per la solidità economico-finanziaria del sodalizio;

Considerato che, sempre da quanto è emerso in sede ispettiva, un non meno grave motivo a base dell'adozione del provvedimento di gestione commissariale è costituito dalla constatazione che gli organi sociali hanno trasferito nel corso dell'esercizio 2009 alla Produttori Riuniti s.r.l., società di capitali con finalità lucrative, tutte le attività caratteristiche del Consorzio stesso a mezzo di una cessione del ramo d'azienda avente ad oggetto: *a)* stagionamento e confezionamento del parmigiano reggiano; *b)* produzione di burro;

Tenuto conto che, oltre alla cessione delle citate attività, gli organi sociali hanno disposto anche il trasferimento del relativo personale dipendente, poi collocato in cassa integrazione a causa dell'insuccesso della predetta operazione di cessione dall'esito assolutamente fallimentare e con grave danno per il Consorzio e per la platea sociale;

Considerato infatti che i dipendenti del Consorzio a finalità mutualistica sono stati trasferiti alla Produttori Riuniti s.r.l. a finalità di lucro senza ricevere alcun diretto beneficio, al pari del Consorzio stesso che in questo modo è stato trasformato di fatto da produttore in un mero azionista di una società di capitali anch'essa in grave difficoltà finanziarie, come dimostra il ricorso alla cassa integrazione;

Preso atto che pertanto il Consorzio si è liberato delle attività e del personale senza tuttavia raggiungere alcun apprezzabile ed effettivo risultato e, al contrario, risulta dalla relazione ispettiva che si è determinato il blocco delle attività della Produttori Riuniti con la conseguente cassa integrazione per il personale;

Considerato che la privazione di tale asset, avvenuta nel corso dell'esercizio 2009, non è stata in alcun modo contrastata e risolta dall'attuale C.d.A. in carica che ad oggi non risulta aver attuato il recupero delle descritte attività;

Valutato che a causa delle descritte situazioni, secondo gli accertamenti ministeriali è a rischio la sopravvivenza e la prosecuzione stessa delle attività tipiche del Consorzio, quale la produzione del parmigiano reggiano da considerarsi, oltretutto, di preminente interesse per il Paese e il made in Italy;

Ritenuto peraltro che la scelta del Consorzio di cedere il fondamentale asset a una società di capitali con scopo di lucro confligge oggettivamente con la stessa effettiva volontà di perseguire lo scopo mutualistico sancito dall'art. 45 Cost. e previsto dalle norme primarie di settore, oltre che dallo Statuto dell'Ente;

Tenuto conto della circostanza ulteriore, che si aggiunge a quelle innanzi richiamate, che l'assemblea dei soci ha di recente approvato la proposta di promuovere un'azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori attuali e precedenti e di alcuni ex dirigenti del Consorzio, a riprova della forte divisione del ceto dirigente del Consorzio tale che, allo stato, non risulta garantita un'efficace amministrazione del Consorzio nell'interesse mutualistico e dei soci;

Ritenuta pertanto condivisibile, alla luce delle circostanze sopra richiamate, la valutazione espressa in sede ispettiva secondo cui si appalesa «necessario un intervento dell'Autorità finalizzato non ad una pura sanzione ma ad una complessiva ristrutturazione economico-organizzativa dell'ente»;

Considerato inoltre che il sia pur grave stato crisi non risulta, allo stato, presentare i caratteri di una indiscutibile irreversibilità e che, pertanto, non sembrano obiettivamente sussistere i presupposti per decretare la misura estrema di una definitiva liquidazione del Consorzio;

Considerato altresì che appaiono del tutto inidonee a superare gli elementi emersi in sede ispettiva, le generiche controdeduzioni formulate dal Consorzio rispetto alle conclusioni rassegnate nel verbale d'ispezione, per lo più dirette a scongiurare un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e, perciò, neppure rilevanti ai fini della presente decisione, anche in ragione dei seguenti elementi:

a) il mancato tentativo di recupero dei crediti non può essere addebitato alla crisi finanziaria e creditizia delle piccole e medie imprese ma, come accertato dagli ispettori, è in prima istanza una chiara carenza degli organi gestori responsabili di una gestione poco oculata;

b) le giustificazioni del Consorzio addotte circa le indecisioni del C.d.A. e dirette a far ritenere che l'ente si sia mosso con le dovute cautele per il superamento di problematiche complesse e che richiedono il giusto tempo, non sono assolutamente condivisibili in quanto proprio il lungo periodo trascorso ha aggravato la crisi finanziaria fino a spingere il Consorzio alle soglie di una pericolosissima insolvenza dalle conseguenze gravissime;

Considerato che a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8. legge n. 241/90, la Cooperativa con nota prot. 146880 del 29/07/2011 ha prodotto altre brevi controdeduzioni all'avvio del procedimento per il commissariamento, sostanzialmente consistenti nella comunicazione dell'avvenuta formale deliberazione di una proposta di concordato (che risulta oltretutto assunta con un significativo astensionismo da parte dei membri del C. di A.);

Considerato che nel merito le controdeduzioni non sono condivisibili né in alcun modo apprezzabili in quanto:

a) la decisione di un concordato preventivo è la prova evidente delle gravissime difficoltà finanziarie in cui versa attualmente il Consorzio e, inoltre, essa risulta tardiva e formalizzata soltanto dopo l'avvio del presente procedimento di commissariamento, ed è ragionevole prevederne un esito non positivo specie ove restasse in carica l'attuale management aziendale sfiduciato dal ceto dei creditori così come emerso dalla relazione ispettiva;

b) il ceto creditorio, composto in massima parte da istituti di credito, ha già manifestato la propria volontà di non concedere aperture al sodalizio nella attuale composizione degli organi sociali a riprova dell'inesistenza di rapporti di fiducia fondamentali per il buon esito dello stesso concordato: si legge nella relazione ispettiva che «dal momento in cui il c.d.a. ha preso la decisione, trapelata all'esterno, di procedere alla richiesta di concordato le banche creditrici, che avevano già ristretto le linee di credito, hanno bloccato tutti gli affidamenti»;

c) l'asserzione del Consorzio a chiusura delle controdeduzioni circa la presunta affermazione degli ispettori che il Consorzio avrebbe posto rimedio alle carenze ipotizzate, non è veritiera ed anzi gli ispettori stessi hanno concluso il loro esame ispettivo proponendo l'adozione di provvedimenti che non abbiano una mera natura sanzionatoria ma che permettano la «ristrutturazione dell'organizzazione societaria, il soddisfacimento dei creditori e il ritorno in bonis dell'attività economica», proponendo all'Amministrazione in prima istanza l'adozione di un provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

d) la conclamata inidoneità dell'attuale governance a proseguire la gestione della cooperativa è direttamente connessa anche alla mancata adozione di iniziative tese a garantire il rientro dell'asset trasferito con la citata operazione di cessione alla Produttori Riuniti s.r.l. con finalità lucrative e non mutualistiche, operazione chiaramente diretta a creare una fittizia e apparente plusvalenza, con ingiustificati aggravi di costi anche fiscali, come risulta dal fatto che il soggetto cessionario era già partecipato al 100% dalla Cooperativa;

e) l'esito fallimentare della cessione, accertato in sede ispettiva, richiede che sia un organo terzo a valutare eventuali connessi profili di responsabilità degli organi sociali e degli attuali amministratori, che pertanto anche per tale motivo non appaiono più idonei a proseguire il loro mandato;

Considerato che la tardiva richiesta della ispezione ministeriale da parte degli attuali organi sociali non vale ad attenuare le eventuali responsabilità di gestione degli amministratori, tanto più che essi si sono adoperati in tal senso a seguito della risonanza sulla stampa della grave ed anomala situazione del Consorzio e «di una serie di accuse di mala gestio apparse sulla stampa locale»;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 28/07/2011 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del d.P.R., n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia, in quanto senza tale misura, per le ragioni emerse, è fortemente incerta l'approvazione del concordato che, come emerso dalla verifica ispettiva, costituisce condizione stessa di sopravivenza del Consorzio;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Consorzio agrario di Parma – Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma – Codice fiscale n. 00 163810344, costituita in data 14 gennaio 1893.

Art. 2.

Il dott. Marco Bellora nato a Milano il 25 marzo 1961 e con studio in Milano, p.zza Conciliazione n. 4 è nominato per un periodo di 6 (sei) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente perseguendo la finalità del risanamento del Consorzio stesso.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale dei servizi amministrativi del Ministero dello sviluppo economico
ESPOSITO

Il direttore generale per le piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
VACCARI

11A11547

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 1° agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaskinen Mervi, del titolo professionale estero abilitante all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Kaskinen Mervi, cittadina italo-filandese, nata a Kemio il 7 novembre 1957, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita in Finlandia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: finlandese, svedese, inglese e italiano;

Visto l'art. 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 che consente l'accesso e l'esercizio della professione regolamentata (guida turistica) anche a coloro che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per 2 anni nel corso dei precedenti 10 in un altro Stato che non la regolamenti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi della seduta del 25 maggio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la provincia di Roma, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi 18 (diciotto) oppure in una prova attitudinale orale, in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kaskinen Mervi, cittadina italo-filandese, nata a Kemio il 7 novembre 1957, è riconosciuta l'esperienza professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: finlandese, svedese, inglese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi 18 oppure di una prova attitudinale orale, a scelta della richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Kaskinen un attestato di idoneità valido per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il Capo dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi — tirocinio di adattamento o prova attitudinale orale — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Kaskinen Mervi, nata a Kemio il 7 novembre 1957, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: finlandese, svedese, inglese e italiano, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico;

nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 18 mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

11A11552

DECRETO 1° agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuczynska Helena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Kuczynska Helena, cittadina polacca, nata a Sosnowiec il 4 gennaio 1972, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di abilitazione professionale «pilot wycieczek» conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: polacco, inglese e italiano;

Considerato di non poter effettuare il riconoscimento ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007 in quanto non è documentato l'esercizio specifico della professione di accompagnatore turistico in Polonia, poiché il certificato del direttore dell'Ufficio entrate a Żory attesta che la richiedente «ha depositato le dichiarazioni sul reddito ottenuto dall'attività lavorativa nel settore turistico negli anni: 2000-2001-2002 e 2003»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, che sarà organizzata dalla Regione siciliana, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure in una prova attitudinale orale, a scelta della richiedente, in quanto dalla formazione agli atti si evince una differenza con la formazione prevista in Italia;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kuczynska Helena nata a Sosnowiec il 4 gennaio 1972, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: polacco, inglese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di 12 mesi oppure, a scelta della richiedente, di una prova attitudinale orale da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; qualora abbia avuto esito positivo, la Regione siciliana rilascerà alla sig.ra Kuczynska un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il Capo dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La misura compensativa — tirocinio di adattamento o prova attitudinale orale da svolgersi presso la Regione siciliana — consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Kuczynska Helena, della formazione richiesta per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un «professionista» già qualificato in Polonia, e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano, polacco e inglese, le materie oggetto della misura compensativa, per la quale è richiesto l'uso corretto della lingua italiana, sono le seguenti:

principali località turistiche d'Europa, d'Italia e della Sicilia;

il territorio della Sicilia, cenni sulle principali vie di comunicazione interne della Sicilia nonché sui collegamenti aerei, marittimi e stradali con il resto d'Italia e con l'Europa;

storia della Sicilia;

principali siti archeologici della Sicilia;

le più importanti località turistiche, climatiche e termali della Sicilia nonché i siti meta del turismo religioso;

principali manifestazioni siciliane a carattere culturale, artistico, folcloristico, religioso e sportivo;

legislazione turistica nazionale e regionale e l'organizzazione turistica nazionale e regionale;

adeguamenti alle nuove normative aeroportuali.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla Regione siciliana - Assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo - Dipartimento turismo sport e spettacolo - servizio 9 professioni turistiche e agenzie di viaggio, una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi. Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

11A11553

DECRETO 1° agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bochenek Manuela Olimpia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Bochenek Manuela Olimpia, cittadina polacca, nata a Cracovia il 17 dicembre 1973, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di abilitazione professionale «pilot wycieczek» conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: italiano e polacco;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, che sarà organizzata dalla regione Campania, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure in una prova attitudinale orale, a scelta della richiedente, in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bochenek Manuela Olimpia nata a Cracovia il 17 dicembre 1973, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: italiano e polacco.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di 12 mesi oppure, a scelta della richiedente, di una prova attitudinale orale da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; qualora abbia avuto esito positivo, la regione Campania rilascerà alla sig.ra Bochenek un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il Capo dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi — tirocinio di adattamento di 12 mesi o esame orale — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Bochenek Manuela Olimpia della formazione richiesta per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Bochenek risulta essere un «professionista» già qualificato in Polonia, e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano e polacco, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

a) storia d'Italia in particolare e nozioni di storia europea;

b) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

c) discipline relative alla comunicazione e ai trasporti;

d) legislazione ed organizzazione turistica, nonché doganale;

e) tecnica professionale (compiti e metodologia).

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla Regione una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi. Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

11A11554

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 luglio 2011.

Modifica del regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 458/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 22 luglio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento approvato con delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999, recante "Regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti" e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 217/02/CONS del 10 luglio 2002;

Vista la delibera n. 19/04/CONS dell'11 febbraio 2001, recante "Determinazione dell'indennità di presenza per i componenti del Consiglio nazionale degli utenti";

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha convertito con modificazioni il decreto- legge 31 maggio 2010, n.78;

Considerata l'esigenza di apportare talune modifiche all'art. 15, comma 2, del regolamento di cui alla citata delibera n. 54/99, con riguardo alla disciplina delle spese;

Considerata, di conseguenza, la necessità di modificare la delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni in particolare per quanto riguarda quelle apportate con la delibera n. 19/04/CONS dell'11 febbraio 2004;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell' art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il comma 2-*ter* dell'art. 15 della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999, come modificata dalla delibera n. 19/04/CONS dell'11 febbraio 2004, è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. Per lo svolgimento dell'incarico, ai componenti del Consiglio nazionale degli utenti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate, in base alle vigenti disposizioni».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI-LAURIA

11A11592

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria del Banco Emiliano Romagnolo S.p.a.

In data 1° agosto 2011, in seguito alla ricostituzione, da parte dell'Assemblea dei soci, dei nuovi organi aziendali e alla restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si é conclusa la procedura di amministrazione straordinaria del Banco Emiliano Romagnolo Spa, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2009.

11A11628

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sdemanializzazione e passaggio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

Con decreto interdirettoriale n. 13 del 13 maggio 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia del demanio, è stata disposta la sdemanializzazione ed il passaggio al patrimonio dello Stato di una porzione di sedime dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio della superficie complessiva di mq 5.869, identificata al N.C.T. al fg. 902, p.lle 399 - 1190 -1191, al fg. 905, pile 1650 -1651 ed al N.C.E.U. al fg. 5, p.lla. 1651.

11A11507

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Campi Flegrei».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda del Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Federazione provinciale coldiretti di Napoli, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Campi Flegrei».

Visto il parere favorevole della regione Campania sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CAMPI FLEGREI

Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti categorie e tipologie:

1) Bianco;
2) Rosso;
3) Falanghina;
4) Piedirosso o Pér e palummo rosso;
5) Piedirosso o Pér e palummo rosso riserva;
6) Piedirosso o Pér e palummo rosato;
7) Piedirosso passito;
8) Falanghina passito;
9) Falanghina spumante.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini «Campi Flegrei» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano rispettivamente le seguenti composizioni ampelografiche.

2. «Campi Flegrei» bianco:
Falanghina 50-70%.

Altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei o consigliati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 50%.

3. «Campi Flegrei» rosso:
Piedirosso minimo 50%;
Aglianico minimo 30%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei o consigliati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 20%.

4. «Campi Flegrei» Falanghina:
Falanghina, minimo il 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%.

5. «Campi Flegrei» Piedirosso o Pèr 'e palummo rosso:
Piedirosso o Pèr 'e palummo, minimo il 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei o consigliati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%.

6. «Campi Flegrei» Piedirosso o Pèr 'e palummo rosato:
Piedirosso o Pèr 'e palummo, minimo il 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei o consigliati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione uve

1. La zona di produzione delle uve destinata alla trasformazione in vino e denominazione di origine controllata «Campi Flegrei», nei tipi bianco, rosso, Falanghina e Piedirosso o Pèr 'e palummo, comprendono l'intero territorio dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto e parte di quelli di Marano di Napoli, tutti in provincia di Napoli.

2. Precisamente la zona di produzione confina ad Ovest con il Mar Tirreno, a Sud con il canale di Ischia ed il Golfo di Pozzuoli, a Nord con i comuni di Giugliano, Villaricca, e parte non compresa dei comuni di Marano e Napoli.

3. Tale zona è cosi delimitata:

partendo dalla confluenza del comune di Pozzuoli nel mar Tirreno (località Licola), si percorre il limite del comune di Pozzuoli (confine con Giugliano), si incontra il confine del comune di Quarto che si segue in direzione nord fino ad immettersi in via Campana;

poi ci si immette in via Campana, in direzione Marano, fino al quadrivio tra questa via e via S. Rocco; si entra quindi nel comune di Marano avendo come limite via S. Rocco prima e via S. Maria a Cubito poi; si entra nel comune di Napoli e si percorre via S. Maria a Cubito per poi prendere via Cupa, via Tirone, via Pendino, via Cupa Fragola, strada Casinelle, via Margherita, via Quagliriello, via L. Bianchi, via G. Iannelli, via della Pigna, via Giustiniano, via Piave, corso Europa, via Manzoni, via Boccaccia, via Marechiaro, fino ad arrivare nel mar Tirreno, golfo di Napoli località Marechiaro.

4. Verso sud la zona è delimitata dal mar Tirreno.

5. Isolata nel mar Tirreno, a circa 4 km dal comune di Monte di Procida è situata l'isola di Procida, amministrativamente unico comune ed interamente compresa nella zona a denominazione di origine controllata.

Art. 4.
Viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti, specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di buona esposizione; sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera bassa o puteolana, e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. È vietata ogni pratica di forzatura,e altresì consentito effettuare irrigazioni di soccorso, prevedendo impianti di irrigazione.

5. Per i riempimenti e i nuovi impianti la forma di allevamento dovrà essere la controspalliera e la densità di impianto non potrà essere inferiore a 2000 viti per ettaro.

6. La resa massima per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Campi Flegrei» non deve essere superiore a 120 quintali per il tipo bianco e Falanghina e 100 quintali per il tipo rosso, Piedirosso o Pèr 'e palummo rosso e Piedirosso o Pèr 'e palummo Rosato.

7. Fermi restando i limiti massimi sopraindicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente vitata.

8. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva dovrà essere riportata attraverso cernita delle uve, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi.

9. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, nell'ambito della resa fissata dal presente articolo, la regione Campania, su proposta del consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

10. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente del 10% per il tipo bianco, del 10,5% per i tipi Falanghina, rosso e Piedirosso o Pèr 'e palummo rosso e Rosato e del 9,5% per il tipo spumante.

Art. 5.
Vinificazione ed elaborazione

1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione, spumantizzazione, invecchiamento e imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitate nel precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve.

2. Restano valide le deroghe fino ad oggi concesse per la vinificazione ed imbottigliamento.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

4. La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini «Campi Flegrei» non deve essere superiore al 70%.

5. Il vino a denominazione d'origine Campi Flegrei «Piedirosso» o «Pèr 'e palummo» rosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11% ed ammesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12%, dopo un periodo d'invecchiamento di due anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, può portare in etichetta la specificazione «riserva».

6. La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» rosso può essere utilizzato per designare il «novello», ottenuto da uve che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle vigenti norme per la preparazione dei novelli.

8. La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» nelle tipologie Piedirosso o Per 'palummo e falanghina, può essere utilizzata per designare il tipo passito, ottenute dalle uve di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, sottoposte del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al conveniente appassimento.

9. Nella preparazione del passito, si applicano le disposizioni previste nel precedente art. 4 e la resa massima dell'uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%.

10. È escluso per il solo tipo passito, qualsiasi aumento del titolo alcolometrico volumico totale mediante concentrazione del mosto e del vino o l'impiego di mosti e di vini che siano stati soggetto di concentrazione.

11. La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» Falanghina può essere utilizzata per designare il vino spumante, brut ed extra dry, ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della zona delimitata od autorizzate ai sensi del precedente art. 5.

Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti rispettive caratteristiche.

2. «Campi Flegrei» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato;

sapore: fresco, secco, armonico;

titolo alcolemtrico volumico totale minimo 10,5% vol.;

acidità tolale minimo 5 g/l;

estratto non riduttore minimo 14 g/l.

3. «Campi Flegrei» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5% vol.;

acidità totale minimo 5 g/l;

estratto non riduttore minimo 18 g/l.

4. «Campi Flegrei» Falanghina:

colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol.;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto netto non riduttore minimo: 15 g/l.

5. «Campi Flegrei» Piedirosso o Pèr 'e palummo Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento:

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima 5 g/l;

estratto secco minimo 18 g/l.

6. «Campi Flegrei» Piedirosso o Pèr 'e palummo passito:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, gradevole,caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 17% vol., di cui svolto almeno il 12% vol. per il tipo dolce ed il 14% vol. per il tipo secco;

acidità totale minima 4 g/l;

estratto non riduttore minimo 26 g/l.

7. «Campi Flegrei» Falanghina spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: da brut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima 6 g/l;

estratto netto non riduttore minimo: 15 g/l.

8. «Campi Flegrei» Piedirosso o Pèr 'e palummo rosato:

colore: da rosa tenue a rosa cerasuolo;

odore: intenso, complesso, fine, fruttato;

sapore: secco, morbido, fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5 vol.;

acidità totale minima 5 g/l;

estratto netto non riduttore minimo: 16 per mille.

9. «Campi Flegrei» Falanghina Passito:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: intenso, complesso, fine, vinoso;

sapore: dal secco al dolce, caldo, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 15% vol., di cui svolto almeno il 12% vol.;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

10. È facoltà delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto non riduttore minimi.

Art. 7.
Etichettatura

1. È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra fine, scelto, selezionato e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali, viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia

4. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini «Campi Flegrei» deve obbligatoriamente figurare l'annata di produzione delle uve ad esclusione degli spumanti e passiti.

Art. 8.
Recipienti

1. Per i tipi «Campi Flegrei» Piedirosso o Pèr 'e palummo riserva e passito sono ammessi per l'immissione al consumo, solo contenitori di vetro di capacità non superiore a 0,750 litri.

11A11555

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale all'«Ente Autonomo Magazzini Generali di Padova» ora «Magazzini Generali di Padova S.r.l.» e contestuale autorizzazione all'esercizio a favore della «Interporto Padova S.p.a.».

Con decreto ministeriale 26 luglio 2011, all'«Ente autonomo Magazzini Generali di Padova» ora «Magazzini Generali di Padova S.r.l.» con sede legale in Padova, Corso Stati Uniti n. 18, viene revocata l'autorizzazione per l'esercizio del Magazzino Generale; contestualmente la «Interporto Padova S.p.a.» già «Interporto di Padova - Magazzini Generali S.p.a.» con sede legale in Padova, Galleria Spagna n. 35, a seguito di fusione per incorporazione, subentrata in tutti i rapporti alla «Magazzini Generali di Padova S.r.l.», viene autorizzata ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

L'impianto che verrà utilizzato in regime di magazzino generale è così articolato:

1) Corso Stati Uniti n.18, per una superficie totale di mq 11.135 ed un piazzale scoperto di mq 1300;

2) Corso Spagna n. 8, per una superficie di mq 1290;

3) via Nuova Zelanda n. 8, per una superficie di mq 3077.

11A11505

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale alla società Cogefrin S.p.a., in Castel Maggiore.

Con decreto ministeriale 25 luglio 2011 alla società «Cogefrin S.p.a.», con sede legale ed operativa in Castel Maggiore (Bologna), via G. Di Vittorio n. 21/C, è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attività in regime di magazzino generale.

11A11506

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, alla società «Cenpi Soc. Cons. a r.l.», in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2011;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo CENPI-Consorzio europeo di normalizzazione e prevenzione infortuni Soc. Cons. a r.l., con sede legale in via Cesena, 60 - Roma, acquisita in data 11 marzo 2011, prot. n. 45985, nonché la documentazione allegata;

L' Organismo CENPI-Consorzio europeo di normalizzazione e prevenzione infortuni Soc. Cons. a r. 1., con sede legale in Via Cesena, 60 - Roma, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di < cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

11A11509

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, alla società «Eco-Tech S.r.l.», in Ponte San Giovanni.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2011;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo Eco Tech Engineering & Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale in via M. Bochi, 6 - Ponte San Giovanni (Perugia), acquisita in data 3 febbraio 2011, prot. n. 19612, nonché la documentazione allegata;

L'Organismo Eco Tech Engineering & Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale in via M. Bochi, 6 - Ponte San Giovanni (Perugia), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

11A11510

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, alla società «Bureau Veritas Italia S.p.a.», in Milano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2011;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede legale in Viale Monza, 261 - Milano, acquisita in data 19 gennaio 2011, prot. n. 8452, nonché la documentazione allegata;

L'Organismo Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede legale in Viale Monza, 261 - Milano, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'Allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

11A11511

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, alla società «Quality Italia S.r.l.», in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2011;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 02 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo Qualità Italia S.r.l., con sede legale in via Vettore, 4/6 - Roma, acquisita in data 15 febbraio 2011, prot. n. 27443, nonché la documentazione allegata;

L'Organismo Qualità Italia S.r.l., con sede legale in via Vettore, 4/6 - Roma, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'Allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

11A11512

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, alla società «C.S.I. S.p.a.», in Bollate.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2011;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo CSI S.p.A., con sede legale in V.le Lombardia, 20 - Bollate (Milano), acquisita in data 23 febbraio 2011, prot. n. 33501, nonché la documentazione allegata;

L'Organismo CSI S.p.A., con sede legale in V.le Lombardia, 20 - Bollate (Milano), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'Allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

11A11513

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, alla società «Certificazione & Collaudi S.r.l.», in Biella.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2011;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

esaminata l'istanza presentata dall'Organismo Certificazioni & Collaudi S.r.l., con sede legale in via Orfanotrofio, 25 - Biella, acquisita in data 29 marzo 2011, prot. n. 57456, nonché la documentazione allegata;

L'Organismo Certificazioni & Collaudi S.r.l., con sede legale in via Orfanotrofio, 25 - Biella, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

11A11514

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Sidelmed S.p.a., in Mercato S. Severino.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica dell'8 agosto 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 1° aprile 2011 e la relativa documentazione presentata;

l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Sidelmed S.p.a., con sede legale in Via II Demanio, 1 - Fra. P.zza del Calbo - 84085 Mercato S. Severino (SA);

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A11591

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-203) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.